



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 80 del 11 gennaio 2012

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2899 al n. 2906) . . . . .	3
Comunicazioni - Deliberazione approvata (n. 2907) . . . . .	3

#### Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2664

Rinnovo dell'autorizzazione all'IRCCS policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico . . . . .	4
--	---

#### Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2748

Intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per il rilascio del deflusso minimo vitale sul torrente Riccomassimo. Presa d'atto della deliberazione della giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1233 del 10 giugno 2011 . . . . .	5
---	---

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2853

Ampliamento dell'accreditamento della residenza sanitario assistenziale per disabili (R.S.D.) "Fondazione RSA di Soncino ONLUS" a seguito di riconversione dell'istituto di riabilitazione extraospedaliera (già I.D.R. ex art. 26, l. 833/78) "Fondazione RSA di Soncino ONLUS" e conseguente cancellazione dell'istituto medesimo dal registro regionale delle strutture di riabilitazione accreditate . . . . .	8
--	---

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2854

Accreditamento della residenza sanitario assistenziale per disabili (R.S.D.) "Fondazione istituto ospedaliero di Sospiro - R.S.D. B" e modifica dell'accreditamento della struttura di riabilitazione extraospedaliera (I.D.R. ex art. 26, l. 833/78) "Fondazione istituto ospedaliero di Sospiro" sita in Sospiro, piazza Libertà, 2, a seguito di riconversione di posti letto di riabilitazione . . . . .	10
--	----

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2856

Accreditamento del centro diurno per disabili (C.D.D.) "Villaggio Europa" sito in Dizzasco Intelvi (CO), via Roma snc, gestito dall'associazione "Il Focolare di Santa Maria di Loreto" di Lanzo Intelvi . . . . .	12
--	----

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2857

Accreditamento della comunità socio sanitaria per persone con disabilità denominata "San Pio" sita in Dizzasco Intelvi (CO) - via Roma snc, gestita dall'associazione "Il focolare di Santa Maria di Loreto" di Lanzo Intelvi . . . . .	13
---	----

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2859

Ampliamento dell'accreditamento del centro diurno per disabili (C.D.D.) "Sim-patia" sito in Valmorea (CO) via Parini n. 180, gestito dalla cooperativa sociale a responsabilità limitata "Sim-patia", con sede legale a Valmorea (CO) . . . . .	14
---	----

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2861

Ampliamento dell'accreditamento della comunità socio sanitaria per persone con disabilità denominata "Comunità alloggio per disabili adulti" sita in Fagnano Olona (VA) - via San Giovanni, 66, gestita da "Solidarietà e servizi cooperativa sociale" di Busto Arsizio (VA) . . . . .	15
--	----

#### Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2011 - n. IX/2862

Accreditamento della comunità socio sanitaria per persone con disabilità denominata "Casa di Gabri" sita in Rodero (CO), via T. Buzzi, 21 gestita dalla "Agora'97 società cooperativa sociale ONLUS" di Albiolo . . . . .	16
---	----

#### Deliberazione Giunta regionale 11 gennaio 2012 - n. IX/2904

Approvazione criteri generali per l'Open Data . . . . .	17
---	----

#### Deliberazione Giunta regionale 11 gennaio 2012 - n. IX/2905

Adeguamento dello statuto della riserva naturale Torbiere del Sebino: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . .	22
---	----

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

#### Decreto direttore generale 29 dicembre 2011 - n. 12896

Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art.7, c. 6, della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 - Anno scolastico e formativo 2012/2013 . . . . .	26
--	----

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

## D.G. Agricoltura

### Decreto direttore generale 12 gennaio 2012 - n. 93

Determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 "Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006" . . . . . 27

## D.G. Ambiente, energia e reti

### Decreto dirigente unità organizzativa 23 dicembre 2011 - n. 12813

Proroga dell'autorizzazione alla Nylstar srl in fallimento per il completamento delle operazioni di bonifica dei settori 9 e 10 approvate ed autorizzate con decreti n. 2522 del 13 marzo 2008, n. 2564 del 17 marzo 2010, n. 12563 del 2 dicembre 2010, n. 1636 del 23 febbraio 2011 e n. 8279 del 15 settembre 2011 da realizzarsi presso l'area di proprietà Nylstar srl in fallimento, inclusa nel sito contaminato comparto «ex-Snia» ubicato nei Comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo . . . . . 30

### Decreto dirigente unità organizzativa 23 dicembre 2011 - n. 12818

Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della ripermutazione delle aree oggetto di bonifica insistenti nel sito che ospiterà l'esposizione Universale 2015, ubicato nei Comuni di Milano e Rho (MI) . . . . . 31

### Decreto dirigente unità organizzativa 27 dicembre 2011 - n. 12834

Ulteriori disposizioni in materia di sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) - Integrazione del d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010 "Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)"; modifica e aggiornamento del d.d.g. n. 3536 del 29 agosto 97: "Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) per impianti termoelettrici"; modifica e aggiornamento del d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: "Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti" . . . . . 33

### Decreto dirigente unità organizzativa 28 dicembre 2011 - n. 12869

Proroga dell'autorizzazione a immobiliare Snia per il completamento delle operazioni di bonifica del "settore B - Area pompaggio olio combustibile", approvate ed autorizzate con decreto 4836 del 27 maggio 2011 e per il completamento delle operazioni di bonifica del "settore E", approvate ed autorizzate con decreti n. 13026 del 23 luglio 2004, n. 6273 del 6 giugno 2006 e n. 13385 del 9 novembre 2007, da realizzarsi presso l'area di proprietà immobiliare Snia, inclusa nel sito contaminato comparto "ex-Snia" ubicato nei Comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo . . . . . 52

### Testo coordinato decreto 5 gennaio 2012 - n. 18

"Bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere (d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2604)", integrato e modificato con decreto 11 gennaio 2012, n. 64 . . . . . 53

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 80 del 11 gennaio 2012  
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2899 al n. 2906)

### B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

AA01 - AVVOCATURA

(Relatore il Presidente Formigoni)

**2899** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 493/2011 RESA DAL TAR LOMBARDIA SUL RICORSO VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.R. N. 9765 DEL 30 GIUGNO 2009, AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE SVOLTE DALLE AZIENDE ED ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI PER L'ANNO 2008». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 702/2011)

**2900** - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA N. 1689/2011 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (880/2011)

**2901** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA, SEZIONE DI BRESCIA N. 398/2011 E DEL DECRETO REGIONALE N. 534/2010 CONCERNENTE PROCEDURA DI VIA PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE E LA LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO SITO NEI COMUNI DI CREMONA E SPINADESCO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. VIVIANA FIDANI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (733/2011)

**2902** - COSTITUZIONE NEL CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALI PROMOSSI AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI UTENZA ANNO 2006 PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME PO IN LOCALITA' MOGLIA NEL COMUNE DI SERMIDE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (898/2011)

**2903** - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLE SENTENZE NN. 179/44/11, 219/47/11 E 197/15/11 RESE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MATERIA DI MANCATO PAGAMENTO DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARINELLA ORLANDI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 892 893 894/11)

#### DIREZIONE GENERALE D SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

(Relatore l'assessore Maccari)

D102 - AGENDA DIGITALE, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA P.A.

**2904** - APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'OPEN DATA

#### DIREZIONE GENERALE F SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

(Relatore l'assessore Colucci)

F102 - PARCHI E RETE NATURA

**2905** - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2011

#### DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA

(Relatore l'assessore Belotti)

Z102 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**2906** - COMUNE DI LOVERE (BG) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

### Comunicazioni - Deliberazione approvata (n. 2907)

**2907** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI CATTANEO E ROSSONI AVENTE AD OGGETTO: «CRISI OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DI SERVIZIO PER FERROVIE DELLO STATO - ACCORDO 30 DICEMBRE 2011»

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2664  
Rinnovo dell'autorizzazione all'IRCCS policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che Regione Lombardia persegue l'obiettivo di assicurare il massimo livello di sicurezza e di qualità al programma di trapianto in considerazione del fatto che, nella realtà sanitaria regionale, la medicina dei trapianti di organi e di tessuti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata e altamente efficace che ha assunto, negli anni, dimensioni rilevanti sia per il numero di interventi, sia per l'eccellenza dei risultati raggiunti;

Vista la Legge 1° aprile 1999 n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti e, in particolare, l'art. 16, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di individuare, tra le strutture sanitarie accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;

Visti altresì:

- l'Accordo 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con cui sono stati approvati i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività;
- l'Accordo 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con cui sono state approvate le Linee Guida per il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni quali strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti;

Dato atto che, in prospettiva del completo passaggio delle competenze del Regione, come previsto dalla legge n. 91/1999, il Ministero della Salute ha continuato a provvedere, fino al 2004, con proprie ordinanze, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute e alle eventuali nuove autorizzazioni;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità n. 5529/2003, recante gli indirizzi funzionali e organizzativi per l'utilizzo dei tessuti, escluse le cornee, a scopo terapeutico, in particolare, l'Allegato 2 allo stesso che dispone le procedure per l'autorizzazione al trapianto di tessuti da cadavere il quale stabilisce:

- che le strutture sanitarie accreditate possono presentare domanda ai fini dell'autorizzazione o del rinnovo delle autorizzazioni scadute al trapianto di tessuti da cadavere, prelevato in Italia o importato dall'estero, all'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia;
- che la domanda deve contenere l'indicazione delle parti di cadavere che si intendono trapiantare e la dichiarazione del Direttore Generale o del Commissario Straordinario o del Rappresentante Legale della struttura richiedente, del possesso dei requisiti definiti dall'Allegato di cui trattasi;
- che, sulla base dell'accertamento e della rispondenza della richiesta alla programmazione regionale, la Giunta Regionale si pronuncia sull'istanza di rilascio o di rinnovo con proprio provvedimento;
- che i provvedimenti di autorizzazione ad espletare il trapianto di tessuti da cadavere hanno validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione e che possono essere revocati in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio;
- che l'Ente autorizzato individua i chirurghi ritenuti idonei ad espletare il trapianto di valvole cardiache, segmenti vascolari, cute, segmenti muscolo scheletrici crioconservati;

Richiamata la d.g.r. n. VIII/5877 del 21 novembre 2007 che autorizzava, con validità di 4 anni, l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza prot. N. H1.2011.0034255 del 18 novembre 2011, presentata dal Legale Rappresentante dell'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese all'Assessore alla Sanità di Regione Lombardia, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico con la quale, altresì, dichiara il possesso dei requisiti previsti dal d.d.g. n. 5529/2003;

Verificata, da parte della Direzione competente:

- la sussistenza, presso l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese, dei requisiti generali prescritti dal d.d.g. Sanità n. 5529/2003;

- la sussistenza dei requisiti specifici per l'autorizzazione al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, così come previsto dal sopraccitato d.d.g. Sanità, in quanto l'attività di trapianto deve essere inserita in un'attività chirurgica quantitativamente congrua;

Considerato che, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione dell'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione richiesta;

Considerato di dare continuità, nell'interesse preminente dei malati in lista d'attesa, al programma di trapianto di valvole cardiache presso l'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese, che per complessità strutturale e competenze professionali garantisce la completezza funzionale e il supporto organizzativo necessari all'attività trapiantologica di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione all'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale dell'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese a dare esecuzione al presente provvedimento e, in particolare, ad individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 30 dicembre 2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e in particolare il titolo IV, Capo I «Prelievo e trapianto d'organi»;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) Di rinnovare l'autorizzazione all'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico, stabilendo che l'autorizzazione ha validità di 4 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2) Di dare mandato al Direttore Generale dell'IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese a dare esecuzione al presente provvedimento e, in particolare, ad individuare l'equipe chirurgica responsabile delle attività autorizzate;

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2748**  
**Intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento per il rilascio del deflusso minimo vitale sul torrente Riccomassimo. Presa d'atto della deliberazione della giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1233 del 10 giugno 2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Viste:

- la Direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;
- la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con la quale il Comitato Istituzionale ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po, con valore di Piano territoriale di settore e qualità di strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli artt. 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE;

## Richiamati:

- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta Regionale con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006;
- le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta Regionale con d.g.r. VIII/6232 del 19 dicembre 2007;
- le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del Direttore Generale della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 9001 del 8 agosto 2008;

Dato atto che sia il PTUA, sia le sopra richiamate Direttive contemplano, in alternativa all'applicazione di un valore di deflusso minimo vitale (DMV) definito per tutti i corsi d'acqua quale percentuale della portata naturale media annua, la possibilità di determinarne un valore sitospecifico, sulla base di metodi sperimentali;

Dato atto altresì che le norme tecniche di attuazione del PTUA all'art. 33 prevedono la possibilità per l'autorità concedente, su richiesta del concessionario, anche allo scopo di ridurre le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi insignificanti dal punto di vista ambientale, di prevedere compensazioni tra le varie opere di presa di uno stesso impianto e concentrare i rilasci in uno o più punti;

Considerato che al punto 3.7. delle Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale è precisato che per i corsi d'acqua interregionali il DMV è determinato d'intesa tra le Regioni interessate, in ottemperanza anche a quanto disposto dall'art. 36 delle norme tecniche di attuazione del PTUA;

Visto e Considerato che le Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale, pur applicabili al solo reticolo idrico naturale regionale, fissano i requisiti e le modalità di attuazione di sperimentazioni del DMV, costituendo in tal senso la metodologia di riferimento per la Regione Lombardia;

Considerato che tra i tributari in sinistra idrografica del Torrente Caffaro vi è il Torrente Riccomassimo, posto a confine tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia, presso il quale sono ubicate le seguenti due derivazioni in concessione alla Società Edison SpA per grande derivazione ad uso idroelettrico:

- "Caffaro 2 - Codice BS D/109/2" (presa alta)
- "Caffaro 1 - Codice BS D/109/1" (presa bassa)

Considerato che la ripartizione regionale delle superfici dei bacini scolanti relativi alle sezioni interessate dalle due opere di presa sul Torrente Riccomassimo è la seguente:

Derivazione	Bacino complessivo (kmq)	Bacino trentino (kmq)	Bacino lombardo (kmq)
Presa alta	8,0	2,2	5,8
Presa bassa	11,7	3,6	8,1

Dato atto che all'opera di presa alta viene convogliata anche la portata derivata da un'opera di presa posta sul Rio Vallette, situato integralmente in territorio trentino quale tributario di sinistra del Torrente Riccomassimo;

Dato atto che, su richiesta di Edison s.p.a., in attuazione del principio di compensazione previsto all'art. 33 delle norme tecniche di attuazione del PTUA, la Sede Territoriale di Brescia, in qualità di autorità concedente, con propria nota prot. AD.07.2009.0002067 del 24 marzo 2009 in sede di procedura di adeguamento al rilascio del DMV ha accorpato il rilascio di competenza delle suddette derivazioni su altre due opere di presa presenti sul Torrente Caffaro afferenti ai medesimi impianti;

## Richiamati:

- il decreto del Direttore Generale della DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità n. 11632 del 9 novembre 2009, con il quale, ai sensi delle Linee Guida regionali, è stata approvata la proposta di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel Torrente Caffaro, presentata da parte di Edison s.p.a.;
- il decreto del dirigente della Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti n. 13749 del 10 dicembre 2009, con il quale è stato istituito il tavolo tecnico relativo alle attività di sperimentazione del deflusso minimo vitale nel Torrente Caffaro e negli affluenti interessati;

Dato atto che la suddetta sperimentazione è articolata su un quadriennio (anni 2010/11/12/13), suddiviso in due bienni consecutivi durante i quali è prevista l'attuazione di scenari medi di rilascio pari rispettivamente al 6% e al 7,5% della portata naturale media annua, durante i quali saranno verificati gli effetti del monitoraggio di indicatori ecologici, chimico-fisici ed idromorfologici;

Precisato che gli atti di approvazione della sperimentazione non sono intervenuti sul quadro delle compensazioni già accordate dall'autorità concedente al concessionario;

Dato atto che al termine della sperimentazione verranno definiti i rilasci definitivi di DMV sulle opere di presa interessate;

Considerato che la Provincia Autonoma di Trento, con propria nota prot. 3552/ARP-S109 del 7 maggio 2010, ha evidenziato che, ai sensi dell'applicazione del proprio Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (PGUAP), è da escludere la possibilità di accorpamento dei rilasci di DMV e che se il Torrente Riccomassimo fosse interamente contenuto nel territorio trentino sarebbe soggetto a valori di rilasci di DMV variabili in funzione dell'andamento stagionale e rispettivamente compresi tra 36 l/s e 50 l/s per la presa alta e compresi tra 53 l/s e 74 l/s per la presa bassa;

Preso atto che con la medesima nota la Provincia Autonoma di Trento ha segnalato altresì la necessità di definire un'intesa con la Regione Lombardia finalizzata alla gestione della derivazione dalle due opere di presa in argomento;

Considerato che l'applicazione delle disposizioni generali in materia di DMV previste dal PTUA della Regione Lombardia comporta l'obbligo del rilascio della componente idrologica, fissata per tutti i corsi d'acqua naturali pari al 10% della portata media annua alla sezione di riferimento, valori corrispondenti, se il Torrente Riccomassimo fosse interamente contenuto nel territorio lombardo, rispettivamente a 34 l/s per la presa alta e 49 l/s per la presa bassa;

Dato atto che, nella seduta del 18 maggio 2010 del tavolo tecnico relativo alle attività di sperimentazione relative al bacino del Torrente Caffaro, è stata posta all'attenzione la sopra citata comunicazione della Provincia Autonoma di Trento prot. 3552/ARP-S109 del 7 maggio 2010 evidenziando la problematica relativa ai mancati rilasci dal Torrente Riccomassimo ed è stato disposto di conseguenza lo stralcio dalla sperimentazione delle due opere di presa interessate, imponendo cautelativamente a decorrere dalla stessa data - in attesa di definire un'intesa con la Provincia Autonoma di Trento - rilasci pari alla componente idrologica prevista dal PTUA;

Dato atto che, con propria nota prot. ASEE/TEID GD-PU 1130 del 9 luglio 2010, la Società Edison s.p.a. ha predisposto ed inviato alla Regione Lombardia il documento, predisposto dalla Società Graia Srl, intitolato «Caratterizzazione ambientale e proposta di DMV per il Torrente Riccomassimo», nel quale è contenuta una proposta di rilasci sperimentali da attuare presso le due opere di presa sul Torrente Riccomassimo;

Dato atto che la Regione Lombardia ha elaborato prime considerazioni sul documento di cui al precedente punto inoltrandole, unitamente al documento medesimo, alla Provincia Autonoma di Trento con nota prot. T1.2010.17773 del 24 agosto 2010, con la finalità di addivenire ad una soluzione condivisa tra le due Amministrazioni relativamente ai rilasci di DMV da attuare a valle delle due opere di presa sul Torrente Riccomassimo;

Dato atto che in seguito ad un sopralluogo e altri incontri informali svolti nel corso del 2010 tra funzionari della Regione Lom-

**Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012**

bardia e della Provincia Autonoma di Trento, in data 12 gennaio 2011 presso la Sede Territoriale di Brescia si è svolto un incontro tra i dirigenti responsabili in materia di DMV per le due Amministrazioni, il cui verbale è stato trasmesso con nota S.Ter. BS prot. AE03.2011.0001171 del 3 febbraio 2011;

Dato atto che in detta sede si è assunto che ciascuna Amministrazione applichi nella quota di bacino di propria competenza le regole di rilascio del DMV previste nei rispettivi strumenti di pianificazione, secondo quanto di seguito precisato in dettaglio;

Precisato che, per la quota di bacino di competenza lombarda, si è stabilito quanto segue:

- sono stati fissati rilasci di DMV rispettivamente pari a 15 l/s per la presa alta e 20,5 l/s per la presa bassa, valori ottenuti applicando alla quota di bacino lombardo il valore sperimentale del 6% della portata media naturale annua calcolata alla sezione di riferimento, in analogia a quanto già oggetto di sperimentazione sul rimanente bacino del Caffaro;
- i valori sopra specificati sono soggetti a verifica sperimentale, e di conseguenza sono da intendersi come valori minimi che potranno essere elevati qualora i monitoraggi dovessero evidenziarne la necessità;
- i suddetti valori costituiscono deroga provvisoria alle previsioni del PTUA in attuazione delle «Linee guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale» (decreto 9001/2008);
- la durata delle attività di monitoraggio, i cui oneri economici ed organizzativi saranno a carico della Società Edison s.p.a., si protrarrà fino a tutto l'anno 2013;
- dovranno essere confermate le due stazioni di monitoraggio a valle delle opere di presa sul Torrente Riccomassimo, già utilizzate anche per la caratterizzazione ambientale effettuata dalla Società Graia srl per conto di Edison s.p.a. e trasmessa alla Regione Lombardia nel mese di luglio 2010;
- gli indicatori da monitorare e le rispettive frequenze di campionamento, secondo metodiche conformi a quanto previsto dai manuali ISPRA, saranno i seguenti:
  - dati di portata e sull'habitat acquatico, analisi di qualità chimico-fisica, macroinvertebrati: stagionalmente;
  - diatomee: due volte/anno;
  - fauna ittica: una volta/anno;
- lo svolgimento di ogni campagna di monitoraggio dovrà essere preceduta da una comunicazione da parte della Società, nella forma ritenuta più opportuna, relativa alla tipologia di attività svolte, luogo, data ed orario, in modo da consentire agli eventuali interessati di potersi assistere;
- in caso dovessero verificarsi condizioni di sofferenza per gli organismi e gli ecosistemi acquatici, ovvero altre eventuali situazioni di criticità, dovrà essere tempestivamente inviata comunicazione al tavolo tecnico che valuterà la possibilità di incrementare i valori di portata di DMV;
- dovranno essere predisposti - a cura della Società Edison s.p.a. - e sottoposti al giudizio del tavolo tecnico report periodici in cui siano descritte le attività svolte e le valutazioni dei risultati;
- la valutazione finale e la conseguente definizione dei valori definitivi di rilascio sarà contestuale a quella relativa alla sperimentazione già in corso di svolgimento sul Torrente Caffaro, ai sensi del decreto 11632/2009;

Precisato che, per la quota di bacino di competenza trentina, la Provincia Autonoma di Trento ha stabilito quanto segue:

- i valori di rilascio di DMV sono fissati rispettivamente per la presa alta in 12 l/s e per la presa bassa in 20 l/s, ottenuti applicando alla quota di bacino trentino la modulazione con conseguente estrapolazione della media pesata dei valori di rilascio, come previsto dal PGUAP;
- tali valori sono da intendersi come definitivi e da mantenere continui per tutto l'anno;
- alla presa alta è accorpato anche il DMV della presa «Vallette», come da richiesta di Edison s.p.a.;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1233 del 10 giugno 2011, ha ratificato ai sensi delle norme di attuazione del PGUAP i contenuti dell'intesa concordata con la Regione Lombardia relativamente al rilascio del deflusso minimo vitale dalle due opere di presa della Società Edison SpA presenti sul Torrente Riccomassimo, specificando per le porzioni di bacino di propria compe-

tenza quanto riportato al precedente punto e precisando inoltre quanto segue:

- sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni relative all'obbligo di adeguamento delle opere;
- sono fatte salve tutte le eventuali ulteriori disposizioni vigenti e gli eventuali ulteriori obblighi in capo alla Società Edison SpA riguardanti, ad esempio, la tutela dell'ambiente e della pubblica sicurezza;
- la Società Edison s.p.a. dovrà in ogni modo agevolare la possibilità di controllo e di misura della portata rilasciata;
- in caso di inadempienza circa la correttezza dei rilasci saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;

Dato atto quindi che i valori minimi di rilascio di DMV in corrispondenza delle due opere di presa sul Torrente Riccomassimo sono i seguenti:

<i>Derivazione</i>	<i>Quota DMV di competenza Regione Lombardia</i>	<i>Quota DMV di competenza Provincia Autonoma di Trento</i>	<i>DMV totale da rilasciare</i>
Presa alta	15 l/s	12 l/s	27 l/s
Presa bassa	20,5 l/s	20 l/s	40,5 l/s

Ritenuto necessario estendere la competenza del tavolo tecnico con funzioni di osservatorio delle attività sperimentali sul Torrente Caffaro (istituito con decreto 13749/2009) anche ai rilasci sul Torrente Riccomassimo, allargandone formalmente la composizione, per gli aspetti di propria competenza territoriale, a rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto opportuno inoltre che, per la verifica e il controllo dei dati acquisiti dai monitoraggi e dagli effetti dei rilasci, le due Amministrazioni potranno avvalersi della collaborazione delle rispettive Agenzie per la Protezione dell'Ambiente;

Dato atto che per l'attuazione dell'intesa non deriveranno oneri finanziari a carico della Regione Lombardia;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che la documentazione è a disposizione presso i competenti uffici regionali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto:

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1233 del 10 giugno 2011;

2. di stabilire che i valori minimi di rilascio di deflusso minimo vitale in corrispondenza delle due opere di presa sul Torrente Riccomassimo sono i seguenti:

<i>Derivazione</i>	<i>Quota DMV di competenza Regione Lombardia</i>	<i>Quota DMV di competenza Provincia Autonoma di Trento</i>	<i>DMV totale da rilasciare</i>
Presa alta	15 l/s	12 l/s	27 l/s
Presa bassa	20,5 l/s	20 l/s	40,5 l/s

3. Di stabilire che per la quota di bacino di competenza lombarda:

- i valori di rilascio di DMV sono quelli riportati nella precedente tabella e sono soggetti a verifica sperimentale, e di conseguenza sono da intendersi come valori minimi che potranno essere elevati qualora i monitoraggi dovessero evidenziarne la necessità;
- tali valori sono corrispondenti al 6% della portata media naturale annua calcolata alla sezione di riferimento, e costituiscono deroga provvisoria alle previsioni del PTUA in attuazione delle «Linee guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale» (decreto n. 9001/2008);
- la durata delle attività di monitoraggio, i cui oneri economici ed organizzativi saranno a carico della Società Edison s.p.a., si protrarrà fino a tutto l'anno 2013;
- il tavolo tecnico con funzioni di osservatorio delle attività sperimentali sul Torrente Caffaro, istituito con decreto n. 13749/2009, avrà competenza anche sui rilasci del Torrente Riccomassimo e sarà aperto alla partecipazione di rappresentanti della Provincia di Trento;

- dovranno essere confermate le due stazioni di monitoraggio a valle delle opere di presa sul Torrente Riccomassimo, già utilizzate anche per la caratterizzazione ambientale effettuata dalla Società Graia srl per conto di Edison s.p.a. e trasmessa alla Regione Lombardia nel mese di luglio 2010;
- gli indicatori da monitorare e le rispettive frequenze di campionamento, secondo metodiche conformi a quanto previsto dai manuali ISPRA, saranno i seguenti:
  - dati di portata e sull'habitat acquatico, analisi di qualità chimico-fisica, macroinvertebrati: stagionalmente
  - diatomee: due volte/anno
  - fauna ittica: una volta/anno
- lo svolgimento di ogni campagna di monitoraggio dovrà essere preceduta da una comunicazione da parte della Società, nella forma ritenuta più opportuna, relativa alla tipologia di attività svolte, luogo, data ed orario, in modo da consentire agli eventuali interessati di potervi assistere;
- in caso dovessero verificarsi condizioni di sofferenza per gli organismi e gli ecosistemi acquatici, ovvero altre eventuali situazioni di criticità, dovrà essere tempestivamente inviata comunicazione al tavolo tecnico che valuterà la possibilità di incrementare i valori di portata di DMV;
- dovranno essere predisposti - a cura della Società Edison s.p.a. - e sottoposti al giudizio del tavolo tecnico report periodici in cui siano descritte le attività svolte e le valutazioni dei risultati;
- la valutazione finale e la conseguente definizione dei valori definitivi di rilascio sarà contestuale a quella relativa alla sperimentazione già in corso di svolgimento sul Torrente Caffaro, ai sensi del decreto 11632/2009;

4. di prendere atto che per la quota di bacino di competenza trentina:

- i valori di rilascio di DMV sono quelli riportati nella precedente tabella e sono stati ottenuti applicando la modulazione con conseguente estrapolazione della media pesata dei valori di rilascio, come previsto dal PGUAP;
- tali valori sono da intendersi come definitivi e da mantenere continui per tutto l'anno;
- alla presa alta è accorpato anche il DMV della presa «Vallette»;

5. di disporre che:

- sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni relative all'obbligo di adeguamento delle opere;
- sono fatte salve tutte le eventuali ulteriori disposizioni vigenti e gli eventuali ulteriori obblighi in capo alla Società Edison s.p.a. riguardanti la tutela dell'ambiente e della pubblica sicurezza;
- la Società Edison s.p.a. dovrà in ogni modo agevolare la possibilità di controllo e di misura della portata rilasciata;
- in caso di inadempienza circa la correttezza dei rilasci saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- la competenza del tavolo tecnico con funzioni di osservatorio delle attività sperimentali sul Torrente Caffaro (istituito con decreto 13749/2009) sarà estesa anche ai rilasci sul Torrente Riccomassimo, e la relativa composizione sarà formalmente allargata a rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento;
- per la verifica e il controllo dei dati acquisiti dai monitoraggi e dagli effetti dei rilasci, le due Amministrazioni potranno avvalersi della collaborazione delle rispettive Agenzie per la Protezione dell'Ambiente;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento ed alla Società Edison s.p.a.;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che tutta la relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici regionali.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2853**

**Ampliamento dell'accreditamento della residenza sanitaria assistenziale per disabili (R.S.D.) "Fondazione RSA di Soncino ONLUS" a seguito di riconversione dell'istituto di riabilitazione extraospedaliera (già I.D.R. ex art. 26, l. 833/78) "Fondazione RSA di Soncino ONLUS" e conseguente cancellazione dell'istituto medesimo dal registro regionale delle strutture di riabilitazione accreditate**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014;

Richiamati:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta 'Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità' (R.S.D.). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- la d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20774 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni relative all'attività di riabilitazione»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- la d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (R.S.D.), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) e negli hospice»;
- la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- i dd.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale relativi alla determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi - gestioni ASSI e sociale;

Richiamata in particolare la d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»;

Dato atto che, con d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399, si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe giornaliere per le persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007, come segue:

CLASSIFICAZIONE OSPITE	TARIFFA DIE VIGENTE (ex d.g.r. 5000/2007)	VARIAZIONE	TARIFFA DIE (da 1 gennaio 2010)
Differenziato degenza piena	€ 115,00	€ 2,00	€ 117,00
Base degenza piena	€ 100,00	€ 2,00	€ 102,00

CLASSIFICAZIONE OSPITE	TARIFFA DIE VIGENTE (ex d.g.r. 5000/2007)	VARIAZIONE	TARIFFA DIE (da 1 gennaio 2010)
Differenziato diurno	€ 64,00	€ 1,00	€ 65,00
Base diurno	€ 60,50	€ 1,00	€ 61,50

ed è stata fissata, sempre con riguardo alle persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007, la compartecipazione al costo da parte dell'utenza/Comuni nella misura massima di € 17,00 giornaliera per le degenze piene e di € 16,00 per le degenze diurne, con decorrenza 1 ottobre 2010;

Richiamata la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 937/10;

Premesso che la Fondazione Residenza Sanitario - Assistenziale di Soncino Onlus di Soncino, gestisce una struttura di riabilitazione autorizzata ed accreditata con d.g.r. n. VIII/3212 del 27 settembre 2006, per n. 15 posti di mantenimento contrattualizzati ed una R.S.D., accreditata con d.g.r. n. VIII/5231 del 2 agosto 2007 per n. 15 posti letto contrattualizzati;

Dato atto che il Legale Rappresentante della «Fondazione Rsa di Soncino Onlus» di Soncino, in data 15 novembre 2010, ha presentato istanza di trasformazione di n. 15 posti letto della Struttura di Riabilitazione, già accreditata come I.D.R. ex art. 26 L. 833/78, in 15 posti letto di Residenza Sanitario Assistenziale per Disabili, portando pertanto i posti letto della RSD complessivamente a 30;

Rilevato che la struttura di cui sopra risulta in possesso degli indispensabili requisiti per l'accreditamento verificati dall'ASL di Cremona in data 25 marzo 2011 e che altresì l'A.S.L. ha espresso parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento con provvedimento del 9 giugno 2011, n. 300, per n. 15 posti letto,

Ritenuto di accogliere l'istanza di riconversione di 15 posti di riabilitazione in 15 posti di R.S.D. e, pertanto, di accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento per la R.S.D. stessa, in quanto compatibile con quanto previsto dalla d.g.r. n. 937/10 trattandosi di istanza di riconversione presentata nel 2010, ai sensi dell'Allegato 16 alla d.g.r. 10804/2009;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore della R.S.D. e l'A.S.L. di ubicazione, che verrà sottoscritto successivamente alla presente deliberazione e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che detta riconversione è isorisorse e non andrà pertanto a determinare costi aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale;

Stabilito che l'A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima A.S.L. provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Cremona;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconvertire 15 posti letto della Struttura di Riabilitazione, già accreditata come I.D.R. ex art. 26 l. n. 33/78, in 15 posti letto di Residenza Sanitaria per Disabili (R.S.D.) per la «Fondazione RSA di Soncino Onlus» sita in Soncino via de Marcheschi, 7 (CR), sulla base delle verifiche compiute dall'A.S.L. di Cremona;

2. di ampliare pertanto l'accreditamento della R.S.D. per ulteriori n. 15 posti letto, derivanti dalla riconversione sopra descritta, per un totale di n. 30 posti letto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'organo di vigilanza della A.S.L. di Cremona;

3. di cancellare la Struttura di Riabilitazione «Fondazione Rsa di Soncino Onlus» dal Registro Regionale degli Istituti di riabilitazione accreditati, a seguito della riconversione dei posti letto di riabilitazione in posti letto di R.S.D., dalla data del presente provvedimento;

4. di stabilire che la suddetta riconversione è isorisorse e non andrà pertanto a determinare costi aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale;

5. di stabilire che la A.S.L. di Cremona dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo vigente;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente gestore interessato, nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2854**
**Accreditamento della residenza sanitaria assistenziale per disabili (R.S.D.) "Fondazione istituto ospedaliero di Sospiro - R.S.D. B" e modifica dell'accreditamento della struttura di riabilitazione extraospedaliera (I.D.R. ex art. 26, l. 833/78) "Fondazione istituto ospedaliero di Sospiro" sita in Sospiro, piazza Libertà', 2, a seguito di riconversione di posti letto di riabilitazione**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014;

Richiamati:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta 'Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità' (R.S.D.). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- la d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20774 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni relative all'attività di riabilitazione»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- la d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.), nelle Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (R.S.D.), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) e negli hospice»;
- la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- i dd.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale relativi alla determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi - gestioni ASSI e sociale»;

Richiamata in particolare la d.g.r. 26 giugno 2007, n. 5000 «Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili presenti in strutture di riabilitazione»;

Dato atto che, con d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399, si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe giornaliere per le persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007, come segue:

<b>CLASSIFICAZIONE OSPITE</b>	<b>TARIFFA DIE VIGENTE (ex d.g.r. 5000/2007)</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>TARIFFA DIE (da 1 gennaio 2010)</b>
Differenziato degenza piena	€ 115,00	€ 2,00	€ 117,00
Base degenza piena	€ 100,00	€ 2,00	€ 102,00
Differenziato diurno	€ 64,00	€ 1,00	€ 65,00
Base diurno	€ 60,50	€ 1,00	€ 61,50

ed, è stata fissata, sempre con riguardo alle persone disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007, la partecipazione al costo da parte dell'utenza/Comuni nella misura massima di € 17,00 giornaliera per le degenze piene e di € 16,00 per le degenze diurne, con decorrenza 1 ottobre 2010;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 937/10;

Premesso che la Fondazione «Istituto Ospedaliero di Sospiro» gestisce, tra l'altro:

A. la struttura di riabilitazione «Istituto Ospedaliero di Sospiro» autorizzata ed accreditata con d.g.r. n. VIII/3212 del 27 settembre 2006, per i seguenti posti, trattamenti e prestazioni contrattualizzati:

- area specialistica: 15 posti ricovero ordinario,
- area generale e geriatrica: 20 posti ricovero ordinario, 3 posti day hospital, 5 posti diurno continuo, 8000 trattamenti ambulatoriali,
- mantenimento: 70 posti stabilizzazione e mantenimento,

come sintetizzato nel seguente schema:

Riabilitazione:

<b>AREA SPECIALISTICA</b>		<b>AREA GENERALE E GERIATRICA</b>					<b>MANTENIMENTO</b>
RICOVERO OSPEDALIERO	DAY HOSPITAL	RICOVERO OSPEDALIERO	DAY HOSPITAL	DIURNO CONTINUO	AMBULATORIALE	DOMICILIARE	STABILIZZAZIONE MANTENIMENTO
POSTI	POSTI	POSTI	POSTI	POSTI	TRATTAMENTI	PRESTAZIONI	POSTI
15		20	3	5	8000		70

B. la R.S.D. «Istituto Ospedaliero di Sospiro» accreditata con d.g.r. n. VIII/3924 del 27 dicembre 2006 per n. 350 posti letto contrattualizzati;

Dato atto che il Legale Rappresentante della «Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro» di Sospiro, in data 16 marzo 2010, ha presentato richiesta di rimodulazione dei 70 posti della Riabilitazione - Area Mantenimento, nel seguente modo:

- n. 2 p.l. permangono come Riabilitazione - Area Mantenimento
- n. 10 posti da Riabilitazione - Area Mantenimento vengono così riconvertiti:
  - 15 posti di Ciclo Diurno Continuo, come ampliamento dei 5 già accreditati, che risultano pertanto complessivamente 20,
  - 4.000 prestazioni ambulatoriali, in ampliamento alle 8.000 già accreditate, che ammontano pertanto complessivamente a 12.000;

- n. 58 p.l. di una ulteriore R.S.D.;

Rilevato che la nuova R.S.D., con capacità ricettiva di 58 posti letto, derivante dalla riconversione di 58 posti della Riabilitazione - Area Mantenimento, risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- verifica dei requisiti effettuata dall'ASL di Cremona in data 22 aprile 2011;
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente A.S.L. di Cremona con provvedimento del 9 giugno 2011, n. 299, per n. 58 posti letto,

Ritenuto accogliere l'istanza di trasformazione in R.S.D. e di rimodulazione di posti di riabilitazione extraospedaliera e, pertanto, della Struttura di riabilitazione «Istituto Ospedaliero di Sospiro», essendo compatibili con quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 937/10, trattandosi di istanza di riconversione presentata nel 2010, ai sensi dell'Allegato 16 alla d.g.r. 10804/2009;

Preso atto che, a seguito dell'accoglimento della suddetta istanza, la situazione delle unità di offerta gestite dalla «Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro» sarà la seguente:

Riabilitazione:

AREA SPECIALISTICA		AREA GENERALE E GERIATRICA					MANTENIMENTO
RICOVERO OSPEDALIERO	DAY HOSPITAL	RICOVERO OSPEDALIERO	DAY HOSPITAL	DIURNO CONTINUO	AMBULATORIALE	DOMICILIARE	STABILIZZAZIONE MANTENIMENTO
POSTI	POSTI	POSTI	POSTI	POSTI	TRATTAMENTI	PRESTAZIONI	POSTI
15		20	3	20	12000		2

Rsd (A)

n. 350 posti,

Rsd (B)

n. 58 posti derivanti dalla trasformazione di posti di riabilitazione;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione dei contratti tra l'ente gestore della R.S.D. e l'A.S.L. di ubicazione, che verranno sottoscritti successivamente alla presente deliberazione e trasmessi in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che detta riconversione è isorisorse e non andrà pertanto a determinare costi aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale;

Stabilito che l'A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima A.S.L. provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Cremona;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'accreditamento, a seguito di riconversione di posti della Struttura di Riabilitazione extra ospedaliera «Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro» sita in Sospiro (CR), p.zza Libertà, 2, sulla base delle verifiche compiute dall'A.S.L. di Cremona, in parte trasformandoli in una nuova R.S.D. di 58 p.l. (R.S.D. B), accreditata con il presente atto, in parte rimodulandoli nell'ambito della riabilitazione, dando atto che la situazione risultante è la seguente:

Riabilitazione:

AREA SPECIALISTICA		AREA GENERALE E GERIATRICA					MANTENIMENTO
RICOVERO OSPEDALIERO	DAY HOSPITAL	RICOVERO OSPEDALIERO	DAY HOSPITAL	DIURNO CONTINUO	AMBULATORIALE	DOMICILIARE	STABILIZZAZIONE MANTENIMENTO
POSTI	POSTI	POSTI	POSTI	POSTI	TRATTAMENTI	PRESTAZIONI	POSTI
15		20	3	20	12000		2

Rsd (B)

n. 58 posti letto;

2. di stabilire che la suddetta riconversione è isorisorse e non andrà pertanto a determinare costi aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale;

3. di stabilire che la A.S.L. di ubicazione dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia dei contratti, stipulati sulla base dello schema tipo vigente;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la trasmissione del presente atto all'Ente gestore interessato, nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2856**  
**Accreditamento del centro diurno per disabili (C.D.D.)**  
**"Villaggio Europa" sito in Dizzasco Intelvi (CO), via Roma snc,**  
**gestito dall'associazione "Il Focolare di Santa Maria di Loreto"**  
**di Lanzo Intelvi**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accredimento»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- la d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni integrati per Anziani (C.D.I), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio Sanitarie per disabili (C.S.S.) e negli Hospice»;
- la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- il d.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 13333 del 20 dicembre 2010 «Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi 2011 - gestioni ASSI e sociale»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accredimento non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che in data 24 novembre 2008, il Legale Rappresentante della «Associazione Il Focolare di Santa Maria di Loreto», Ente Gestore del Centro Diurno per Persone Disabili «Villaggio Europa» con sede in Dizzasco Intelvi (CO) Via Roma snc, ha presentato una richiesta di accreditamento della struttura, integrata con istanza del 27 luglio 2011, per n. 12 posti e che l'unità di offerta è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accredimento:

- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) del 24 novembre 2008, verificata positivamente dalla ASL di Como;
- parere favorevole all'accredimento per n. 12 posti, espresso con provvedimento del 31 gennaio 2011 n. 10, integrato

con provvedimento del 14 novembre 2011 n. 78 della medesima ASL;

- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l'ASL competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché all'ASL di Como;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

## DELIBERA

1. di accreditare per n. 12 posti, il Centro Diurno per Disabili «Villaggio Europa» con sede a Dizzasco Intelvi (CO) via Roma snc, gestito dall'Associazione «Il Focolare di Santa Maria di Loreto» di Lanzo Intelvi (CO), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Como;

2. di dare atto che il presente accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

3. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL territorialmente competente provveda all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato ed all'ASL di Como.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2857**

**Accreditamento della comunità socio sanitaria per persone con disabilità denominata "San Pio" sita in Dizzasco Intelvi (CO) - via Roma snc, gestita dall'associazione "Il focolare di Santa Maria di Loreto" di Lanzo Intelvi**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014»;

## Richiamate le dd.g.r.

- 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accREDITAMENTO»
- 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (R.S.D.), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) e negli hospici»;
- 1 dicembre 2010, n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011»
- Il d.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 13333 del 20 dicembre 2010 «Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi 2011 - gestioni ASSI e sociale»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accREDITAMENTO, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accREDITATE solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che in data 24 novembre 2008, il Legale Rappresentante della Associazione «Il Focolare di Santa Maria di Loreto», Ente Gestore della Comunità Socio Sanitaria per Persone Disabili «San Pio» (in data 4 marzo 2010 il suddetto gestore ha comunicato la variazione della denominazione dell'unità di offerta da «Angeli Custodi» in «San Pio»), con sede in Dizzasco Intelvi (CO) Via Roma snc, ha presentato una richiesta di accREDITAMENTO della struttura, integrata con istanza del 27 luglio 2011, per n. 8 posti e che l'unità di offerta è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- comunicazione di inizio attività del 24 novembre 2008, verificata positivamente dalla ASL di Como;

- parere favorevole all'accREDITAMENTO per n. 8 posti, espresso con provvedimento del 14 marzo 2011 n. 29, integrato con provvedimento del 14 novembre 2011 n. 79 della medesima ASL;
- requisiti di accREDITAMENTO, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per l'unità di offerta in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Como;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di accREDITARE per n. 8 posti, la Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «San Pio» sita in Dizzasco Intelvi (CO), Via Roma snc, gestita dall'Associazione «Il Focolare di Santa Maria di Loreto» di Lanzo Intelvi (CO), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Como;

2. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

3. di dare atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Como.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2859**  
**Ampliamento dell'accreditamento del centro diurno per disabili (C.D.D.) "Sim-patia" sito in Valmorea (CO) via Parini n. 180, gestito dalla cooperativa sociale a responsabilità limitata "Sim-patia", con sede legale a Valmorea (CO)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- la d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio Sanitarie per disabili (C.S.S.) e negli Hospice»;
- la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- il d.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 13333 del 20 dicembre 2010 «Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi 2011 - gestioni ASSI e sociale»;

Rilevato che il Centro Diurno per Disabili «Sim-patia» con sede in Valmorea (CO), Via Parini n. 180, è già accreditato con d.g.r. 6852 del 19 marzo 2008 per n. 12 posti;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che in data 8 febbraio 2011 Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a responsabilità limitata «Sim-patia», con sede legale in Valmorea (CO), in qualità di Ente Gestore del Centro Diurno per Disabili «Sim-patia» con sede in Valmorea (CO), Via Parini n. 180, ha richiesto l'ampliamento dell'accredi-

tamento per n. 6 posti, per un numero complessivo di posti pari a 18;

Rilevato che il CDD per il quale si chiede l'ampliamento dell'accreditamento, risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) del 21 dicembre 2010 verificata positivamente dalla ASL di Como;
- parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento per n. 6 posti, quindi per complessivi 18 posti, espresso con provvedimento del 21 marzo 11, n. 31 della medesima ASL, rettificato con provvedimento n. 77 del 14 novembre 2011;
- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL di Como;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l'ASL competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Varese;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ampliare l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Sim-patia» con sede a Valmorea (CO), Via Parini n. 180, gestito dalla Cooperativa Sociale a responsabilità limitata «Sim-patia», con sede legale a Valmorea (CO), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Como, per n. 6 posti, dando atto che l'accreditamento complessivo è di 18 posti;

2. di dare atto che il presente accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

3. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL territorialmente competente provveda all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato ed all'ASL di Como.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2861**

**Ampliamento dell'accreditamento della comunità socio sanitaria per persone con disabilità denominata "Comunità alloggio per disabili adulti" sita in Fagnano Olona (VA) - via San Giovanni, 66, gestita da "Solidarietà e servizi cooperativa sociale" di Busto Arsizio (VA)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014»;

Richiamate le dd.g.r.

- 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accreditamento»
- 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (R.S.D.), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) e negli hospice»;
- 1 dicembre 2010, n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011»
- Il d.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 13333 del 20 dicembre 2010 «Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi 2011 - gestioni ASSI e sociale»;

Rilevato che la Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Comunità alloggio per disabili adulti» ubicata a Fagnano Olona (VA), Via San Giovanni, 66 è già accreditata con d.g.r. 20580 del 11 febbraio 2005 per n. 9 posti;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accreditamento, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamato in particolare l'allegato 13 della d.g.r. n. IX/937 del 1 dicembre 2010, nella parte in cui dispone: «Le unità di offerta accreditabili ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale n. VIII/10804, n. VIII/11080 e n. VIII/11262, nei limiti fissati dagli stessi provvedimenti regionali, con istanze di accreditamento presentate entro il 31 dicembre 2010, ed in possesso di tutti i requisiti previsti, saranno messe a contratto»;

Dato atto che in data 18 giugno 2010, il Legale Rappresentante di «Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale», con sede legale a Busto Arsizio (VA) Via Isonzo, 2, ente gestore della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Comunità alloggio per disabili adulti», ubicata a Fagnano Olona (VA), Via San Giovanni, 66, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento della stessa per n. 1 posto, per un numero complessivo di posti pari a 10;

Rilevato che la C.S.S., per la quale si chiede l'ampliamento dell'accreditamento, risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- Il Legale Rappresentante di «Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale», in data 14 luglio 2008, ha presentato comunicazione preventiva per la variazione della capacità ricettiva da n. 9 a n. 10 posti, al Comune di Fagnano Olona, che ha accertato il pieno possesso dei requisiti di autorizzazione al funzionamento;
- l'ASL di Varese ha espresso parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento per n. 1 posto, con deliberazione n. 840 del 9 dicembre 2010, integrata con deliberazione n. 153 del 10 marzo 2011, quindi per complessivi 10 posti;
- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della medesima ASL;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento per l'unità di offerta in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che tale richiesta rientra nella specifica disposizione contenuta nella d.g.r. 937/2010 sopra richiamata e che pertanto la ASL di Varese e l'ente gestore della C.S.S. in oggetto sottoscriveranno il contratto, sulla base dello schema tipo vigente, che dovrà poi essere trasmesso dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Varese;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di ampliare l'accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Comunità Alloggio per disabili adulti» sita in Fagnano Olona (VA), Via San Giovanni, 66, gestita da «Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale», con sede legale a Busto Arsizio (VA), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto e per le motivazioni espresse in premessa, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Varese, per n. 1 posto, per un numero complessivo di 10 posti;

2. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di dare atto che la ASL di Varese e l'Ente Gestore della C.S.S. in oggetto sottoscriveranno il contratto, sulla base dello schema tipo vigente, che dovrà poi essere trasmesso dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Varese.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 29 dicembre 2011 - n. IX/2862****Accreditamento della comunità socio sanitaria per persone con disabilità denominata "Casa di Gabri" sita in Rodero (CO), via T. Buzzi, 21 gestita dalla "Agora'97 società cooperativa sociale ONLUS" di Albiolo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014»;

Richiamate le dd.g.r.

- 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della nuova unità di offerta "Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità" (CSS): requisiti per l'accREDITAMENTO»;
- 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (R.S.D.), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) e negli hospice»;
- 1 dicembre 2010, n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- Il d.d.g. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 13333 del 20 dicembre 2010 «Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi 2011 - gestioni ASSI e sociale»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accREDITAMENTO, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accREDITATE solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che in data 13 ottobre 2011, il Legale Rappresentante della «AGORA'97 Società Cooperativa Sociale ONLUS», Ente Gestore della Comunità Socio Sanitaria per Persone Disabili «Casa di Gabri», con sede in Rodero (CO) Via T. Buzzi, 21, ha presentato una richiesta di accREDITAMENTO della struttura, per n. 5 posti e che l'unità di offerta è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

- comunicazione di inizio attività del 27 febbraio 2009 verificata positivamente dalla ASL di Como;
- parere favorevole all'accREDITAMENTO per n. 5 posti, espresso con provvedimento del 24 novembre 2011 n. 81 della medesima ASL;

- requisiti di accREDITAMENTO, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per l'unità di offerta in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di accREDITARE per n. 5 posti, la Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Casa di Gabri» sita in Rodero (CO), Via T. Buzzi, 21, gestita dalla «Agora'97 Società Cooperativa Sociale ONLUS» di Albiolo (CO), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL di Como;

2. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

3. di dare atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Como.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 11 gennaio 2012 - n. IX/2904**  
**Approvazione criteri generali per l'Open Data**
**LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che le legislazioni comunitaria e nazionale valorizzano il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza dell'attività amministrativa, diffusione della conoscenza nonché come elemento da impiegare per lo sviluppo economico e sociale del territorio;

Premesso che con il termine «Open Data» s'intende la pubblicazione sul Web dei dati delle pubbliche amministrazioni affinché siano liberamente accessibili a tutti, in formato aperto, senza restrizioni legali o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione;

Ritenuto che l'Open Data dei dati pubblici risponde a molteplici finalità:

- rendere l'amministrazione trasparente, attraverso la diffusione delle informazioni relative al suo funzionamento;
- migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- dare impulso all'economia dell'immateriale, in considerazione del grandissimo valore delle informazioni formate e detenute da istituzioni e amministrazioni;

Vista la Strategia europea 2020, l'Agenda Digitale europea, la Strategia in materia di Open Data, i Piani E-Gov 2012 ed i 2012 adottati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione;

Considerato che, in Regione Lombardia, il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività: ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della IX legislatura e il documento strategico annuale 2012 (DSA);

Vista la d.g.r. n. 2585 del 30 novembre 2011 che approva l'«Agenda Digitale Lombardia 2012-2015» (ADL) che ha per scopo «ottenere vantaggi socio-economici sostenibili sulla base di nuove modalità di interazione e collaborazione tra cittadini, imprese e PA che definiscono e attuano insieme azioni concrete utilizzando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia»;

Visto l'allegato D «Linee strategiche per il Programma Operativo del Sistema Informativo Regionale - anno 2012» della d.g.r. n. 2707 del 22 dicembre 2011 «IV Provvedimento organizzativo 2011» che prevede, tra gli indirizzi rilevanti per il Programma Operativo 2012, la valorizzazione del patrimonio informativo anche nella logica open data;

Dato atto che l'Agenda Digitale Lombarda indica le seguenti sei aree di intervento prioritario:

1. Divario digitale (Digital divide)
2. Infrastrutture abilitanti e servizi digitali
3. Interoperabilità e standard
4. Patrimonio informativo pubblico
5. Cittadinanza digitale
6. Ricerca e innovazione nell'ICT

e che nell'ambito della quarta area di intervento la stessa ADL dichiara di voler adottare «linee guida per l'utilizzo delle informazioni pubbliche da condividere e da far adottare da tutta la filiera pubblica lombarda, avviando un progressivo e complessivo censimento dei dataset pubblici, a partire da quelli regionali, definendo una semantica ed un modello di licensing condivisi. Le linee guida dovranno essere oggetto di attività di diffusione e promozione e l'intero processo dovrà prevedere la partecipazione della società civile»;

Ritenuto opportuno, prima della definizione di linee guida da proporre a tutta la filiera pubblica lombarda, adottare criteri generali per l'open data ai quali si dovranno conformare tutte le iniziative regionali in tema di open data;

Preso atto che sul sistema di portali della Regione e del SIREG sono già pubblicati numerosi dati ma in formato non aperto e in modo parcellizzato;

Ritenuto di attivare una prima iniziativa in tema di open data a partire dai dati già pubblicati;

Ritenuto pertanto di realizzare il sito Web denominato «dati.lombardia.it» che sarà alimentato, in una prima fase, con i dati presenti sul sistema dei portali di Regione Lombardia;

Ritenuto di pubblicare sul sito «dati.lombardia.it» tutti i dati aggregati e anonimi di cui sia titolare Regione Lombardia, secon-

do un piano - che stabilirà i formati e le modalità di pubblicazione e di accesso ai dati - che sarà definito, di concerto con la UO Sistemi Informativi e ICT e con le Direzioni generali interessate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto e fatte salve le eccezioni derivanti da disposizioni di legge statale e regionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» che prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;

Visto l'art. 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» che prevede che «le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e diffusione degli stessi» e «la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti»;

Vista la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, recepita con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Visto l'art. , comma 1, lett. e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, che recepisce la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, che definisce riutilizzo come «l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti»;

Visti il «Vademecum per l'Open Data» pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e la Deliberazione CIVIT n. 105/2010 («Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità»);

Preso atto che sono state effettuate le opportune valutazioni in merito alle differenti opzioni di licenza esistenti e a quelle più comunemente in uso da parte delle Pubbliche Amministrazioni e si è valutato di adottare - salvo eccezioni - una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte;

Visto l'allegato 1 «Criteri generali per l'open data» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la copertura finanziaria dell'operazione è garantita dal Programma Operativo SIR 2011 (Incarico D1 11169 impegno n. 6484/2011) e che dunque la presente delibera non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale 2012;

A voti UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato 1 «Criteri generali per l'open data» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di realizzare il sito Web denominato «dati.lombardia.it» per la pubblicazione dei dati regionali in logica open data;

3. di rendere in una prima fase riutilizzabili i dati già pubblicati sul sistema dei portali di Regione e del SIREG, in formato aperto, attraverso il sito dati.lombardia.it;

4. di pubblicare sul sito dati.lombardia.it tutti i dati aggregati e anonimi di cui sia titolare Regione Lombardia, secondo un piano che sarà definito entro sei mesi dalla data del presente atto e fatte salve le eccezioni derivanti da disposizioni di legge statale e regionale;

5. di rilasciare - salvo eccezioni - i dati pubblicati sul sito dati.lombardia.it con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione di coordinare tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione, considerato che la copertura finanziaria delle attività previste è stata già garantita

## Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

a valere sul bilancio 2011 contestualmente al Programma Operativo SIR 2011;

7. di avvalersi del supporto tecnico di Lombardia Informatica per la realizzazione del sito [dati.lombardia.it](http://dati.lombardia.it);

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

## CRITERI GENERALI PER L'OPEN DATA

### Premessa

Le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione aprono nuove opportunità agli enti pubblici, dal punto di vista dello svecchiamento dei processi decisionali e degli schemi burocratici. La digitalizzazione, inoltre, permette alle istituzioni di adottare un nuovo modello amministrativo, basato su "apertura" e "trasparenza" nei confronti dei cittadini: l'Open Government.

Il dibattito sul rinnovamento delle amministrazioni in ottica "open", dal punto di vista culturale, tecnico e giuridico, ha posto l'accento su un nuovo approccio alla gestione dei dati e delle informazioni in ambito pubblico, anche in questo caso reso possibile dalle tecnologie telematiche.

I dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni rappresentano un enorme patrimonio e stanno acquisendo un'importanza sempre crescente; infatti, grazie all'uso delle tecnologie info-telematiche, è possibile sia utilizzarli per rendere l'Amministrazione più trasparente ed erogare servizi ancor più efficienti sia ri-utilizzarli in ambiti differenti da quelli per i quali sono stati raccolti.

In passato, questi dati rimanevano relegati nell'ambito dei procedimenti amministrativi per i quali erano stati formati; in tempi più recenti, invece, si è affermata a livello comunitario la tendenza a rendere queste informazioni conoscibili anche ad altri soggetti.

E' il fenomeno conosciuto come "Open Data", la prassi amministrativa nell'ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese liberamente accessibili a tutti sul Web, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

Non v'è dubbio che tra i dati pubblici più rilevanti vi siano quelli di titolarità delle Amministrazioni regionali. In particolare, l'informazione detenuta dal settore pubblico lombardo rappresenta un patrimonio immenso in ogni settore - dalla cartografia, alla normativa, alla statistica - fatto di informazioni, dati e contenuti.

Per questi motivi l'ambito del Patrimonio informativo pubblico è uno delle aree prioritarie di intervento dell'Agenda Digitale Lombarda.

### Contesto e obiettivi

Regione Lombardia, con DGR n. 2585 del 30 novembre 2011, ha approvato l'"Agenda Digitale Lombarda 2012-2015" (ADL) con lo scopo di "ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili sulla base di nuove modalità di interazione e collaborazione tra cittadini, imprese e PA che definiscono e attuano insieme azioni concrete utilizzando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia".

In particolare, l'ADL indica le seguenti sei aree di intervento prioritario:

1. Divario digitale (Digital divide)
2. Infrastrutture abilitanti e servizi digitali
3. Interoperabilità e standard
4. Patrimonio informativo pubblico
5. Cittadinanza digitale
6. Ricerca e innovazione nell'ICT

Il presente documento viene adottato nell'ambito della quarta area di intervento, in quanto la stessa ADL dichiara la necessità di "linee guida per l'utilizzo delle informazioni pubbliche da condividere e da far adottare da tutta la filiera pubblica lombarda, avviando un progressivo e complessivo censimento dei dataset pubblici, a partire da quelli regionali, definendo una semantica ed un modello di licensing condivisi. Le linee guida dovranno essere oggetto di attività di diffusione e promozione e l'intero processo dovrà prevedere la partecipazione della società civile".

Per arrivare a definire linee guida da proporre a tutta la filiera pubblica lombarda, è necessario che Regione Lombardia si doti per prima di criteri generali per l'open data ai quali si devono conformare tutte le iniziative regionali in tema di open data.

### Dati pubblicabili e riutilizzabili

Regione Lombardia promuove il riutilizzo di tutte le categorie di dati aggregati e anonimi e di tutti quei dati la cui diffusione non comporti alcuna violazione di norme di leggi vigenti (in particolare la normativa in materia di diritto d'autore, privativa industriale, segreto statistico e commerciale, riservatezza dei dati personali) e/o di interessi pubblici prevalenti.

In particolare, non potranno essere pubblicate e rese riutilizzabili le seguenti informazioni:

- i dati nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 (ossia CESIS; SISMI; SISDE; reparti/uffici addetti alla informazione e alla sicurezza presso le forze armate o i corpi armati dello Stato);
- i dati relativi alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;
- i dati esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- i dati su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

### Formati per il riutilizzo

Si può parlare di Open Data quando i dati pubblicati possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione - al massimo - della richiesta di attribuzione dell'autore e della redistribuzione allo stesso modo.

Di conseguenza, per garantire i principi sopra elencati è necessario che i dati regionali siano:

- a) Completi:** dovranno essere accessibili tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a valide restrizioni di riservatezza e sicurezza;
- b) Primari:** i dati saranno raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate;
- c) Tempestivi:** i dati sono resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

- d) **Accessibili:** i dati saranno disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi;
- e) **Leggibili dai computer:** i dati saranno strutturati per consentire di essere processati in modo automatico;
- f) **Non discriminatori:** i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione;
- g) **Non proprietari:** i dati saranno disponibili in un formato aperto sul quale nessuna entità ha esclusivo controllo;
- h) **Liberi:** l'uso e il riuso dei dati non dovrà essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

#### Quadro normativo

La pianificazione e l'attuazione della strategia regionale di Open Data, oltre alla conformità agli standard tecnici, avviene nel rispetto della normativa nazionale vigente.

#### - Trasparenza e riutilizzo

In primo luogo viene in rilievo la normativa in materia di trasparenza dell'attività amministrativa; come noto, la trasparenza, all'indomani del D.Lgs. n. 150/2009, è intesa come "accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione" (articolo 11, comma 1). Si tratta di una nozione diversa - e ben più ampia - rispetto a quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina le specifiche fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come rilevato nella Deliberazione Civit n. 105/2010, "l'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della «libertà di informazione» dell'open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

In secondo luogo, nella "società della conoscenza" i dati pubblici diventano materia prima per l'elaborazione di ricerche, prodotti e servizi e anche il legislatore, con numerose disposizioni, ha deciso di valorizzare e rendere fruibile l'informazione prodotta dal settore pubblico.

A livello comunitario, al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 (recepita dall'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico") che ha attribuito a ciascuna Amministrazione la possibilità di autorizzare il riutilizzo delle informazioni che vengono raccolte, prodotte, e diffuse nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Successivamente, con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) è stato introdotto l'importante principio di "disponibilità dei dati pubblici" (enunciato all'art. 2, comma 1, e declinato dall'art. 50, comma 1, dello stesso Codice) che consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, "di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge" (art.1, lett. o).

In tale ottica, con la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), il Legislatore ha inteso recepire espressamente la dottrina dell'Open Data, sollecitando le Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo; nella sua attuale formulazione, infatti, l'art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. n. 82/2005, prevede espressamente che "le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto", utilizzando formati aperti che ne consentano il riutilizzo.

#### - Privacy

Rendere disponibili i dati pubblici non implica un'automatica condivisione di tutte le informazioni o accesso indiscriminato alle stesse. Oltre alle eccezioni innanzi enunciate, i limiti alla conoscibilità dei dati rimangono quelli previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche con riferimento alla riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono (che andrà garantita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Sotto questo profilo, appare importante sottolineare come fare Open Data non implichi che l'Ente debba rendere pubblici tutti i dati formati nell'esercizio delle proprie attività istituzionali!

Il rispetto della riservatezza degli individui e delle imprese è infatti una condizione per assicurare l'approvazione da parte dei cittadini per le operazioni di apertura dei dati pubblici, oltre che presupposto per conservare la fiducia degli individui nei confronti delle istituzioni.

In materia di privacy, numerosi ed importanti principi che possono guidare le Amministrazioni nella definizione delle soluzioni e delle modalità con cui procedere alla pubblicazione sono contenuti in una Deliberazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con le quali sono state adottate le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul Web" (Deliberazione n. 88/2011).

La Deliberazione n. 88/2011 ha lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi di pubblicazione dei propri dati sul Web; come noto, questo documento indica tutti gli accorgimenti idonei ad assicurare che la pubblicazione delle informazioni sia conforme alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali.

Non per tutte le informazioni del settore pubblico si pongono problematiche di riservatezza dei dati. Infatti, la gran parte dei dati

pubblici (basti pensare alle cartografie, oppure alle informazioni relative all'inquinamento) non possono essere classificati come personali, in quanto - cioè - non riconducibili ad un soggetto. In tutti gli altri casi, la privacy può essere efficacemente tutelata pubblicando i dati in forma anonima o comunque adottando tutte le cautele idonee ad evitare che i soggetti cui i dati si riferiscono (siano essi individui, imprese, associazioni e Enti) possano essere identificati.

Tale impostazione è confermata da quanto affermato dal Garante Privacy nel provvedimento n. 88/2011 nel quale è confermato che il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali.

Secondo il Garante, infatti, "non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (ad esempio dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; informazioni relative alla performance dell'amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi)".

#### - Copyright e Licenze

L'applicabilità della normativa in materia di diritto d'autore ai dati generati e gestiti dalle Amministrazioni può rappresentare un limite alla diffusione e al riutilizzo degli stessi sotto un duplice profilo:

- in primo luogo, l'Amministrazione dovrà porre particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende pubblicare, evitando di ledere i diritti d'autore e/o altri diritti di privativa di soggetti terzi;
- in secondo luogo, nella pubblicazione l'Amministrazione dovrà adottare le licenze necessarie ad evitare che l'esistenza del diritto d'autore e dei diritti connessi possa impedire, o comunque limitare, la possibilità utilizzare i dati stessi per scopi diversi da quelli istituzionali.

Alla luce delle disposizioni normative indicate nella Parte Prima del presente documento, è necessario per le Amministrazioni specificare quali sono le licenze con cui vengono pubblicati i dati resi disponibili sul Web. Ai sensi dell'art. 1, D. Lgs. n. 36/2006 per licenza si intende "il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico".

In base alla definizione di Open Data innanzi enunciata, un dato è aperto se tutti sono in grado di usarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo liberamente, con l'unico vincolo di citare la fonte e ridistribuirlo allo stesso modo; di conseguenza, le Amministrazioni devono scegliere ed utilizzare una delle licenze di tipo aperto, optando - preferibilmente - per una di quelle già sviluppate e disponibili; a titolo esemplificativo si ricordano:

- le licenze tipo IODL (Italian Open Data License) - [www.formez.it/iodl](http://www.formez.it/iodl)
- le licenze tipo Creative Commons - [www.creativecommons.it](http://www.creativecommons.it)
- le licenze tipo Open Data Commons - [www.opendatacommons.org](http://www.opendatacommons.org)

Nell'ambito delle iniziative di Open Data, andranno sempre esplicitate le licenze con cui viene pubblicato ciascun dataset. Tra le summenzionate licenze, che dovranno sempre essere rese facilmente disponibili in lingua italiana, vanno preferite quelle che prevedono che l'utente possa liberamente:

- 1) consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni;
- 2) creare un lavoro derivato, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (c.d. "mashup"), includendole in un prodotto o sviluppando un'applicazione informatica che le utilizzi come base dati.

In cambio, all'utente dovrà essere chiesto di indicare la fonte delle informazioni e il nome del soggetto che fornisce il dato, includendo, se possibile, un link alla licenza.

Solo in ipotesi particolari e qualora ricorrano giusti motivi, potranno essere utilizzate licenze che richiedano all'utente di pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati con la stessa licenza o con altra licenza aperta, ritenuta compatibile.

In ogni caso, la licenza scelta dovrà sempre consentire il riutilizzo dei dati pubblicati anche per fini di lucro e commerciali.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.g.r. 11 gennaio 2012 - n. IX/2905**  
**Adeguamento dello statuto della riserva naturale Torbiere del Sebino: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 5 della medesima l.r. 12/2011, che prevede la trasformazione del consorzio di gestione della riserva naturale Torbiere del Sebino in ente di diritto pubblico, con le procedure e per gli effetti di cui all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

Considerato che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi e delle riserve regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta Regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamate:

- la deliberazione del consiglio regionale 19 dicembre 1984, n. 1846, di istituzione della riserva naturale Torbiere del Sebino;
- la deliberazione della giunta regionale 22 novembre 2000, n. 2256, di approvazione dello statuto;

Preso atto che:

- in data 16 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 25 novembre 2011, n. 8, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 30 novembre (prof. F1.2011.0024521 del 2 dicembre 2011);
- con nota del 15 dicembre 2011 (prof. F1.2011.0025070) la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, rilevando l'assenza della maggioranza prescritta dalla legge regionale 12/2011 per l'adeguamento dello statuto, ha richiesto alla riserva una nuova determinazione assembleare;
- con deliberazione 22 dicembre 2011, n. 10, l'assemblea consortile ha nuovamente deliberato l'adeguamento dello statuto;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 24 dicembre 2011 (prof. F1.2012.0000243 del 9 gennaio 2012);

Rilevato che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dalla riserva, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'adeguamento dello statuto della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1 (*omissis*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto della riserva, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, affinché provveda alla convocazione della comunità della riserva, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Nuovo Statuto della Riserva naturale «Torbiere del Sebino»**

TITOLO I  
 GENERALITA'

**Art. 1**  
**Fonti**

Il Consorzio per la gestione della riserva naturale «Torbiere del Sebino», istituito con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 3/26442 del 15 marzo 1983, adegua il proprio Statuto ai sensi della l.r. 4 agosto 2011 n. 12 Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983 n. 86 (piano generale delle aree regionali protette per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007 n. 16 (testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi) trasformandosi in Ente di diritto pubblico.

**Art. 2**  
**Composizione dell'Ente di gestione e durata.**

Fanno parte dell'Ente gestore i Comuni di Corte Franca, Iseo e Provaglio di Iseo la Provincia di Brescia, la Comunità Montana del Sebino di seguito definiti come «enti territorialmente interessati».

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; si scioglie solo per effetto di legge regionale.

L'Ente pubblico è dotato di propria personalità giuridica.

**Art. 3**  
**Sede**

L'Ente ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Provaglio di Iseo.

Possono essere istituite sedi secondarie, purché nel territorio della Riserva.

Le adunanze degli organi dell'Ente possono essere convocate anche presso le sedi degli enti territorialmente interessati

**Art. 4**  
**Scopi**

L'Ente ha lo scopo di gestire la riserva naturale delle Torbiere del Sebino.

In particolare l'Ente assolve alle seguenti funzioni:

- a) adotta la proposta del piano di gestione ed i relativi aggiornamenti, adotta i regolamenti previsti per il funzionamento della Riserva;
- b) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano di

gestione come necessarie al conseguimento delle finalità della Riserva;

- c) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art.3 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86;
- d) promuove lo studio, la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- e) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico ricreative, coerenti con le linee contenute nel piano di gestione;
- f) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
- g) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche e promuove mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse storico, architettonico ed artistico;
- h) esercita la vigilanza e garantisce la tutela del patrimonio ambientale.

Gli scopi sopra indicati possono essere perseguiti anche mediante la collaborazione, con apposita convenzione, con strutture pubbliche e/o private che perseguono analoghe finalità.

#### Art. 5

##### Quote di partecipazione e rappresentanza

La rappresentanza degli enti locali territorialmente interessati di cui all'art. 2 è determinata dalle quote di partecipazione riportate nella seguente tabella:

1	2	3	4	5	6
N.	Enti territorialmente interessati	Quota fissa	Territorio	Popolazione	Totale
1	Iseo	6%	12.19	19.73	37.92
2	Corte Franca	6%	2.26	12.41	20.67
3	Provaglio	6%	10.55	12.86	29.41
4	Provincia di Brescia	6%			6.00
5	Comunità Montana	6%			6.00
		30%	25%	45%	100%

I rappresentanti degli enti territorialmente interessati esprimono un voto pari ai rispettivi totali delle quote risultanti dalla precedente tabella e garantiscono una contribuzione economica annua a carico dei rispettivi bilanci pari alle percentuali definite alla colonna 6).

La contribuzione è riferita alle spese di funzionamento ordinario e straordinario nella misura di € 51645 annui, da aggiornare ogni triennio sulla base dell'indice ISTAT - costo della vita - pubblicato dalla Camera di Commercio di Brescia.

#### TITOLO II ORGANI

#### Art. 6

##### Organi del Ente gestore e durata

Sono Organi del Ente Gestore:

- a) la comunità della riserva
- b) il Consiglio di gestione
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei Conti

Il Presidente, il Consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

#### Art. 7

##### La Comunità della riserva - Composizione

La comunità della riserva è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presi-

dente degli Enti stessi o loro delegati purchè consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nella riserva, alla popolazione e alla contribuzione fissa mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

Partecipano ai lavori della Comunità di ciascuna riserva con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno della riserva.

Ciascuna delle categorie di associazioni sopra citate dovrà nominare un solo rappresentante scelto a maggioranza tra le stesse da comunicare all'Ente gestore della Riserva e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato della Comunità della riserva. Ai componenti della comunità della riserva non sono riconosciuti indennità o rimborsi spese.

#### Art. 8

##### Competenze della Comunità della riserva

Spetta alla Comunità della riserva:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente della riserva
- b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di gestione
- c) l'elezione del revisore dei conti
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- d) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente
- e) l'adozione delle modifiche allo statuto
- f) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti
- g) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di rete naturale 2000
- h) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 22 ter della l.r. 12/2011

#### Art. 9

##### Funzionamento della Comunità della riserva

La Comunità della riserva si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

La Comunità della riserva si riunisce in via straordinaria su invito del Consiglio di gestione o su richiesta scritta e motivata anche di un solo Ente territorialmente interessato.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera o e-mail o telefax contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 5 giorni prima della adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere spedita almeno tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

La Comunità della riserva è presieduta dal Presidente ed è valida con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione degli Enti territorialmente interessati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate al momento della votazione.

Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

#### Art. 10

##### Pubblicazione degli atti

Copia delle deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità della riserva saranno pubblicate on line presso l'albo pretorio del Comune di Provaglio di Iseo, sede dell'Ente gestore.

#### Art. 11

##### Composizione del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di gestione è composto dal Presidente e da due o quattro membri, eletti dalla Comunità della riserva, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati della riserva.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità della riserva.

## Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

Nel Consiglio di gestione il rappresentante della Provincia di Brescia si alternerà con il rappresentante della Comunità Montana del Sebino e durerà in carica fino alla scadenza del mandato.

**Art. 12**  
**Attribuzioni del Consiglio di gestione**

Al Consiglio di gestione compete:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità della riserva

**Art. 13**  
**Adunanze del Consiglio di gestione**

Il Consiglio di gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni non sono pubbliche.

**Art. 14**  
**Presidente**

Il Presidente del Ente gestore viene eletto dalla Comunità della riserva a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed avere acquisito una specifica competenza tecnico amministrativa nelle attività attribuite dall'Ente conseguente a studi compiuti, ad esperienze lavorative maturate, e cariche pubbliche ricoperte.

Non può essere nominato Presidente un componente della Comunità della riserva.

Il Presidente dura in carica Cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, anche non integrali, la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel mandato successivo.

La Comunità della riserva convocata per l'elezione del Presidente e del Consiglio di gestione è presieduta dal componente più anziano di età tra i rappresentanti degli enti territorialmente interessati.

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della riserva
- b) convoca e presiede il consiglio e la comunità della riserva stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori
- c) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità della riserva

**Art. 15**  
**Decadenza dalla carica**

Il Consigliere di gestione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione della Comunità della riserva.

Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazioni di incompatibilità con la stessa.

La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi previste nel presente articolo, è pronunciata con deliberazione della Comunità della riserva assunta a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate e dei componenti e previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni dall'adunanza, al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame dalla Comunità della riserva.

La Comunità della riserva può, su richiesta di almeno quattro/quinti dei componenti e delle quote e con deliberazione assunta con la maggioranza indicata al precedente comma, re-

vocare l'intero Consiglio di gestione o singoli componenti dello stesso.

La Comunità della riserva provvede nella stessa seduta alla nomina del nuovo Consiglio di gestione o alla surroga dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti dalla carica.

La medesima procedura si applica in caso di decadenza, revoca e cessazione della carica di Presidente.

**Art. 16**  
**Revisore dei Conti**

L'organo di revisione contabile è eletto dalla Comunità della riserva.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di gestione e della comunità della riserva.

**TITOLO III**  
**COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO E DIRETTORE****Art. 17**  
**Comitato Tecnico Scientifico**

Per garantire un adeguato supporto specialistico per la attuazione del piano di gestione della Riserva il Consiglio di gestione istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti: un botanico, un ittologo e un ornitologo.

Il Comitato esprime pareri su ogni provvedimento o questione che venga ad esso sottoposta dalla comunità della riserva o dal Consiglio di gestione o dal direttore.

In particolare il Comitato tecnico scientifico:

- a) esprime pareri verbali o scritti su richiesta del Presidente, per ogni questione che possa avere attinenza con le acque, la flora o l'avifauna;
- b) coordina eventuali studi specialistici a carattere scientifico, commissionati dall'ente;
- c) vigila sullo stato di salute della Riserva e sul rispetto delle tappe fissate dal Piano per la sua attuazione;
- d) formula proposte per una migliore fruibilità o per una più incisiva protezione della Riserva;
- e) partecipa, se richiesto, alle riunioni degli organi statutari;
- f) redige, alla fine di ogni anno, un rapporto scritto sull'esito delle proprie osservazioni e sull'evolversi della situazione idrobiologica, floristica-vegetazionale ed ornitologica.

**Art. 18**  
**Direttore**

Il presidente conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore.

Il direttore è scelto tra gli iscritti nell'elenco istituito dalla Regione Lombardia.

L'incarico è conferito con contratto di diritto privato che ne stabilisce anche la durata compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile.

In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore.

Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Il direttore della riserva:

- a) dirige la riserva;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità della riserva in qualità di segretario;
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione della riserva e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- e) esegue le deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità della riserva
- f) propone al Consiglio di gestione ed alla comunità della riserva i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'ente;
- g) propone lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di gestione;

- h) provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al normale ed ordinario funzionamento dell'ente
- i) presiede alle aste, alle gara d'appalto ed alle commissioni di concorso;
- j) firma i mandati e le reversali di incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e di gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile.

#### TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

##### **Art. 19 Personale**

Per l'espletamento delle proprie attività, l'Ente si avvale di personale proprio o comandato o autorizzato dagli Enti territorialmente interessati.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dalla normativa vigente per il personale degli enti locali.

##### **Art. 20 Contabilità**

Si applicano le norme previste per gli enti locali relative alla gestione finanziaria e contabile.

Gli emolumenti del Presidente, del Consiglio di gestione e del revisore sono deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e determinati sulla base di quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale.

##### **Art. 21 Mezzi finanziari**

L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri enti;
- b) contributi annuali degli enti territorialmente interessati, in proporzione alle quote di partecipazione di cui alla tabella dell'art.5;
- c) rendite patrimoniali;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi, proventi diversi.

Le spese di gestione del dell'Ente detratti i contributi regionali e statali sono a carico degli enti territorialmente interessati.

Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5.

Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio preventivo, previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli enti interessati.

#### TITOLO V PARTECIPAZIONE

##### **Art. 22 Servizio di vigilanza ecologica**

E' istituito nell'ambito della Riserva il servizio di vigilanza ecologica disciplinato da apposito regolamento.

Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza nell'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio della Riserva.

Il Direttore, o personale da lui delegato, è responsabile del servizio di vigilanza ecologica.

Le modalità organizzative sono determinate da apposito regolamento anche mediante forme di convenzionamento tra gli enti territorialmente interessati.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 23 Devoluzione del patrimonio**

Tutti gli atti sottoscritti dal Consorzio passano di diritto al nuovo Ente.

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio passerà in proprietà al Comune in cui ricade il bene stesso.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.g. 29 dicembre 2011 - n. 12896****Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art.7, c. 6, della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 - Anno scolastico e formativo 2012/2013**

IL DIRETTORE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*»;

Richiamato in particolare l'art. 7 della suddetta l.r. n. 19/07 che attribuisce alla Regione, in un'ottica di sussidiarietà e partenariato con gli enti istituzionali, la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione;

Atteso che ai sensi del citato art. 7 della l.r. 19/2007, la programmazione regionale dei servizi educativi integrati di istruzione e formazione è realizzata attraverso:

- la definizione da parte del Consiglio regionale di indirizzi pluriennali;
- la definizione dei piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- l'approvazione con decreto del direttore generale competente di un Piano regionale che individua i servizi ed i percorsi essenziali che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione;

Dato atto che con d.c.r. n. VIII/528 del 19 febbraio 2008 sono stati approvati gli indirizzi pluriennali ed i criteri di programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

Richiamati altresì:

- la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante «*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*», ed in particolare gli articoli 1,2,3, e 7;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 «*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53*»;
- l'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- l'art. 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133 ed in particolare il comma 4;
- il decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 «*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

Dato atto che il citato art. 64 della legge n. 133/08 ha previsto la razionalizzazione dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti che, per quanto riguarda in particolare il secondo ciclo, investe contestualmente i percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Evidenziato che con i dd.pp.rr. n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sono stati approvati i regolamenti relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

Atteso altresì che in data 16 dicembre 2010 è stata approvata in sede di Conferenza Unificata l'intesa concernente le linee guida per gli organici e i raccordi tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale ai sensi del citato art. 13 della l. n. 40/2007;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 12564 del 2 dicembre 2010, che ha approvato il Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale a partire dall'anno formativo 2011/2012;

Dato atto che i sopra citati dd.pp.rr. del 15 marzo 2010, n. 87 e 88, concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici, prevedono la possibilità di utilizzare una quota dei curricoli quali spazi di flessibilità per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo;

Tenuto conto che compete al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la definizione degli ambiti, dei criteri e della modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni al fine di consentire alle Regioni la definizione di una programmazione dell'offerta formativa

quanto più rispondente ai bisogni del territorio e delle realtà produttive;

Dato atto che alla data odierna il competente Ministero non ha ancora provveduto alla definizione dei sopra citati ambiti, criteri e modalità e che sarà pertanto necessario, a seguito dell'approvazione di tale provvedimento, integrare il presente atto relativamente all'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in opzioni degli istituti professionali e degli istituti tecnici;

Rilevata l'esigenza di provvedere alla programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di secondo ciclo nel territorio lombardo, attraverso la ridefinizione della rete territoriale di erogazione dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, sulla base degli ordinamenti derivanti dai regolamenti sopra citati, nonché dal repertorio dei titoli e delle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Richiamate le deliberazioni delle Giunte provinciali che hanno approvato i piani dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013, in raccordo con i rispettivi Uffici Scolastici Provinciali, agli atti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Tenuto conto che l'istruttoria effettuata dalla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro ha recepito le determinazioni programmatiche assunte da ciascuna Amministrazione provinciale e i conseguenti dati inseriti nell'Anagrafe Regionale degli Studenti, provvedendo alle necessarie verifiche e revisioni di concerto con i competenti uffici provinciali;

Dato atto che il Piano da approvarsi attraverso il presente provvedimento contiene altresì l'offerta formativa specifica riservata agli allievi disabili certificati (Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità), proseguendo così la sperimentazione avviata negli anni scorsi e sulla base degli ordinamenti derivanti dai regolamenti sopra citati nonché dal repertorio dei titoli e delle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Valutato conseguentemente di approvare il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione per le istituzioni scolastiche statali e per le istituzioni formative accreditate, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. 19/07, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;(omissis)

Dato atto che nel presente Piano non sono presenti l'offerta autofinanziata delle istituzioni formative accreditate, nonché l'offerta delle istituzioni scolastiche non statali;

Precisato che la potestà programmatica della rete dell'offerta formativa di competenza regionale si attua nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, ovvero deve essere compatibile con la consistenza della dotazione organica assegnata da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il «Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – offerta formativa» per l'anno scolastico e formativo 2012/2013, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. 19/07, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;(omissis)

2. di rimandare a successivo atto l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti professionali e degli istituti tecnici in opzioni, successivamente all'approvazione del provvedimento ministeriale in materia;

3. di trasmettere il presente atto:

- all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per la presa d'atto e la verifica di coerenza con la dotazione organica assegnata da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- alle Amministrazioni Provinciali;

4. di pubblicare il presente atto sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo [www.formalavoro.regione.lombardia.it](http://www.formalavoro.regione.lombardia.it) nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Maria Pia Redaelli

## D.G. Agricoltura

**D.d.g. 12 gennaio 2012 - n. 93**

**Determinazioni in ordine al divieto di spandimento ai fini agronomici, previsto dal decreto d.g. agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011 "Individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006"**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il dm 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed, in particolare, l'articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione);
- la d.g.r. 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione»;
- la d.g.r. 21 novembre 2007 n. VIII/5868 e i relativi allegati avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007» ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile;
- il ddg 9957 del 27 ottobre 2011 di individuazione del periodo utile di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al dm 7 aprile 2006, con il quale sono stati stabiliti i periodi invernali di divieto di spandimento all'interno delle zone vulnerabili e non vulnerabili del territorio regionale, che decorrono:

a) dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012 compreso, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;

b) dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici (diversi dalle casistiche previste al punto 1) di letame e materiale assimilato, di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue, utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;

c) dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012, il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

Considerato che le condizioni meteorologiche antecedenti la fase di inizio del divieto di spandimento sono state caratterizzate da tempo complessivamente favorevole all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e pertanto la situazione attuale è da ritenersi in linea con la norma sui nitrati, quindi si possono rilevare solamente alcune eccezioni motivate esclusivamente da specifici problemi avvenuti in fase di gestione degli effluenti;

Dato atto che:

- sono pervenute, sia dalle Organizzazioni Professionali Agricole (OOPP) sia da singole aziende agricole, segnalazioni puntuali riguardanti alcune aziende agricole che hanno manifestato difficoltà gestionali a rispettare l'attuale divieto di spandimento, a causa di problematiche che non hanno pienamente consentito lo spandimento nel periodo precedente l'entrata in vigore del divieto, e che pertanto

paventano l'esigenza di una breve sospensione del medesimo onde potere procedere all'utilizzo agronomico degli effluenti;

- le esigenze manifestate dalle aziende in questione sono legate a situazioni eccezionali che possono essere risolte adottando le soluzioni più adeguate con una tempistica, però, che non consente di ovviare alle attuali contingenze;
- le attuali previsioni meteorologiche elaborate da ARPA ed ERSAF, così come rappresentate dal bollettino pervenuto in data 12 gennaio 2012 agli atti di questa Direzione Generale, rilevano condizioni meteorologiche adeguate a favorire nel breve periodo (al massimo entro il 20 gennaio 2012) le operazioni di spandimento sopra descritte;
- una breve sospensione del divieto eviterebbe l'insorgenza di problematiche di carattere ambientale e sanitario causate dall'eccessivo riempimento delle vasche di stoccaggio;

Ritenuto di valutare positivamente la segnalazione puntuale di alcune specifiche casistiche, pervenuta dalla OOPP, a condizione che, a seguito di una verifica effettuata dalla competente struttura della Direzione:

- le aziende segnalate non fossero le medesime a favore delle quali si è analogamente provveduto con ddg n. 1210 del 11 febbraio 2011;
- le aziende segnalate non evidenziassero, a seguito dell'ultima comunicazione utile inoltrata ai sensi del dm 7 aprile 2006 e del Piano d'Azione di cui alla d.g.r. 5868/2007, la presenza di non conformità relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento liquidi e/o solidi;

Preso atto inoltre che il dm 7 aprile 2006 all'art. 26 stabilisce al comma 1 i periodi minimi di divieto nella stagione autunno-invernale specificando altresì al comma 2 la possibilità che «In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto»;

Considerato quindi opportuno, a seguito delle verifiche di cui al precedente punto:

- procedere, per le aziende di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del dm 7 aprile 2006, all'art. 26 comma 2, alla sospensione, dal 16 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso, del periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, attualmente fissato dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 così come disposto dal punto 1) del ddg agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;
- consentire a tali aziende, dal 16 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso - fermo restando i divieti e i limiti generali previsti dalla normativa sopracitata e dal Programma d'azione regionale nonché in presenza delle condizioni meteorologiche adeguate - lo spandimento a fini agronomici di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue.
- di prolungare per le medesime aziende al 16 febbraio 2012 il citato termine di divieto previsto dal ddg agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

Visto l'art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di sospendere, per le aziende di cui all'allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del dm 7 aprile 2006, all'art. 26 comma 2, dal 16 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso, il divieto di spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, attualmente fissato dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012, così come disposto dal punto 1) del ddg agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

2. di consentire, alle aziende di cui all'allegato elenco, - fermo restando i divieti e i limiti generali previsti dalla normativa sopracitata e dal Programma d'azione regionale nonché in presenza delle condizioni meteorologiche adeguate - dal 16 gennaio 2012 al 20 gennaio 2012 compreso, lo spandimento a fini agronomici di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti

## Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

di allevamento e acque reflue utilizzati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;

3. di dare atto che quanto disposto dai punti 1 e 2 del presente decreto non si applica nei casi di impedimento già indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;

4. di prolungare per le aziende di cui all'allegato elenco, al 16 febbraio 2012 il termine di divieto così come disposto dal punto 1) dal ddg agricoltura n. 9957 del 27 ottobre 2011;

5. di pubblicare il presente decreto sul BURL.

Il direttore generale all'agricoltura  
Paolo Baccolo

Ragione sociale	Provincia	CUAA
AGRICASCINAZZA SRL SOCIETA' AGRICOLA	LO	06159050969
AGRICOLA SQUADRE	BS	01096800196
AZ.AGR.FRATELLI COZZI PIETRO, MARCO E STEFANO SOCIETA' AGRICOLA	LO	02920910961
AZIENDA AGRICOLA ANTONIO BIANCARDI	LO	BNCNTN49B18F205P
AZIENDA AGRICOLA MOLINO TEREZANO SOCIETA' AGRICOLA	LO	03904070962
AZIENDA AGRICOLA OCCHINI MARELLI S.S.	LO	03318770967
BIANCARDI MATTEO	LO	BNCMTT74D15F205Y
BONIZZI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	LO	00900120155
BOSI ROBERTO	CR	BSORRT77M31D142A
CACCIALANZA FAUSTO	LO	CCCFST74D24C816U
CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA	MN	MTTLCU70T15E897Z
CROCE FRANCO E CAPPELLETTI ANGELA	LO	11157120152
DAN. ALL. DOTT. OSCAR	CR	DNLSCR68E16D150R
DIZIOLI ERCOLE	CR	DZLRCL59H08D150G
DOSSO DUCALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	LO	07400810151
FERRARI E RANCATI S.S.	LO	03777760962
LUCRA 96 SRL	LO	11902730156
MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO ED EZIO	LO	10441560157
MARGUTTI ARTURO	MI	MRGRTR41R20L411K
MIGLIO RENATO	LO	MGLRNT71L27F205S
OLDINI CESARE ED EMANUELE SOCIETA' AGRICOLA	LO	10568680150
PACCHIARINI FRANCESCO E DOMENICO SOCIETA' AGRICOLA	LO	11999810150
PRATONUOVO S.S.	MI	00860470152
SANGALLI MARIO E STEFANO S.S.	MI	00919570150
SANTINI COSTANTINO ED EREDI EZIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CR	00114190192
SOCIETA' AGRICOLA CARUNA E GAROSIO SS	BS	02320530989
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA GRANDE DI BOCCARDI F. E C. S.S.	LO	07231060158
SOCIETA' AGRICOLA CERIOLI PRIMO DI CERIOLI ALEX E C. S.A.S.	MN	02188850206
SOCIETA' AGRICOLA CERRI PIETRO RINALDO E FIGLI S.S	LO	10732370159
SOCIETA' AGRICOLA CHIODA DOT. PIETRO E FIGLI S.S.	LO	05425420964
SOCIETA' AGRICOLA COGROSSI EDOARDO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE	LO	09060610152
SOCIETA' AGRICOLA EREDI DI SANTE CHIODA SOCIETA' SEMPLICE DI P.G. SGARIBOLDI M. E A. CHIODA	LO	11624640154
SOCIETA' AGRICOLA EREDI VITTORIO GABOARDI S.S.	LO	09366510155
SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI GIUSEPPE E C. S.S.	LO	05507920964
SOCIETA' AGRICOLA LUGLI S.S.	MN	00400380200
SOCIETA' AGRICOLA MANDELLA SAS DI RAIMONDI PAOLO SECONDO E C.	LO	01611490069
SOCIETA' AGRICOLA MIGLIORATI MAURIZIO E PIERGIORGIO S.S.	CR	01055520199
SOCIETA' AGRICOLA PARAPINI FRANCO E FIGLI	PV	02848420150
SOCIETA' AGRICOLA TEMA S.S.	LO	07503080967
SOCIETA' SEMPLICE F.LLI BELLONI SOCIETA' AGRICOLA	LO	06559140964
TONINELLI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA	LO	10130940157
VIGO FRATELLI DI VIGO ROBERTO E CARLO SOCIETA' AGRICOLA	LO	00920090156
ZANINI PIERMARIO	MI	ZNNPMR82C27F119W

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

## D.G. Ambiente, energia e reti

**D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12813**

**Proroga dell'autorizzazione alla Nylstar srl in fallimento per il completamento delle operazioni di bonifica dei settori 9 e 10 approvate ed autorizzate con decreti n. 2522 del 13 marzo 2008, n. 2564 del 17 marzo 2010, n. 12563 del 2 dicembre 2010, n. 1636 del 23 febbraio 2011 e n. 8279 del 15 settembre 2011 da realizzarsi presso l'area di proprietà Nylstar srl in fallimento, inclusa nel sito contaminato comparto «ex-Snia» ubicato nei Comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo**

**IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V parte quarta «Bonifica dei siti contaminati»;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, recante le «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 - collegato 2007»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838, «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 con cui sono state trasferite le competenze ai comuni per i siti inquinati di solo interesse comunale;

Vista la d.g.r. n. 4033 del 24 gennaio 2007 con cui sono state indicate le prime modalità di applicazione dell'art. 5 della citata l.r. n. 30/2006;

Ricordato che nel territorio dei comuni di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e di Limbiate e Varedo, in provincia di Monza-Brianza, è ubicato il sito da bonificare di interesse regionale denominato comparto «ex-Snia», che comprende aree di proprietà della società Nylstar srl in fallimento;

Richiamati i propri decreti:

- n. 17465 del 13 ottobre 2004, avente per oggetto «Sito di Interesse Regionale «ex-Snia» ubicato nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano - Approvazione della zona dismessa ubicata a Nord delle aree interne nel sito «ex-Snia», di proprietà della società Nylstar s.p.a. e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471»;
- n. 19399 del 19 dicembre 2005, avente per oggetto: «Sito di interesse regionale ex Snia, ubicato nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano - approvazione del progetto definitivo di bonifica dell'area esterna del comparto «Casananda» e dei «comparti Est e Sud/Est alla vasca antincendio», ed autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471»;
- n. 2522 del 13 marzo 2008, avente per oggetto: «Presa d'atto dello stato di avanzamento degli interventi di bonifica in corso sul sito inquinato di interesse regionale ex Snia, ubicato nei comuni di Paderno Dugnano, Limbiate e Varedo, ed approvazione del progetto definitivo di bonifica dei settori 9 e 10 e contestuale autorizzazione alla società Nylstar srl in fallimento e in esercizio provvisorio, per la realizzazione degli interventi in esso previsti»;
- n. 2564 del 17 marzo 2010 avente per oggetto «Autorizzazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 alla società Fallimento Nylstar srl per la proroga dei termini di scadenza per la realizzazione delle operazioni di bonifica approvate ed autorizzate con i decreti n. 19399 del 19 dicembre 2005 e n. 2522 del 13 marzo 2008»;
- n. 12563 del 2 dicembre 2010 di rinnovo dell'autorizzazione alla società Nylstar srl in Fallimento fino al 31 gennaio 2011 per gli interventi di bonifica nelle porzioni di area di proprietà c.d. «Settore 2», «Settore 9» e «Settore 10»;
- n. 1636 del 23 febbraio 2011 di rinnovo dell'autorizzazione alla società Nylstar srl in Fallimento fino al 31 luglio 2011 per gli interventi di bonifica nelle porzioni di area di proprietà c.d. «Settore 2», «Settore 9» e «Settore 10»;
- n. 8279 del 15 settembre 2011 di rinnovo dell'autorizzazione alla società Nylstar srl in Fallimento fino al 31 dicembre 2011 per gli interventi di bonifica nelle porzioni di area di proprietà c.d. «Settore 9» e «Settore 10»;

Vista la nota, agli atti regionali con protocollo n. 18821 del 9 settembre 2011, con la quale la Società Nylstar srl in fallimento ha trasmesso istanza per l'estensione dell'area di intervento di bonifica alla porzione di area c.d. T3 (zona di trasformatori della ex CTE) e ha comunicato la necessità di procedere alla demolizione dell'edificio denominato «locale bombole», con conseguente prolungamento delle attività di vagliatura;

Considerato che l'istanza è stata valutata positivamente durante l'incontro del 18 ottobre 2011, a cui hanno partecipato Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Provincia e Comuni competenti per territorio, tenutosi per l'esame degli interventi di bonifica in corso nelle aree del comparto «ex-Snia»;

Vista la successiva nota, agli atti regionali con protocollo n. 26067 del 14 dicembre 2011, con la quale la Società Nylstar srl in fallimento ha trasmesso ulteriore istanza di rinnovo dei termini previsti dal progetto di bonifica autorizzato con d.d.u.o. n. 2522/2008 e successivi decreti di proroga/rinnovo per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree «Settore 9» e «Settore 10», in considerazione del prolungarsi dei tempi per la realizzazione delle suddette attività;

Dato atto che l'istanza di cui sopra prevede il completamento dei lavori di bonifica nell'area della società Nylstar srl in fallimento, per i settori «Settore 9» e «Settore 10», entro il 30 settembre 2012;

Ritenuto, per quanto sopra, di prorogare alla società Nylstar srl in fallimento l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree c.d. «Settore 9» e «Settore 10», previsti dal progetto di bonifica autorizzato con d.d.u.o. n. 2522/2008 e successivi proroghe/rinnovi;

Ritenuto di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i dd.d.u.o. 17465/2004, 19399/2005, 2522/2008 e 2564/2010, 12563/2010, 1636/2011 e 8279/2011;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

### DECRETA

1. di prorogare alla società Nylstar srl in fallimento, con sede in via Friuli, 55 nel comune di Cesano Maderno, l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree «Settore 9» e «Settore 10», previsti dal progetto di bonifica autorizzato con d.d.u.o. n. 2522/2008 e successivi proroghe/rinnovi;

2. di dare atto che il completamento dei lavori di bonifica, integrati secondo quanto comunicato con nota prof. n. 18821 del 9 settembre 2011, nei «Settore 9» e «Settore 10», di proprietà della società Nylstar srl in fallimento, dovrà avvenire entro la fine del mese di settembre 2012, con il rispetto di quanto previsto dal progetto di bonifica autorizzato con d.d.u.o. n. 2522/2008 e successivi proroghe/rinnovi;

3. di dare atto che spettano alle Province di Milano e di Monza e Brianza e all'ARPA Lombardia le attività di controllo, di cui all'art. 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

4. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i dd.d.u.o. 17465/2004, 19399/2005, 2522/2008, 2564/2010, 12563/2010, 1636/2011 e 8279/2011;

5. di dare atto che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al soggetto interessato;

6. di dare atto che eventuali proroghe potranno essere concesse sulla base della presentazione di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

7. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, alla Provincia di Monza e Brianza, all'Arpa Lombardia, ai comuni di Varedo, Paderno Dugnano e Limbiate e alla società Nylstar srl in fallimento, rappresentata dai Curatori Fallimentari dott. Rolando Brambilla e dott. Marco Cordaro;

8. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa  
Angelo Elefanti

**D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12818**  
**Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006,**  
**n. 152, della ripermetrazione delle aree oggetto di bonifica**  
**insistenti nel sito che ospiterà l'esposizione Universale 2015,**  
**ubicato nei Comuni di Milano e Rho (MI)**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
TUTELA AMBIENTALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;

Visto il decreto regionale del dirigente dell'Unità Organizzativa Tutela ambientale 26 maggio 2011, n. 4811 di approvazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione delle aree che ospiteranno l'Esposizione Universale 2015, ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI), presentato dalla Società Expo 2015 s.p.a.

Preso atto altresì che il Piano della caratterizzazione approvato prevede, quale approccio metodologico, l'intervento per singole sub-aree, in riferimento alle diverse caratteristiche delle porzioni di territorio comprese nel sito, in particolare per il loro uso pregresso, nonché per conciliare, su un sito di ampie dimensioni, le operazioni di bonifica e la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche previste dall'evento.

Richiamato l'Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Società Poste Italiane s.p.a. e con l'Adesione di Società Expo 2015 s.p.a. e Società Arexpo s.p.a., finalizzato a consentire la realizzazione dell'esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento, siglato in data 14 luglio 2011;

Vista la nota n. 557 PG 41478 del 4 ottobre 2011, agli atti regionali con protocollo 21922 del 19 ottobre 2011, con la quale la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 S.p.A., con sede in Milano - Via Rovello 2, ha trasmesso il documento «Fase di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/2006. Aggiornamento delle attività e richiesta di scorporo di sub-aree non contaminate» relative alle aree che ospiteranno l'Esposizione Universale 2015;

Vista la nota n. 577 PG 43458 del 18 ottobre 2011, agli atti regionali con protocollo 21871 del 18 ottobre 2011 con la quale la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a., trasmette la relazione dei risultati della prima fase di caratterizzazione ad integrazione del documento di cui sopra;

Atteso che le aree interessate dal Piano della caratterizzazione comprese nel Comune di Milano, sono previste nel Piano di Governo del Territorio (PGT), quali aree inserite tra gli Ambiti di Trasformazione di Interesse Pubblico Generale (ATIPG) Expo, quelle comprese nel territorio comunale di Rho, sono inserite nel nuovo PGT, in fase di adozione, quali aree fra gli Ambiti di Trasformazione, interessate dall'Accordo di Programma «Riqualificazione del sistema fieristico lombardo»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 20 ottobre 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul documento sopra richiamato e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Milano e Rho, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano, della Società Metropolitana Milanese s.p.a. e della Società Expo 2015 s.p.a.;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di acquisire da parte della Società Expo 2015 s.p.a., ulteriore documentazione integrativa al fine di consentire al collegio una valutazione esaustiva e completa della richiesta avanzata dall'istante, come evidenziato nelle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);(omissis)

Vista la nota n. 591 PG 44721 del 25 ottobre 2011, agli atti regionali con protocollo 22505 del 26 ottobre 2011 con la quale la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a., trasmette documentazione integrativa relativa alla fase di caratterizzazione ambientale ad integrazione dei documenti già citati;

Considerato che ai fini istruttori, è stata riconvocata in data 27 ottobre 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul documento «Fase di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/2006. Aggiornamento delle attività e richiesta di scorporo di sub-aree non contaminate» e sue integrazioni e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Milano e Rho, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano, della Società Metropolitana Milanese s.p.a. e della Società Expo 2015 s.p.a.;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 2);(omissis)

Viste:

- la nota n. 609 PG 47111 del 10 novembre 2011, agli atti regionali con protocollo 23828 del 14 novembre 2001 con la quale la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a., trasmette la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi al fine dell'adozione del provvedimento di ripermetrazione del sito EXPO 2015;
- la nota n. 639 PG 51102 del 5 dicembre 2011, agli atti regionali con protocollo 26254 del 15 dicembre 2011, con la quale la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società EXPO 2015 s.p.a. trasmette l'aggiornamento delle attività ai fini della richiesta di ripermetrazione del sito in argomento;

Viste in particolare:

- la planimetria catastale WA-2317, (aggiornamento novembre 2011), con l'indicato le aree oggetto di bonifica e le aree non risultate contaminate dalla caratterizzazione eseguita;
- le tavole 1 -2 -3 di progetto, allegata alla nota 639/51102/2011, riportante il ridimensionamento di alcuni comparti;

Ritenuto pertanto, a seguito delle risultanze della caratterizzazione effettuata, di approvare la ripermetrazione delle aree oggetto di bonifica insistenti nel sito che ospiterà l'Esposizione Universale 2015, ubicato nei Comuni di Milano e Rho (MI), secondo la documentazione trasmessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui agli allegati 1 e 2 al presente atto, ad esclusione del ridimensionamento del comparto della subarea ex Deposito Pessina, così come evidenziato nella Tavola 3 allegata alla nota 639/51102/2011, trasmessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle risultanze della caratterizzazione effettuata, la ripermetrazione delle aree oggetto di bonifica insistenti nel sito che ospiterà l'Esposizione Universale 2015, ubicato nei Comuni di Milano e Rho (MI), secondo la documentazione trasmessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, i cui verbali costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati 1 e 2)(omissis) ad esclusione del ridimensionamento del comparto della subarea ex Deposito Pessina, così come evidenziato nella Tavola 3 allegata alla nota 639/51102/2011, trasmessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a.;

## Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

2. di comunicare il presente atto alla Società Metropolitana Milanese S.p.A. e alla Società Expo 2015 s.p.a. e di inviarne copia alla Provincia di Milano, ai Comuni di Milano e Rho, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano, e al Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma;

3. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1 e 2;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa  
Angelo Elefanti

**D.d.u.o. 27 dicembre 2011 - n. 12834**

**Ulteriori disposizioni in materia di sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) - Integrazione del d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010 "Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)"; modifica e aggiornamento del d.d.g. n. 3536 del 29 agosto 97: "Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) per impianti termoelettrici"; modifica e aggiornamento del d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: "Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti"**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA  
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

## Visti:

- la Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06: «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in particolare l'Allegato VI «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»;
- il d.lgs. n. 133/05: «Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento»;
- d.m. 5/2/98 e s.m.i.: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

## Richiamati:

- il d.d.g. n. 3536 del 29/08/97: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) per impianti termoelettrici»
- il d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti»
- dduo n. 7300 04 maggio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per gli impianti per la produzione di leganti idraulici»
- la d.g.r. n.11352 del 10 febbraio 2010: «Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti di combustione ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n.24» con cui Regione Lombardia ha introdotto la Rete SME, individuandone nello specifico il campo di applicazione (impianti individuati nella parte A dell'Allegato alla delibera) e le modalità e le tempistiche di attuazione (parte B dell'Allegato);
- il d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010 «Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)» con cui la Direzione Generale Ambiente Energia e Reti, ha definito, anche ai fini dell'implementazione della Rete, le nuove misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell'installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l'adeguamento;

## Premesso che:

- il sopra richiamato dds 4343/2010 prevedeva, tra l'altro, la pubblicazione in rete delle specifiche relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file, cui i Gestori avrebbero dovuto fare riferimento ai fini dell'adeguamento degli SME;
- lo stesso decreto demandava ad un successivo provvedimento la formalizzazione delle suddette specifiche, nonché delle modalità e tempistiche di allacciamento alla Rete SME per gli impianti interessati, anche sulla base degli esiti della sperimentazione da parte di ARPA attualmente in corso;

Premesso inoltre che la sopra richiamata d.g.r. 11352/2010 incaricava il competente Dirigente della Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente» (ora Direzione Generale «Ambiente, Energia e Reti») alla definizione, tra l'altro, delle ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi, ivi compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare, in funzione delle peculiarità dei settori stessi, aggiornando e sostituendo, laddove necessario, i provvedimenti sopra richiamati;

## Considerato che:

- Arpa Lombardia, quale soggetto incaricato della gestione e dello sviluppo degli aspetti tecnici della Rete SME, ha predisposto il sistema centralizzato per l'acquisizione dei, l'e-

laborazione e l'archiviazione dei segnali provenienti dagli SME, ultimando nel 2010 la fase di sperimentazione;

- la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti ha provveduto alla pubblicazione sul sito ([www.reti.regione.lombardia.it](http://www.reti.regione.lombardia.it)) delle specifiche sopra richiamate, nel documento denominato «*integrazione della parte C dell'allegato del dds 4343/2010 - specifiche e criteri di trattamento dati*», nonché alla individuazione di un calendario provvisorio per l'allacciamento alla Rete SME degli impianti dei vari settori produttivi, anche al fine di assicurare ai Gestori un adeguato supporto nella fase di predisposizione dei sistemi hardware e software necessari;
- la stessa Direzione, ha altresì, avviato i Tavoli Tecnici dei settori interessati dalla Rete SME (Incenerimento rifiuti, Centrali Termoelettriche e Cementifici), al fine sia di assecondare il percorso di adeguamento degli SME e di implementazione della Rete, sia di avviare la revisione degli esistenti allegati di comparto ai nuovi criteri definiti in materia di SME;
- nell'ambito dei Tavoli di settore è emersa la necessità effettuare ulteriori approfondimenti tecnici al fine di fornire ulteriori indicazioni ai Gestori per l'allacciamento alla Rete che rendono necessario una ridefinizione del calendario per il progressivo allacciamento alla rete degli impianti;
- si ritengono adottabili, a seguito della fase di sperimentazione in campo e delle successive valutazioni effettuate da ARPA, le indicazioni relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file, contenute nel documento «*integrazione della parte C dell'allegato del d.d.s. 4343/2010 e inerenti le specifiche e i criteri di trattamento dati*» pubblicato sul sito sopra richiamato;

Ravvisata l'opportunità, sulla base di quanto sopra riportato, di:

- provvedere alla formalizzazione delle indicazioni relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file, contenute nel documento «*integrazione della parte C dell'allegato del dds 4343/2010 e inerenti le specifiche e i criteri di trattamento dati*»;
- provvedere all'aggiornamento degli allegati di settore esistenti e inerenti il comparto Centrali Termoelettriche e Incenerimento Rifiuti, aggiornando, rispettivamente il d.d.g. n°3536 del 29 agosto 97: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) per impianti termoelettrici» del d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti», sulla base delle nuove disposizioni di cui dds 4343/2010 ed in particolare secondo le specifiche e i criteri di trattamento dati di cui al punto sopra;
- provvedere alla individuazione di un calendario per il progressivo allacciamento alla Rete SME degli impianti in funzione del settore produttivo di appartenenza, sia al fine di garantire l'acquisizione dei dati dalla rete a partire dal 1 gennaio 2013, sia al fine di garantire il supporto necessario agli impianti nel processo di allacciamento;

Preso atto dei documenti predisposti sulla base di quanto emerso nei Tavoli Tecnici dei settori «Incenerimento Rifiuti» e «Impianti Termoelettrici» e con il supporto di ARPA concernenti:

- le specifiche relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file, e denominato «*integrazione della parte C dell'allegato del d.d.s. 4343/2010 e inerenti le specifiche e i criteri di trattamento dati*»;
- la modifica e l'aggiornamento del d.d.g. n. 3536 del 29 agosto 97: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) per impianti termoelettrici» riportante i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare specifici del comparto e i riferimenti ai nuovi criteri di trattamento dati;
- la modifica e l'aggiornamento del d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti» riportante i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare specifici del comparto e i riferimenti ai nuovi criteri di trattamento dati;
- il calendario per il progressivo allacciamento alla rete SME degli impianti individuati dalla parte A dell'Allegato alla d.g.r. n.11352 del 10 febbraio 2010;

## Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

- Ritenuto opportuno demandare alla competente struttura della Direzione Generale Ambiente Energia e Reti l'eventualità di revisionare i documenti dei settori «Incenerimento Rifiuti» e «Impianti Termoelettrici» sulla base di ulteriori elementi tecnico-gestionali emersi nel corso del progressivo allacciamento degli impianti alla Rete SME;

Ritenuto altresì opportuno demandare alla medesima Struttura la revisione del dduo n. 7300 4 maggio 2004: «*Criteri e procedure per la gestione degli SME per gli impianti per la produzione di leganti idraulici*»;

vista la lr 7 luglio 2008 n.20 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della IX legislatura;

## DECRETA

1) Di approvare, per le ragioni meglio illustrate in premessa:

- l'Allegato 1 «integrazione della parte C dell'allegato del dds 4343/2010 e inerenti le specifiche e i criteri di trattamento dati»;
- l'Allegato 2 «modifica e aggiornamento del d.d.g. n. 3536 del 29 agosto 97: «Criteri e procedure per la gestione dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) per impianti termoelettrici»;
- l'Allegato 3 «modifica e aggiornamento del d.d.u.o. n. 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti»
- l'Allegato 4 « calendario per il progressivo allacciamento alla rete SME degli impianti»;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di demandare alla competente struttura della Direzione Generale Ambiente Energia e Reti l'eventualità di revisionare i documenti di comparto (allegato 2 e allegato 3 di cui al punto precedente) sulla base di ulteriori elementi tecnico-gestionali emersi nel corso del progressivo allacciamento degli impianti alla Rete SME

3) ritenuto altresì opportuno demandare alla medesima Struttura la revisione del d.d.u.o. n. 7300 4 maggio 2004: «*Criteri e procedure per la gestione degli SME per gli impianti per la produzione di leganti idraulici*»;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della unità organizzativa  
prevenzione inquinamento atmosferico  
Franco Picco

— • —

**Integrazione alla Parte C dell'Allegato 1 al dds 27 aprile 2010 n. 4343  
SPECIFICHE E CRITERI DI TRATTAMENTO DATI**

Il presente allegato definisce, per tutti gli SME, di tutti i settori produttivi, i criteri di codifica e archiviazione dati, integrando quanto già contenuto nel Dds 4343/2010 "misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)" ed in particolare nella Parte C dell'allegato 1 'specifiche e criteri di trattamento dei dati'.

Nello specifico vengono definiti:

- i nuovi criteri per la definizione dei codici monitor;
- l'associazione dello stato di validità dei dati istantanei e medi;
- modalità di archiviazione dei dati.

## 1. DEFINIZIONI

Vedi corrispondente paragrafo in dds n. 4343/2010.

## 2. CODICI MONITOR (CM)

### 2.1 Criteri per la definizione dei codici monitor

La stringa alfanumerica identificativa di ogni monitor (emissivo, di impianto, grandezze chimico-fisiche) è definita dalla seguente struttura generale:

- una **sequenza alfanumerica di lunghezza variabile, priva di spazi, descrittiva del monitor** (es. CO per individuare il monitor "monossido di carbonio") e definita secondo le specifiche di Tabella 1<sup>1</sup>;

MONITOR EMISSIVI	u.m.	CODICE MONITOR (CM <sub>EM</sub> )	CODICE PRECEDENTE
Biossido di zolfo	mg/m <sup>3</sup>	SO2_...	601
Triossido di zolfo	mg/m <sup>3</sup>	SO3_...	610
Ossidi di zolfo totali espressi come SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	SOx_...	616
Monossido di azoto	mg/m <sup>3</sup>	NO_...	609
Biossido di azoto	mg/m <sup>3</sup>	NO2_...	608
Ossidi di azoto totali espressi come NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	NOx_...	602
Monossido di carbonio	mg/m <sup>3</sup>	CO_...	603
Anidride carbonica	%vol	CO2_...	703
Carbonio organico totale	mg/m <sup>3</sup>	COT_...	606
Composti organici volatili	mg/m <sup>3</sup>	COV_...	606
Acido cloridrico	mg/m <sup>3</sup>	HCl_...	604
Acido fluoridrico	mg/m <sup>3</sup>	HF_...	605
Polveri (totali)	mg/m <sup>3</sup>	Polveri_...	607
Polveri Ingegnerizzato	mg/m <sup>3</sup>	PolveriING_...	—
Polveri Estinzione	%	PolveriEST_...	611
Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	NH3_...	617
Ossigeno	%vol	O2_...	631 / 632
...	...	...	...

MONITOR CHIMICO-FISICI	u.m.	CODICE MONITOR (CM <sub>CF</sub> )	CODICE PRECEDENTE
Temperatura fumi	°C	Tfumi_...	641
Pressione fumi	kPa/mbar	Pfumi_...	642
Pressione fumi assoluta	kPa/mbar	Pfumi-ass_...	—
Umidità fumi	%vol	H2O_...	621 / 622
Velocità fumi	m/s	Vfumi_...	643
Portata fumi	Nm <sup>3</sup> /h	Qfumi_...	623 / 624 / 625

<sup>1</sup> In colonna "CODICE PRECEDENTE" si riporta per confronto il codice monitor precedentemente adottato in applicazione delle D.d.g.n. 3536 del 1997-08-29, D.d.u.o.n. 1024 del 2004-01-30, D.d.u.o.n. 7300 del 2004-05-04.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

...	...	...	...
Umidità esterna	%	Uext_...	620
Temperatura esterna	°C	Text_...	640
Pressione esterna	kPa	Pext_...	—
Ossigeno di riferimento	% vol	O2rif_...	630
...	...	...	...
Ossigeno camera post combustione	% vol	O2Pcomb_...	638 / 639
Temperatura camera post combustione	°C	TPcomb_...	648 / 649
...	...	...	...

MONITOR DI PROCESSO	u.m.	CODICE MONITOR (CM <sub>PR</sub> )	CODICE PRECEDENTE
Impianto (sezione)	(I/O)	IMPIANTO_...	670
Presidio depurativo, dove <b>NomePresidio</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Denitrificatore</li> <li>✓ Depolveratore</li> <li>✓ Deacidificatore</li> <li>✓ Filtro elettrostatico</li> <li>✓ Filtro a maniche</li> <li>✓ Neutralizzatore</li> <li>✓ Scrubber</li> <li>✓ ...</li> </ul>	(I/O)	StatoVAR-NomePresidio_...  dove NomePresidio: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Den = denitrificatore</li> <li>✓ Dep = depolveratore</li> <li>✓ Dea = deacidificatore</li> <li>✓ Fel = filtro elettrostatico</li> <li>✓ Fam = filtro a maniche</li> <li>✓ Neu = neutralizzatore</li> <li>✓ Scr = scrubber</li> <li>✓ ...</li> </ul>	671 / 672 / 673 / 674
Caricamento	(I/O)	StatoVAR-Car_...	658 / 659
Forno	(I/O)	StatoVAR -Forno_...	668 / 669
Gruppo elettrogeno	(I/O)	StatoVAR-GrEl_...	—
Blocco	(I/O)	StatoVAR-Blocco_...	—
Analizzatore, dove <b>NomeAnalizzatore</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FTIR</li> <li>✓ FID</li> <li>✓ NDIR</li> <li>✓ UV</li> <li>✓ IR</li> <li>✓ ZrO2</li> <li>✓ PARAM</li> <li>✓ EST</li> <li>✓ ...</li> </ul>	(I/O)	statoSTRUM-NomeAnalizzatore_...  dove NomeAnalizzatore: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FTIR = ...</li> <li>✓ FID = ...</li> <li>✓ NDIR = ...</li> <li>✓ UV = ...</li> <li>✓ IR = ...</li> <li>✓ ZrO2 = ...</li> <li>✓ PARAM = ...</li> <li>✓ EST = ...</li> <li>✓ ...</li> </ul>	—
...	...	...	...
Portata combustibile primario/ausiliario solido, dove <b>TipoCombustibile</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rifiuto</li> <li>✓ ...</li> </ul>	t/h	QTipoCombustibile_...  dove TipoCombustibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rifiuto</li> <li>✓ ...</li> </ul>	650 662 / 663 / 664 / 654 / 653 (ROT)
Portata combustibile primario/ausiliario liquido, dove <b>TipoCombustibile</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gasolio</li> <li>✓ ...</li> </ul>	t/h	QTipoCombustibile_...  dove TipoCombustibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gasolio</li> <li>✓ ...</li> </ul>	651 / 654
Portata combustibile primario/ausiliario gassoso, dove <b>TipoCombustibile</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Metano</li> <li>✓ ...</li> </ul>	Nm <sup>3</sup> /h	QTipoCombustibile_...  dove TipoCombustibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Metano</li> <li>✓ ...</li> </ul>	652 / 654
Portata materia prima (additivo) in ingresso al presidio depurativo, dove <b>NomePresidio-TipoMateria</b>	t/h o Nm <sup>3</sup> /h	Q-NomePresidio-TipoMateria_...  dove: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NomePresidio: vedi codifica presidi depurativi</li> <li>✓ TipoMateria: S / L / G</li> </ul>	674
...	...	...	...
Potenza media termica generata	MWt	MWt_...	660
Potenza media elettrica generata	MWe	MWe_...	661
Frazione della potenza media elettrica generata da combustibili solidi	%	MWe-%S_...	665

Frazione della potenza media elettrica generata da combustibili liquidi	%	MWe-%L_...	666
Frazione della potenza media elettrica generata da combustibili gassosi	%	MWe-%G_...	667
Volume specifico secco di combustione del rifiuto (calcolato)	m <sup>3</sup>	Vs-rif_...	676
Volume specifico di acqua del rifiuto (calcolato)	m <sup>3</sup>	V-H2O_...	677
...	...	...	...
Portata vapore generato	t/h	Qvap_...	675
...	...	...	...

**TAB.1** - Codici monitor: porzione alfanumerica del codice descrittiva del monitor.

- un carattere underscore "\_" di separazione;
- un **codice numerico di 2 cifre<sup>2</sup>, descrittivo della linea d'impianto cui si riferisce il monitor in oggetto** (es. 01 per individuare la "linea 1");
- un carattere underscore "\_" di separazione;
- una **codice alfabetico di 1 lettera, identificativo della tipologia di filtro logico applicata al monitor** sia in fase di acquisizione (file istantanei dell'ADI), che di successiva elaborazione (file di calcolo delle medie dell'ADM) e definito con la seguente convenzione:
  1. "L" = bitmask utilizzata per il calcolo di dati ai fini della **VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI** in conformità alle specifiche di cui alle delibere di comparto; indicativamente: criterio "L" = E(ANALIZZATORE in stato "ok"; Portata fumi in stato "ok"; STATO IMPIANTO = "30");
  2. "E" = bitmask utilizzata per il calcolo dei **FLUSSI DI MASSA** in conformità alle specifiche di cui alle delibere di comparto; indicativamente: criterio "E" = E(ANALIZZATORE in stato "ok"; Portata fumi in stato "ok"; STATO IMPIANTO "qualsiasi");
  3. "V" = per monitor il cui filtro logico è definito solo rispetto a soglie di validità del segnale/dato: applicabile a tutti i canali dei file SAD - che per definizione sono indipendenti dallo STATO IMPIANTO - e ai canali dei file MEDIE dei parametri di impianto (es: portata metano) e dei parametri chimico-fisici (es: T, P) - il cui stato di validità non è correlato alle condizioni di esercizio;
- un carattere underscore "\_" di separazione;
- un **codice alfabetico di 1 lettera che definisce il procedimento adottato per l'acquisizione del valore**:
  4. "m" = misurato, ovvero acquisito direttamente da analizzatore/sensore/altro dispositivo (in modo analogico o digitale);
  5. "c" = calcolato, ovvero determinato tramite algoritmo basato su altre grandezze misurate e/o acquisite, così come illustrato all'interno del Manuale di Gestione SME;
  6. "s" = stimato, ovvero determinato in modo indiretto dall'andamento di altre grandezze (emissive e/o di processo) sulla base di relazioni matematiche con queste stesse grandezze, così come illustrato all'interno del Manuale di Gestione SME;
  7. "e" = elaborato, ovvero valore medio (archivio ADM) costruito dal SW di elaborazione dati del sistema SME a partire da dati già acquisiti dal sistema a una scala temporale inferiore (es: medie 10 minuti elaborate a partire da file istantanei);
- un carattere underscore "\_" di separazione;
- una sequenza di massimo<sup>3</sup> n. 5 caratteri che identifica la natura del dato (normalizzazioni applicate) e così definita:
  8. "T" = se il dato è normalizzato per la temperatura;
  9. "P" = se il dato è normalizzato per la pressione;
  10. "U" = se il dato è normalizzato rispetto all'umidità;
  11. "O" = se il dato è riferito al tenore di O<sub>2</sub> di processo previsto per legge in relazione al processo che genera l'emissione;
  12. "I" = quando al dato è stato detratto il valore di incertezza ammesso per legge.

La soprastante Tabella 1 sarà oggetto di possibili integrazioni. In particolare la codifica e l'utilizzo di ulteriori eventuali codici di Stato Monitor previsti solo per determinati comparti produttivi sarà oggetto degli Allegati di comparto.

A titolo di esempio si riportano in Tabella 2 le codifiche dei Monitor di alcuni parametri con la relativa descrizione dei criteri adottati:

<sup>2</sup> Tale codice va impiegato solo per la configurazione del sw Arpa Lombardia (rif. Manuale Aedos) e qualora il Gestore opti per un soluzione che preveda il collegamento ad un unico pc Aedos di più SME; ovvero allo scopo di distinguere due parametri omonimi all'interno del medesimo file; nel caso dello SME del gestore questo codice non va utilizzato essendo obbligatoriamente prevista l'archiviazione dei dati SME su file distinti, fatto salvo il caso in cui il Gestore preveda la possibilità, in caso di indisponibilità di dati, di impiegare misure sostitutive ricavate da SME di processo, e quindi la presenza di parametri omonimi nel medesimo file.

<sup>3</sup> Nel caso in cui uno o più caratteri della sequenza siano privi di significato per il monitor in oggetto, questi dovranno essere tralasciati.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

MONITOR	u.m.	DESCRIZIONE
<b>Dati istantanei</b>		
HCl_V_m_TP	mg/Nm <sup>3</sup>	HCl, validazione effettuata rispetto a soglie sul segnale, dato misurato, tal quale già normalizzato per T e P
NOx_V_c_TP	mg/Nm <sup>3</sup>	NOx, validazione effettuata rispetto a soglie sul segnale, dato calcolato (come somma di NO e NO <sub>2</sub> ), tal quale già normalizzato per T e P
Qfumi_V_c_TP	kNm <sup>3</sup> /h	Q fumi, validazione effettuata rispetto a soglie sul segnale, dato calcolato con specifica formula, tal quale già normalizzato per T e P
Qgasolio_V_m	kg/h	Q gasolio, validazione effettuata rispetto a soglie sul segnale, dato misurato, tal quale senza alcuna normalizzazione
...	...	...
<b>Dati medi</b>		
SO <sub>2</sub> _E_e_TP	mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> , validazione effettuata con criterio EMISSIONI, dato elaborato dai dati istantanei, normalizzato per T e P
SO <sub>2</sub> _E_e_TPU	mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> , validazione effettuata con criterio EMISSIONI, dato elaborato dai dati istantanei, normalizzato per T, P e U
SO <sub>2</sub> _L_e_TPUO	mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> , validazione effettuata con criterio LIMITI, dato elaborato dai dati istantanei, normalizzato per T, P, U e O
NO_L_e_TPU	mg/Nm <sup>3</sup>	NO, validazione effettuata con criterio LIMITI, dato elaborato dai dati istantanei, tal quale già normalizzato per T, P e U
Qvap_V_e	Ton/h	Q vapore, validazione effettuata rispetto a soglie sul segnale, dato elaborato dai dati istantanei, tal quale senza alcuna normalizzazione
...	...	...

**TAB.2** - Esempi di codifica di alcuni monitor e descrizione dei criteri adottati.

### 3. ARCHIVIO DATI ISTANTANEI (CM)

#### 3.1 Natura dei dati registrati nell'ADI

Vedi corrispondente paragrafo in dds n. 4343/2010

#### 3.2 Associazione dello stato di validità ai dati istantanei

##### 3.2.1 Monitor emissivi

Ad ogni misura istantanea acquisita deve essere associato uno stato (rif. Tabella 3), definito in funzione delle condizioni di funzionamento dell'analizzatore:

Stato Monitor (S)	DESCRIZIONE	CODICE PRECEDENTE
VAL	Dato valido	00
AUX	Dato valido, ma ricavato da misure alternative in applicazione di quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	20
MAN	Monitor non funzionante causa manutenzione (dato assente)	10
ERR	Dato non valido per la presenza di anomalie nel sistema di misura	15
NVH	Dato non valido perché superiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	—
NVL	Dato non valido perché inferiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	
NVA	Dato non valido rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME (altra causa differente da NVH e NVL)	
TZR	Calibrazione (automatica periodica o manuale) di zero	40
TSP	Calibrazione (automatica periodica o manuale) di span	—
OFF	Sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	99
...	Altro	...

**TAB.3** - Codici di Stato Monitor associabili ai valori istantanei dei Monitor chimico-fisici.

### 3.2.2 Monitor chimico-fisici

Ad ogni misura istantanea acquisita potrà essere associato uno stato (rif. Tabella 4) definito in funzione delle condizioni di funzionamento del sensore:

Stato Monitor (S)	DESCRIZIONE	CODICE PRECEDENTE
VAL	Dato valido	00
AUX	Dato valido, ma ricavato da misure alternative in applicazione di quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	20
MAN	Monitor non funzionante causa manutenzione (dato assente)	10
ERR	Dato non valido per la presenza di anomalie nel sistema di misura	15
NVH	Dato non valido perché superiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	—
NVL	Dato non valido perché inferiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	
NVA	Dato non valido rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME (altra causa differente da NVH e NVL)	
TAR	Calibrazione (automatica periodica o manuale)	40
OFF	Sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	99
...	Altro	...

**TAB.4** - Codici di Stato Monitor associabili ai valori istantanei dei Monitor chimico-fisici.

### 3.2.3 Monitor di processo

Monitor di tipo I/O per i quali è prevista la rilevazione del solo stato di funzionamento: il sistema deve registrare il codice di Stato Monitor secondo quanto in Tabella 5:

Stato Monitor (S)	DESCRIZIONE	CODICE PRECEDENTE
30	In servizio regolare	30
31	In accensione	31
32	In spegnimento	32
33	Fuori servizio per manutenzione	33
34	Fuori servizio per fermata	34
35	Fuori servizio per guasto	35
36	Funzionamento anomalo	36
...	Altro	...

**TAB.5** - Codici di Stato Monitor associabili ai valori istantanei dei Monitor di processo di tipo I/O.

**NOTA:** gli stati 33, 34 e 35 sono esclusivi l'uno dell'altro in quanto identificano in modo univoco la causa di arresto dell'impianto. Pertanto, a seguito di uno spegnimento il Gestore dovrà codificare correttamente l'assegnazione dello stato al monitor IMPIANTO in relazione alla causa occorsa. Si precisa inoltre che il sw di trattamento dati dovrà obbligatoriamente identificare nel tracciato dei file le fasi transitorie di passaggio dallo stato 30 agli stati di arresto 33, 34 e 35 (e viceversa) tramite l'apposito codice di stato identificativo della fase di spegnimento (32) e accensione (31). L'individuazione delle specifiche condizioni di esercizio (ad es: "al disotto del minimo tecnico" nel caso di un impianto per la produzione di energia, o "combustione senza rifiuti" nel caso di un termovalorizzatore) che definiscono gli stati di accensione (31) e spegnimento (32) avverrà in sede di revisione degli Allegati di comparto.

La codifica e l'utilizzo di ulteriori eventuali codici di Stato Monitor previsti solo per determinati comparti produttivi sarà oggetto degli Allegati di comparto. L'implementazione di specifiche esigenze dettate da prescrizioni della singola autorizzazione di impianto dovranno essere stabilite in accordo con l'ACC.

Monitor per i quali viene rilevato un valore istantaneo: il sistema deve registrare il codice di Stato Monitor secondo quanto in Tabella 6:

Stato Monitor (S)	DESCRIZIONE	CODICE PRECEDENTE
VAL	Dato valido	00
AUX	Dato valido (misure alternative)	20
MAN	Monitor non funzionante (manutenzione, dato assente)	10
ERR	Dato non valido per la presenza di anomalie nel sistema di misura	15
NVH	Dato non valido perché superiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	—
NVL	Dato non valido perché inferiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	
NVA	Dato non valido rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME (altra causa differente da NVH e NVL)	
TAR	Calibrazione (automatica o manuale)	40
OFF	Sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	99
...	Altro	...

**TAB.6** - Codici di Stato Monitor associabili ai valori istantanei dei Monitor di processo di tipo non I/O.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

#### 4. ARCHIVIO DATI MEDI (ADM)

##### 4.1 Calcolo dell'Indice di Disponibilit  (ID) per le medie dell'ADM

Vedi corrispettivo paragrafo in dds n. 4343/2010

##### 4.2 Calcolo dei valori medi

Vedi corrispettivo paragrafo in dds n. 4343/2010

##### 4.3 Associazione dello stato di validit  ai dati medi

Lo SME deve consentire l'elaborazione immediata dei risultati per la verifica della qualit  delle emissioni in rapporto agli obblighi di legge (rispetto dei limiti cos  come espressi dalla vigente normativa o come stabiliti dalla singola autorizzazione) e renderli disponibili per la conoscenza al Gestore, all'ACC, alle AC e ad altri Enti interessati.

Inoltre, tra le elaborazioni statistiche finalizzate all'analisi della pressione ambientale determinata dall'emissione dell'impianto, assume particolare rilievo la determinazione dei flussi di massa.

L'assegnazione del codice di Stato Monitor ad ogni dato medio dell'ADM   definita, in relazione alla natura del Monitor (emissivo, chimico-fisico, di processo), secondo un criterio di codice di stato prevalente rilevato all'interno del campione dei dati dell'ADI utilizzati a base di calcolo per la media in oggetto.

In particolare l'attribuzione del codice di Stato Monitor ai dati medi dei Monitor emissivi comporta una valutazione congiunta delle due condizioni:

- indice di disponibilit  dei dati istantanei validi associato al valor medio in esame;
- codice di Stato Monitor assunto dal corrispondente valore medio del Monitor «Impianto».

Considerata quindi una media valida rispetto alla numerosit  del campione di dati istantanei validi (numero di dati istantanei forniti dallo strumento preposto alla misura in Stato Monitor "VAL" o "AUX" superiore al 70%), sulla base della combinazione delle due condizioni sopra esposte   possibile utilizzare i dati medi dei Monitor emissivi per finalit  differenti:

- **applicazione del CRITERIO "LIMITI"**: consente di verificare il rispetto dei valori limite di emissione autorizzati poich  il valor medio (normalizzato per T, P, U e riferito al tenore di ossigeno di legge) di un parametro soggetto a limiti   confrontabile con il limite di legge solo se al corrispettivo valor medio del monitor Impianto   associato lo stato "30" (= condizioni di esercizio in normale funzionamento);
- **applicazione del CRITERIO "EMISSIONI"**: consente di valutare l'impatto ambientale di un impianto attraverso la determinazione dei flussi di massa poich  il valor medio (normalizzato per T, P, U) di un parametro   ritenuto valido qualunque siano le condizioni di esercizio dell'impianto (stati "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36").

In particolare, ai fini dell'attribuzione dei codici di Stato Monitor di invalidit  per i monitor emissivi (vedi Tabella 7), si precisa che:

- quando le medie dei dati forniti dagli analizzatori non sono valide, indipendentemente da quale sia lo stato del Monitor «Impianto», lo stato del monitor emissivo deve tenere traccia del fatto che la causa di invalidit  deriva dall'analizzatore;
- quando le medie dei dati forniti dagli analizzatori sono valide:
  - se la causa di invalidit  deriva dallo stato del monitor «Impianto», lo stato del monitor emissivo deve tenere traccia del fatto che la causa di invalidit  risiede nel monitor «Impianto»;
  - se la causa di invalidit  deriva dall'assenza di valori medi di altri grandezze che intervengono nell'algoritmo di normalizzazione (valor medio non calcolabile), lo stato del monitor emissivo deve tenere traccia di quale valor medio "accessorio" (T, P, U, O)   mancante .

**NOTA:** qualunque sia la causa di invalidit , l'archivio dati deve sempre riportare in colonne distinte il valore registrato (colonna MISURA) e la causa di invalidit  (colonna STATO); per ulteriori dettagli si rimanda alla struttura dei file di archivio di cui al Cap.5.

Relativamente ai Monitor di processo di tipo I/O, con particolare riferimento al Monitor «Impianto», essendo il suo valore di stato definito attraverso un algoritmo che esprime lo stato complessivo di funzionamento e le retroazioni esistenti di tutti quei dispositivi, sensori e grandezze significativi ai fini della valutazione della natura dell'emissione in atto in dato istante, si precisa che per i dettagli applicativi si rimanda agli Allegati di Comparto.

## CODICI DI STATO MONITOR PER PARAMETRI EMISSIVI

Stato Monitor (S)	CONDIZIONE di VALIDITA'	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
VAL	<b>Media valida per la verifica del rispetto del limite</b> (e per la valutazione dei flussi di massa)	MEDIA VALIDA	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei del monitor emissivo hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b>  E  al corrispondente valore medio del Monitor <b>Impianto</b> è associato il codice di Stato Monitor <b>30</b>
AUX		MEDIA VALIDA, ma ricavata da misure alternative in applicazione di quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei del monitor emissivo hanno codice di Stato Monitor <b>AUX</b>  E  al corrispondente valore medio del Monitor <b>Impianto</b> è associato il codice di Stato Monitor <b>30</b>
MAN	<b>Media non valida</b> per cause derivanti dallo stato degli analizzatori  (dove <b>CAUSA INVALIDITA'-i</b> è il codice prevalente di invalidità nell'intervallo temporale in esame)	MEDIA NON VALIDA: Monitor non funzionante causa manutenzione (dato assente)	Se <b>meno del 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b> o <b>AUX</b>  E  <b>CAUSA INVALIDITA'-i</b> è il codice Stato Monitor prevalente tra le possibili cause di invalidità <b>{MAN, ERR, NVA, TZR, TSP, OFF}</b>  E  qualunque sia il codice di Stato Monitor associato al corrispondente valore medio del Monitor <b>Impianto</b> <b>{30, 31, 32, 33, 34, 35, 36}</b>
ERR		MEDIA NON VALIDA per la presenza di anomalie nel sistema di misura	
NVA		MEDIA NON VALIDA rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	
TZR		MEDIA NON VALIDA causa calibrazione (automatica periodica o manuale) di zero	
TSP		MEDIA NON VALIDA causa calibrazione (automatica periodica o manuale) di span	
OFF		MEDIA NON VALIDA causa sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	
31	<b>Media valida per la sola valutazione dei flussi di massa</b>  (impianto in <b>CONDIZIONE-i</b> prevalente di esercizio)	In accensione	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei del monitor emissivo hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b> o <b>AUX</b>  E  al corrispondente valore medio del Monitor <b>Impianto</b> è associato codice di Stato Monitor della <b>CONDIZIONE-i</b> prevalente <b>{30, 31, 32, 33, 34, 35, 36}</b>
32		In spegnimento	
33		Fuori servizio per manutenzione	
34		Fuori servizio per fermata	
35		Fuori servizio per guasto	
36		Funzionamento anomalo	
NCT	<b>Media non calcolabile</b> per cause derivanti dall'assenza del valor medio di una delle grandezze della funzione  (dove <b>GRANDEZZA ASSENTE-i</b> è il codice della grandezza media mancante prevalente)	MEDIA NON CALCOLABILE causa assenza valor medio temperatura fumi	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei del monitor emissivo hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b> o <b>AUX</b>  E  risulta assente il valor medio della <b>GRANDEZZA ASSENTE-i</b> <b>{T, P, U, O, X}</b>
NCP		MEDIA NON CALCOLABILE causa assenza valor medio pressione fumi	
NCU		MEDIA NON CALCOLABILE causa assenza valor medio umidità fumi	
NCO		MEDIA NON CALCOLABILE causa assenza valor medio tenore di ossigeno fumi	
NCX		MEDIA NON CALCOLABILE causa assenza valor medio altra grandezza X	

TAB.7 - Codici di Stato Monitor associabili ai valori medi dei Monitor emissivi.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**CODICI DI STATO MONITOR PER PARAMETRI CHIMICO-FISICI**

Stato Monitor (S)	VALIDITA'	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
VAL	<b>Media valida</b>  (e utilizzabile per altre elaborazioni da applicare alle medie Tal Quali dei monitor di parametri emissivi)	MEDIA VALIDA	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b>
AUX		MEDIA VALIDA, ma ricavata da misure alternative in applicazione di quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>AUX</b>
MAN	<b>Media non valida per CAUSA INVALIDITA'-i</b>  (causa prevalente nell'intervallo temporale in esame derivante dallo stato dello strumento/sensore)	MEDIA NON VALIDA: Monitor non funzionante causa manutenzione (dato assente)	Se <b>meno del 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b> o <b>AUX</b>
ERR		MEDIA NON VALIDA per la presenza di anomalie nel sistema di misura	
NVA		MEDIA NON VALIDA rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	E
TAR		MEDIA NON VALIDA causa calibrazione (automatica periodica o manuale)	<b>CAUSA INVALIDITA'-i</b> è il codice Stato Monitor prevalente tra le possibili cause di invalidità { <b>MAN, ERR, NVA, TAR, OFF</b> }
OFF		MEDIA NON VALIDA causa sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	

TAB.8 - Codici di Stato Monitor associabili ai valori medi dei Monitor chimico-fisici.

**CODICI DI STATO MONITOR PER PARAMETRI DI PROCESSO**• **Monitor di tipo I/O:**

Stato Monitor (S)	VALIDITA'	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
30	<b>Medie (valide) dei parametri emissivi utilizzabili per la verifica dei limiti di legge e per il calcolo dei flussi di massa</b>	IMPIANTO (dispositivo) IN NORMALE FUNZIONAMENTO	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>30</b>  E  all'interno del periodo sono assenti dati istantanei (o i dati istantanei sono al di sotto della soglia percentuale specifica per comparto <sup>4</sup> ) relativi agli stati <b>31, 32, 36</b> per i quali non è prevista la verifica del rispetto del limite di legge così come definito nell'Allegato di comparto
31		In accensione	Se <b>meno del 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>30</b>  E  [causa <b>ASSETTO PREVALENTE-i</b> è il codice Stato Monitor prevalente tra i possibili Stati { <b>31, 32, 33, 34, 35, 36</b> } O <b>una prefissata percentuale</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor del tipo { <b>31, 32, 36</b> } <sup>5</sup> ]
32		In spegnimento	
33		Fuori servizio per manutenzione	
34		Fuori servizio per fermata	
35		Fuori servizio per guasto	
36	(per causa <b>ASSETTO PREVALENTE-i</b> )	Funzionamento anomalo	

TAB.9 - Codici di Stato Monitor associabili ai valori medi dei Monitor di processo di tipo I/O.

4 Per la verifica del rispetto del limite, il concetto di prevalente nel caso del Monitor IMPIANTO (di tipo I/O) non è necessariamente definito da soglie percentuali (70%); questa condizione, che si traduce nell'escludere dalla verifica del rispetto del limite una media oraria anche in base alla presenza di un solo dato istantaneo del campione relativo ad uno specifico assetto (es. transitori di avvio/arresto), sarà oggetto di particolare specificazione comparto per comparto: pertanto il dettaglio applicativo di questo concetto generale verrà esplicitato negli allegati di comparto.

5 Anche in questo caso la particolare specificazione della condizione è definita comparto per comparto: pertanto il dettaglio applicativo di questo concetto generale verrà riportato nello specifico allegato di comparto.

• **Monitor di tipo non I/O:**

Stato Monitor (S)	VALIDITA'	DESCRIZIONE	CONDIZIONE
VAL	<b>Media valida</b>	MEDIA VALIDA	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b>
AUX		MEDIA VALIDA, ma ricavata da misure alternative in applicazione di quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	Se <b>almeno il 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>AUX</b>
MAN	<b>Media non valida per CAUSA INVALIDITA'-i</b>  (causa prevalente nell'intervallo temporale in esame derivante dallo stato dello strumento/sensore)	MEDIA NON VALIDA: Monitor non funzionante causa manutenzione (dato assente)	Se <b>meno del 70%</b> dei dati istantanei hanno codice di Stato Monitor <b>VAL</b> o <b>AUX</b>  E  <b>CAUSA INVALIDITA'-i</b> è il codice Stato Monitor prevalente tra le possibili cause di invalidità { <b>MAN, ERR, NVA, TAR, OFF</b> }
ERR		MEDIA NON VALIDA per la presenza di anomalie nel sistema di misura	
NVA		MEDIA NON VALIDA rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME	
TAR		MEDIA NON VALIDA causa calibrazione (automatica periodica o manuale)	
OFF		MEDIA NON VALIDA causa sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	

**TAB.10** - Codici di Stato Monitor associabili ai valori medi dei Monitor di processo di tipo non I/O.

## 5. ARCHIVIAZIONE DEI DATI

### 5.1 Struttura delle stringhe dati di archivio

Sia per i dati istantanei che per i valori medi l'archiviazione deve avvenire in file i cui record siano conformi ai seguenti criteri:

- essere file di tipo testo codificati in ASCII; essere organizzati in righe separate da CR-LF (cod. ASCII <0D><0A>);
- contenere campi separati da carattere separatore TAB (cod. ASCII <09>);
- eventuali righe contenenti commenti devono cominciare con il carattere # (cod. ASCII <23>);
- prevedere il punto «.» come carattere separatore decimale.
- struttura dei dati: questi devono essere archiviati per righe successive al trascorrere del tempo, ognuna delle quali deve contenere le informazioni minime relative a tutti i Monitor così come da specifiche definite nell'Allegato di comparto di riferimento<sup>6</sup>, e organizzati secondo gli schemi di seguito riportati.

<sup>6</sup> Gli Allegati di comparto esplicheranno in particolare: per i file SAD di dati istantanei, l'elenco minimo obbligatorio dei monitor (tal quali); per i file MEDIE, per ogni tipo di media (600, 1800, 3600), l'elenco delle elaborazioni minime obbligatorie (normalizzazione per T, P, U; riferimento al tenore di ossigeno di legge; tipo di campioni di dati da impiegare nel calcolo in relazione al criterio adottato: medie per la verifica del rispetto dei limiti e medie per il calcolo dei flussi di massa) da effettuare per i singoli monitor di cui ai file SAD.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**STRUTTURA RECORD PER I FILE DI DATI Istantanei**

N. Riga	Contenuto	Nota
1	Identificativo del sw utilizzato dal gestore	Stringa fissa
2	Impianto XXXXX	XXXXX = codice univoco dello SME assegnato da ARPA Lombardia <sup>7</sup>
3	Riga di intestazione contenente l'elenco minimo dei codici monitor così come specificati nello specifico Allegato di comparto ed eventuali ulteriori codici monitor	Il codice monitor deve essere inserito a colonna 3 e poi ogni 2 colonne
4	Unità di misura in cui i dati sono espressi	L'unità di misura deve essere inserita a colonna 3 e poi ogni 2 colonne
>=5	Righe dati definite secondo la tabella seguente	

**Struttura delle righe dati**

N. Colonna	Descrizione
1	<b>Data del giorno</b> a cui si riferiscono i dati nel formato aaaammdd (ad esempio 20101031)
2	<b>Ora della misura</b> nel formato hh:mm:ss (ad esempio 03:10:05)
Le colonne seguenti devono essere ripetute per ogni Codice Monitor specificato in riga 3 ed inserite nel medesimo ordine	
3	<b>Valore della misura</b> espresso con un formato e un numero di cifre decimali compatibile con la grandezza misurata e la precisione dello strumentazione atta alla sua rilevazione.  <i>NOTE:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i monitor devono riportare valori Tal Quali, ovvero così come acquisiti dagli analizzatori/sensori/DCS. Su tali dati non sono quindi ammesse elaborazioni di normalizzazione (per temperatura, pressione e umidità) e/o riferimenti al tenore di ossigeno di legge per la verifica del rispetto dei limiti</li> <li>- qualora un dato istantaneo fosse oggetto di ingegnerizzazione (ad esempio: per le polveri, trasformazione dal valore di estinzione al valore in concentrazione) il file dovrà riportare entrambe le tipologie di dati</li> </ul>
4	<b>Stato della misura:</b> ne indica la validità rispetto al funzionamento del dispositivo di acquisizione (analizzatore/sensore/DCS), secondo quanto riportato all'elenco dei codici di stato monitor di cui al Par. 3.2.

Si riporta a puro titolo di esempio un tracciato record-tipo:

SW _ Gestore											
Impianto 56432											
#		HCl_V_m_TP	CO_V_m_TP	NOx_V_c_TPU	...	MWe_V_m	...	...	...	...	...
#		mg/Nm3	%	mg/Nm3	...	MWe	...	...	...	...	...
20101104	0.00.00	1,7625 VAL	5,703 VAL	25,330 VAL	...	0.23125	VAL	...	...	...	...
20101104	0.00.05	1,7625 VAL	5,984 VAL	25,360 VAL	...	0.23750	VAL	...	...	...	...
20101104	0.00.10	1,7563 VAL	6,644 VAL	26,770 VAL	...	0.23750	VAL	...	...	...	...
20101104	0.00.15	1,7563 VAL	<b>40 TSP</b>	<b>- MAN</b>	...	<b>0.23125</b>	<b>AUX</b>	...	...	...	...
20101104	0.00.20	1,7563 VAL	<b>80 TSP</b>	25,320 VAL	...	<b>0.23125</b>	<b>AUX</b>	...	...	...	...
20101104	0.00.25	1,7563 VAL	<b>100 TSP</b>	24,870 VAL	...	0.23750	VAL	...	...	...	...
20101104	0.00.30	1,7563 VAL	<b>100 TSP</b>	25,350 VAL	...	0.23125	VAL	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20101104	23.59.55	1,75625 VAL	5,712 VAL	25,35 VAL	...	0.23750	VAL	...	...	...	...

<sup>7</sup> Per gli SME soggetti ad allacciamento alle Rete SME, tale codice verrà fornito in fase di validazione del sistema SME Arpa Lombardia; per gli SME non soggetti ad allacciamento alla Rete SME, verranno precisate in seguito le modalità di assegnazione di tale codice. In entrambi i casi, in assenza del suddetto codice dovrà essere temporaneamente inserito dal Gestore un codice numerico crescente del tipo "00001", "00002", "00003", ... al variare dello SME.

**STRUTTURA RECORD PER I FILE DI DATI MEDI ORARI, SEMIORARI E 10 MINUTI**

N. Riga	Contenuto	Nota
1	Identificativo del sw utilizzato dal gestore	Stringa fissa
2	Impianto XXXXX	XXXXX = codice univoco dello SME assegnato da ARPA Lombardia <sup>8</sup>
3	<p>Riga di intestazione contenente l'elenco dei Codici Monitor tal quali e calcolati: normalizzazioni T-P-U, riferimento al tenore di ossigeno di legge e tipologia di medie in relazione alle condizioni di esercizio (stato impianto). I file medie dovranno contenere le seguenti elaborazioni minime:</p> <p><b>FILE 10 minuti</b> (aaaammgg.600.medie) <u>PARAMETRI EMISSIVI con LIMITI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medie Tal Quali (da SAD)</li> <li>- medie TPU (criterio "EMISSIONI")</li> <li>- medie TPUO (criterio "LIMITI")</li> </ul> <p><u>PARAMETRI EMISSIVI senza LIMITI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medie Tal Quali (da SAD)</li> <li>- medie TPU (criterio "EMISSIONI")</li> </ul> <p><b>FILE 30 minuti / 60 minuti</b> (aaaammgg.1800/3600.medie) <u>PARAMETRI EMISSIVI con LIMITI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medie Tal Quali (da SAD)</li> <li>- medie TPU (criterio "EMISSIONI")</li> <li>- medie TPUO (criterio "LIMITI")</li> <li>- flussi in massa (criterio "EMISSIONI")</li> </ul> <p><u>PARAMETRI EMISSIVI senza LIMITI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medie Tal Quali (da SAD)</li> <li>- medie TPU (criterio "EMISSIONI")</li> <li>- medie TPUO (criterio "LIMITI")</li> <li>- flussi in massa (criterio "EMISSIONI")</li> </ul> <p><u>PARAMETRI DI PROCESSO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medie Tal Quali (da SAD)</li> </ul> <p><u>PARAMETRI FUMI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medie Tal Quali (da SAD)</li> <li>- medie normalizzate TPU, ove applicabile in relazione al parametro (es: Qfumi)</li> </ul>	<p>Il codice monitor deve essere inserito a colonna 5 e poi ogni 7 colonne.</p> <p><b>NOTE:</b> considerata una media valida rispetto alla numerosità del campione di dati istantanei validi (Stato Monitor "VAL" o "AUX") forniti dallo strumento preposto alla misura, si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>media calcolata secondo il CRITERIO "LIMITI"</u>: media ottenuta applicando un ulteriore filtro che associa lo stato di validità alla media in relazione alle condizioni di esercizio dell'impianto: verifica se l'impianto è in normale funzionamento (stato = 30);</li> <li>- <u>media calcolata secondo il CRITERIO "EMISSIONI"</u>: media ottenuta senza applicare alcun filtro associato alle condizioni di esercizio dell'impianto.</li> </ul>
4	Unità di misura in cui i dati sono espressi	L'unità di misura deve essere inserita a colonna 5 e poi ogni 7 colonne.
>=5	Righe dati definite secondo la tabella seguente	

**Struttura delle righe dati**

N. Colonna	Descrizione
1	<b>Data del giorno</b> a cui si riferiscono i dati nel formato aaaammdd (ad esempio 20101031)
2	<b>Ora di inizio misura</b> nel formato hh:mm:ss (ad esempio 00:00:00, oppure 00:10:00 nel caso di un file 10 minuti, oppure 00:30:00 nel caso di un file semiorario)
3	<b>Ora di fine misura</b> nel formato hh:mm:ss (ad esempio 00:59:59)
4	<b>Numero teorico di campioni attesi nell'intervallo</b> in funzione della frequenza di acquisizione caratteristica del file SAD
Le colonne seguenti devono essere ripetute per ogni Codice Monitor specificato in riga 3 ed inserite nell'ordine corretto. Laddove per un determinato Monitor uno o più campi non siano calcolabili o siano privi di significato (es: min o max nel caso del monitor IMPIANTO), la seguente struttura dovrà rimanere inalterata lasciando colonne vuote.	
5	<b>Numero di campioni istantanei effettivamente pervenuti</b>
6	<b>Numero di campioni istantanei validi</b> (rispetto al solo stato di funzionamento del dispositivo di rilevazione del dato) che hanno quindi concorso al dato medio

<sup>8</sup> Per gli SME soggetti ad allacciamento alle Rete SME, tale codice verrà fornito in fase di validazione del sistema SME Arpa Lombardia; per gli SME non soggetti ad allacciamento alla Rete SME, verranno precisate in seguito le modalità di assegnazione di tale codice. In entrambi i casi, in assenza del suddetto codice dovrà essere temporaneamente inserito dal Gestore un codice numerico crescente del tipo "00001", "00002", "00003", ... al variare dello SME e identico a quello adottato per identificare i file dell'archivio istantaneo.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

7	<p><b>Valore medio del dato</b> calcolato nel periodo</p> <p><u>NOTA:</u></p> <p>- tutte le elaborazione sui dati medi devono essere effettuate unicamente a partire dai dati medi tal quali utilizzando nelle normalizzazioni grandezze medie relative al medesimo periodo temporale (T, P, U, O, altri parametri di processo)</p>
8	<b>Valore minimo</b> calcolato nel periodo
9	<b>Valore massimo</b> calcolato nel periodo
10	<b>Deviazione standard della media</b> nel periodo
11	<p><b>Stringa di validità:</b> ne indica la validità della media in relazione al tipo di parametro (emissivo, chimico-fisico, di processo) e al criterio adottato per il calcolo della media stessa ("LIMITI" = media finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di legge o "EMISSIONI" = media finalizzata al calcolo dei flussi di massa) e deve contenere solo una tra le seguenti voci secondo quanto riportato all'elenco dei codici di stato monitor di cui al Par. 4.3.</p> <p><b>NOTA:</b> per il solo monitor IMPIANTO dovranno essere specificati il numero di campioni istantanei associati ad ogni possibile Stato monitor (# 30, # 31, #32, #33, #34, #35, #36): pertanto ogni Stato deve essere di fatto trattato come un Monitor a se stante, identificato con la dicitura Monitor "stato_n", con associate le colonne sopra specificate e così compilate:</p> <p>- col. 5 (<b>Numero di campioni effettivamente pervenuti</b>),</p> <p>- col. 6 (<b>Numero di campioni validi</b>),</p> <p>- col. 7 (<b>Valore medio</b>), in questo caso: campo vuoto,</p> <p>- col. 8 (<b>Valore minimo</b>), in questo caso: campo vuoto,</p> <p>- col. 9 (<b>Valore massimo</b>), in questo caso: campo vuoto,</p> <p>- col. 10 (<b>Deviazione standard</b>), in questo caso: campo vuoto,</p> <p>- col. 11 (<b>Stringa di validità</b>), in questo caso: campo vuoto.</p> <p>Si veda l'esempio allegato per maggiori delucidazioni.</p>

Si riporta a puro titolo di esempio un tracciato record-tipo di un file semiorario (in cui i parametri sono disposti su più righe e non in colonne progressive per questioni di impaginazione):

SW\_Gestore  
Impianto 56432

	HCl_V_e_TP mg/Nm3				CO_E_e_TPU mg/Nm3				NO_L_e_TPUO mg/Nm3												
20101104 0.00.00 0.29.59 360	360	360	2,45	2,14	3,04	0,35	VAL	360	360	8,68	6,52	10,88	1,16	VAL	360	360	11,37	7,39	15,78	2,17	VAL
20101104 0.30.00 0.59.59 360	360	360	2,59	2,18	2,89	0,17	VAL	360	360	7,08	5,20	8,77	1,01	VAL	360	360	21,53	12,51	29,58	5,38	VAL
20101104 1.00.00 1.29.59 360	360	360	1,89	1,58	2,46	0,25	VAL	360	360	15,54	5,56	116,23	22,84	VAL	360	360	32,06	24,07	43,85	6,01	VAL
20101104 1.30.00 1.59.59 360	360	360	2,07	1,85	2,53	0,23	VAL	360	360	7,06	5,20	8,22	0,82	VAL	360	360	165,75	21,06	32,89	2,99	31
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20101104 18.00.00 2.29.59 360	360	360	2,67	2,29	2,75	0,11	VAL	360	360	7,98	6,25	10,00	1,02	VAL	360	360	33,81	21,06	46,76	8,26	VAL
20101104 18.30.00 2.59.59 360	360	360	2,38	1,85	2,75	0,36	VAL	360	335	6,64	4,47	9,31	1,47	VAL	360	360	33,18	28,01	45,30	4,85	VAL
20101104 19.00.00 3.29.59 360	360	360	1,79	1,63	2,07	0,15	VAL	360	360	7,98	6,70	9,33	0,81	VAL	360	360	26,05	20,17	32,89	3,28	VAL
20101104 19.30.00 3.59.59 360	360	360	1,95	1,58	2,29	0,15	VAL	360	360	6,46	5,38	7,67	0,54	VAL	360	340	33,70	30,45	37,42	1,86	VAL
20101104 20.00.00 4.29.59 360	360	360	1,76	1,63	2,07	0,13	VAL	360	360	5,57	4,23	6,89	0,71	VAL	360	360	26,35	17,85	35,57	4,51	VAL
20101104 20.30.00 4.59.59 360	360	306	1,81	0,39	2,07	0,16	VAL	360	120	18,30	1,55	25,88	1,79	TSP	360	360	21,32	-1,32	25,05	2,14	VAL
20101104 21.00.00 5.29.59 360	360	290	1,76	0,39	2,29	0,12	VAL	360	360	6,07	0,81	7,67	0,99	VAL	360	360	12,64	0,39	16,01	1,45	VAL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20101104 23.30.00 23.59.59 360	360	360	2,42	1,78	2,75	0,23	VAL	360	350	280,78	3,69	6,72	0,88	32	360	360	14,93	10,91	19,58	2,21	VAL

	stato_31				stato_32				Pfum_V_e mbar						
20101104 0.00.00 0.29.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	992,17	992,17	992,17	0,00	VAL
20101104 0.30.00 0.59.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	992,17	992,17	992,17	0,00	VAL
20101104 1.00.00 1.29.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	310	992,17	992,17	992,17	0,00	VAL
20101104 1.30.00 1.59.59 360	310	310	---	---	0	0	---	---	360	360	992,01	991,67	992,17	0,23	VAL
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20101104 18.00.00 2.29.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	991,68	991,67	991,68	0,00	VAL
20101104 18.30.00 2.59.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	991,54	991,25	991,72	0,22	VAL
20101104 19.00.00 3.29.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	991,25	991,25	991,26	0,00	VAL
20101104 19.30.00 3.59.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	991,20	990,81	991,26	0,13	VAL
20101104 20.00.00 4.29.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	360	990,82	990,81	990,82	0,00	VAL
20101104 20.30.00 4.59.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	306	991,07	990,81	991,26	0,21	VAL
20101104 21.00.00 5.29.59 360	0	0	---	---	0	0	---	---	360	297	991,25	991,25	991,26	0,00	AUX
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20101104 23.30.00 23.59.59 360	0	0	---	---	280	280	---	---	360	360	991,86	991,74	992,32	0,20	VAL

5.2 Tipologia di dati da archiviare

Vedi corrispettivo paragrafo in dds n. 4343/2010.

5.3 Denominazione dei file di archivio

Al fine di garantire l'uniformità e la confrontabilità dei dati tra impianti appartenenti alla medesima categoria, e per la

trattazione in generale dei dati, i file di archivio devono essere strutturati secondo le seguenti regole:

- a. l'archiviazione dati deve avvenire per singolo impianto (SME): in un sito produttivo con N impianti devono quindi essere generati N file distinti, ognuno dedicato ad un impianto, e memorizzato nel relativo archivio dedicato;
- b. ogni file deve contenere i dati relativi ad un periodo temporale di estensione massima stabilita, per convenzione, in:
  - ✓ **archivio dei dati istantanei:** 1 giorno, ovvero dalle ore 00:00:00 alle ore 23:59:59;
  - ✓ **archivio dei dati medi** (medie 10 minuti, medie 30 minuti, medie 60 minuti): 1 giorno, ovvero dalle ore 00:00:00 alle ore 23:59:59;
- c. i file di archivio di cui ai punti a) e b) devono contenere al loro interno tutti i parametri minimi (ed eventuali parametri aggiuntivi), così come definito nello specifico Allegato di comparto (Monitor emissivi, Monitor impiantistici e Monitor chimico-fisici correlati): non è pertanto ammessa l'archiviazione delle informazioni su più file;
- d. ogni file archivio deve avere una denominazione univoca definita per convenzione dalla stringa tipo auto esplicativa così definita:
  - ✓ **file dati istantanei: CCCCC\_AAAAMMGG.SAD**, dove:
    - CCCCC<sup>9</sup> = codice SME univoco assegnato da Arpa Lombardia;
    - AAAAMMGG = data in formato AMG del giorno cui si riferisce il file archivio;
    - SAD = estensione del file indicativa della natura dei dati in esso contenuti;
  - ✓ **file dati medie: CCCCC\_AAAAMMGG.tipomedia.MEDIE**, dove:
    - CCCCC<sup>10</sup> = codice SME univoco assegnato da Arpa Lombardia;
    - AAAAMMGG = data in formato AMG del giorno cui si riferisce il file archivio;
    - Tipomedia = identificativo della tipologia di file medie:
      - 600, per i file contenenti medie 10 minuti;
      - 1800, per i file contenenti medie 30 minuti;
      - 3600, per i file contenenti medie 60 minuti;
    - MEDIE = estensione del file indicativa della natura dei dati in esso contenuti.

## 6. ULTERIORI REQUISITI DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DATI

Vedi corrispettivo paragrafo in dds n. 4343/2010.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Per gli SME soggetti ad allacciamento alle Rete SME, tale codice verrà fornito in fase di validazione del sistema Aedos di Arpa Lombardia; per gli SME non soggetti ad allacciamento alla Rete SME, verranno precisate in seguito le modalità di assegnazione di tale codice. In entrambi i casi, in assenza del suddetto codice dovrà essere temporaneamente inserito dal Gestore un codice numerico crescente del tipo "00001", "00002", "00003", ... al variare dello SME.

<sup>10</sup> Per gli SME soggetti ad allacciamento alle Rete SME, tale codice verrà fornito in fase di validazione del sistema Aedos di Arpa Lombardia; per gli SME non soggetti ad allacciamento alla Rete SME, verranno precisate in seguito le modalità di assegnazione di tale codice. In entrambi i casi, in assenza del suddetto codice dovrà essere temporaneamente inserito dal Gestore un codice numerico crescente del tipo "00001", "00002", "00003", ... al variare dello SME e identico a quello adottato per identificare i file dell'archivio istantaneo.

**Aggiornamento del ddg 3536/1997 - Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) per impianti termoelettrici**

Il presente allegato modifica e integra, rispetto a quanto stabilito dal dds 4343/2007, i contenuti dell'allegato di settore inerente i 'Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti termoelettrici'.

In particolare il presente allegato riporta:

1. i parametri e le grandezze tipicamente oggetto di monitoraggio in continuo per il settore;
2. le nuove modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati;
3. ulteriori specifiche in merito alle caratteristiche degli analizzatori.

**1. Parametri monitorati in continuo**

Gli inquinanti e i parametri soggetti a monitoraggio in continuo sono quelli individuati dalla normativa nazionale (d.lgs 152/06, Allegati alla Parte Quinta) e regionale di settore (Allegato C alla dgr 6501 e smi) e indicati nelle specifiche autorizzazioni. Il monitoraggio in continuo dovrà comprendere anche le grandezze di impianto più significative, necessarie a correlare i livelli emissivi con lo stato impianto in essere in un dato istante o altri indicatori previsti dalle autorizzazioni.

Premesso che gli inquinanti caratteristici sono individuati in funzione della tipologia di combustibile, della potenza installata e di eventuali sistemi di abbattimento (ad es SCR, SCNR), a titolo indicativo se ne riporta un elenco non esaustivo: nel Manuale di Gestione dovrà essere inserita analoga tabella, con gli inquinanti, i parametri e le grandezze caratteristiche del singolo impianto.

Inquinanti	Parametri	Grandezze impianto
CO	O <sub>2</sub>	Portata combustibile primario
NO <sub>x</sub>	Temperatura fumi	Portata combustibile ausiliario
SO <sub>2</sub>	Pressione fumi	Potenza termica generata
Polveri	Umidità fumi	Potenza elettrica generata
COT	Portata fumi	Frazione della potenza elettrica generata
NH <sub>3</sub>		

TAB.1 – parametri oggetto del monitoraggio in continuo per il comparto 'Impianti Termoelettrici'

Alcuni parametri/grandezze necessari per la normalizzazione delle misure o per la determinazione dei flussi di massa, possono essere sia misurati, con strumentazione che garantisca adeguati livelli di affidabilità, sia calcolati sulla base di algoritmi codificati e di seguito proposti.

Laddove le grandezze che concorrano alla valutazione dei limiti o all'assegnazione degli stati impianto siano calcolate e non misurate dovrà essere esplicitato nell'ambito del Manuale di Gestione l'algoritmo di calcolo delle stesse, la modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati; i criteri di acquisizione, raccolta e archiviazione dei dati di cui ai paragrafi

**2. Modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati:**

Le modalità di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di cui al paragrafo 9 del ddg 3536/1997 sono sostituite con quanto riportato nella parte C Parte C dell'Allegato 1 al dds 27.04.2010 n. 4343 - SPECIFICHE E CRITERI DI TRATTAMENTO DATI, come integrata dall'Allegato 1 al presente provvedimento.

Al fine di individuare i nuovi codici monitor associati agli inquinanti/parametri oggetto di monitoraggio si faccia riferimento a quanto riportato al paragrafo 2 'CODICI MONITOR' dell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Resta invece invariato, fino a nuove disposizioni, l'elenco delle tipologie di 'stato impianto' individuati nel ddg 3536/1997.

**3. Realizzazione e gestione SME - prescrizioni specifiche**

La gestione dello SME deve avvenire secondo i principi di cui all'Allegato 1 del Dds 4343/2010, validi per ogni categoria di SME; valgono inoltre le seguenti specifiche.

Campi di misura degli analizzatori:

In ragione dell'ampio divario ad oggi spesso rilevato tra Valore Limite di Emissione autorizzato, livello emissivo in normale funzionamento e livello emissivo durante i transitori, a ulteriore specifica di quanto all'Allegato I, parte A, paragrafo 2.3 del Dds 4343/2010 si precisa che il campo di misura degli analizzatori deve essere scelto sulla base delle seguenti indicazioni:

- l'estremo superiore del campo di misura (Fondo Scala) deve essere almeno pari al Valore Limite di Emissione (VLE) autorizzato, addizionato del valore di incertezza massima ammessa per legge per il parametro in questione o, al più (se disponibile sul mercato) pari al doppio del VLE autorizzato;
- deve inoltre essere garantita la possibilità di monitorare l'andamento emissivo durante i transitori di avvio e arresto degli impianti.

Ai fini del rispetto delle suddette condizioni si precisa inoltre che:

- la frequenza di accadimento delle medie semiorarie oltre il fondo scala non potrà indicativamente essere superiore al 5% delle semiore di esercizio dell'impianto (con stato impianto 30) nell'arco dell'anno: a consuntivo di fine anno dovrà essere effettuata una verifica di tale frequenza e in caso di superamento della soglia del 5% si dovrà provvedere alla sostituzione dell'analizzatore o all'acquisto di un secondo analizzatore;
- al fine di consentire una più accurata rilevazione del dato, nel caso in cui il livello emissivo caratteristico dell'impianto sia notevolmente al di sotto del VLE o il livello emissivo durante i transitori sia notevolmente al di sopra del VLE, è ammesso l'utilizzo di strumenti multi scala o di più strumenti;
- nel caso di adozione di strumento multi-scala non è richiesta la certificazione per i campi di misura diversi da quelli impiegati per la verifica del rispetto dei limiti di legge.

— • —

**Aggiornamento del dduo 1024/2004 - Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti incenerimento rifiuti**

Il presente allegato modifica e integra, rispetto a quanto stabilito dal dds 4343/2007, i contenuti dell'allegato di settore inerente i 'Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti incenerimento rifiuti'.

In particolare il presente allegato riporta:

1. i parametri e le grandezze tipicamente oggetto di monitoraggio in continuo per il settore;
2. le nuove modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati;
3. ulteriori specifiche in merito alle caratteristiche degli analizzatori.

### 1. Parametri monitorati in continuo

Gli inquinanti e i parametri soggetti a monitoraggio in continuo sono quelli individuati dalla normativa nazionale (d.lgs 133/05 e smi, DM 5.2.98) e regionale di settore (d.g.r.3473/2006 e smi, d.d.g. n. 5149/2010) e indicati nelle specifiche autorizzazioni. Il monitoraggio in continuo dovrà comprendere anche le grandezze di impianto più significative, necessarie a correlare i livelli emissivi con lo stato impianto in essere in un dato istante o altri indicatori previsti dalle autorizzazioni.

A titolo indicativo se ne riporta un elenco non esaustivo: nel Manuale di Gestione dovrà essere inserita analoga tabella, con gli inquinanti, i parametri e le grandezze caratteristiche del singolo impianto.

Inquinanti	Parametri chimico-fisici	Grandezze impianto <sup>(3)</sup>
CO	O <sub>2</sub>	Portata rifiuti
NO <sub>x</sub>	Temperatura fumi	Portata combustibile ausiliario
SO <sub>2</sub>	Pressione fumi	Portata Vapore
Polveri	Umidità fumi	Temperatura camera post combustione
COT	Portata fumi	Potenza termica
HCl	...	Potenza elettrica
HF <sup>(1)</sup>		...
NH <sub>3</sub> <sup>(2)</sup>		Grandezze elementari usate per la definizione dello stato impianto (es: caricamento, forno)

TAB.1 - parametri oggetto del monitoraggio in continuo per il comparto 'Incenerimento Rifiuti'

NOTE:

- 1) Come previsto dall'art.11 del d.lgs 133/05 la misura in continuo di tale parametro può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza;
- 2) Misura prevista per gli impianti RSU soggetti ad AIA come previsto da Dgr d.g.r. 7 novembre 2006, n. 3473 e smi
- 3) Per tali grandezze si faccia riferimento a quanto riportato nella d.d.g. n. 5149 del 17.05.2010 e smi

Alcuni parametri/grandezze necessari per la normalizzazione delle misure o per la determinazione dei flussi di massa, possono essere sia misurati, con strumentazione che garantisca adeguati livelli di affidabilità, sia calcolati sulla base di algoritmi codificati e di seguito proposti.

Laddove le grandezze che concorrano alla valutazione dei limiti o all'assegnazione degli stati impianto siano calcolate e non misurate dovrà essere esplicitato nell'ambito del Manuale di Gestione l'algoritmo di calcolo delle stesse, la modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati; i criteri di acquisizione, raccolta e archiviazione dei dati di cui ai paragrafi

### 2. Modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati

Le modalità di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di cui al paragrafo 9 del dduo 1024/2004 sono sostituite con quanto riportato nella parte C Parte C dell'Allegato 1 al dds 27.04.2010 n. 4343 - SPECIFICHE E CRITERI DI TRATTAMENTO DATI, come integrata dall'Allegato 1 al presente provvedimento.

Al fine di individuare i nuovi codici monitor associati agli inquinanti/parametri oggetto di monitoraggio si faccia riferimento a quanto riportato al paragrafo 2 'CODICI MONITOR' dell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Resta invece invariato, fino a nuove disposizioni, l'elenco delle tipologie di 'stato impianto' individuati nel dduo 1024/2004.

### 3. Realizzazione e gestione SME - prescrizioni specifiche

La gestione dello SME deve avvenire secondo i principi di cui all'Allegato 1 del Dds 4343/2010, validi per ogni categoria di SME; valgono inoltre le seguenti specifiche.

Campi di misura degli analizzatori:

In ragione dell'ampio divario ad oggi spesso rilevato tra Valore Limite di Emissione autorizzato, livello emissivo in normale funzionamento e livello emissivo durante i transitori, a ulteriore specifica di quanto all'Allegato I, parte A, paragrafo 2.3 del Dds 4343/2010 si precisa

che il campo di misura degli analizzatori deve essere scelto sulla base delle seguenti indicazioni:

- l'estremo superiore del campo di misura (Fondo Scala) deve essere almeno pari al Valore Limite di Emissione (VLE) autorizzato, addizionato del valore di incertezza massima ammessa per legge per il parametro in questione o, al più (se disponibile sul mercato) pari al doppio del VLE autorizzato;
- deve inoltre essere garantita la possibilità di monitorare l'andamento emissivo durante i transitori di avvio e arresto degli impianti.

Ai fini del rispetto delle suddette condizioni si precisa inoltre che:

- la frequenza di accadimento delle medie semiorarie oltre il fondo scala non potrà indicativamente essere superiore al 5% delle semiore di esercizio dell'impianto (con stato impianto 30) nell'arco dell'anno: a consuntivo di fine anno dovrà essere effettuata una verifica di tale frequenza e in caso di superamento della soglia del 5% si dovrà provvedere alla sostituzione dell'analizzatore o all'acquisto di un secondo analizzatore;
- al fine di consentire una più accurata rilevazione del dato, nel caso in cui il livello emissivo caratteristico dell'impianto sia notevolmente al di sotto del VLE o il livello emissivo durante i transitori sia notevolmente al di sopra del VLE, è ammesso l'utilizzo di strumenti multi scala o di più strumenti;
- nel caso di adozione di strumento multi-scala non è richiesta la certificazione per i campi di misura diversi da quelli impiegati per la verifica del rispetto dei limiti di legge.

ALLEGATO 4

#### **Calendario per il progressivo allacciamento alla rete SME degli impianti**

Nell'ottica di agevolare l'implementazione della Rete, anche al fine di assicurare ai Gestori un adeguato supporto nella fase di predisposizione del sistema AEDOS, si adotta il calendario di seguito proposto.

I Gestori delle tipologie impiantistiche soggette all'implementazione della Rete SME dovranno pertanto:

- entro la data indicata nella prima colonna, presentare il proprio progetto ad Arpa e ottenere l'approvazione del "Progetto preliminare di allacciamento" comprensivo di: configurazione hardware e software del sistema, modalità di pubblicazione dei dati e di effettuazione del back-up, scelte adottate per sopperire ad eventuali guasti di natura hardware dei PC di acquisizione dati;
- entro la data indicata nella seconda colonna, realizzazione il suddetto progetto installando e configurando l'hardware e il software necessari per garantire la trasmissione dei dati ad Arpa e ai fini dell'elaborazione degli stessi da parte del sistema centralizzato di ARPA.

Restano ferme le scadenze per l'adeguamento degli SME in tutte le loro componenti (sistema di campionamento-analisi, software di elaborazione/archiviazione dati) ai criteri definiti nel dds 4343/2010 secondo le tempistiche ivi stabilite.

Settore	Presentazione del progetto ad ARPA	Predisposizione sistema
forni di incenerimento di rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (INC)	29 febbraio 2012	30 agosto 2012
impianti per la produzione di energia termica o elettrica di Potenza Termica Nominale superiore a 50 MW (CTE)	30 marzo 2012	30 ottobre 2012
forni per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno (VET)	30 marzo 2012	30 settembre 2012
forni rotativi per la produzione di clinker (cemento) la cui capacità di produzione supera 500 t/g (CEM)	30 maggio 2012	30 novembre 2012

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**D.d.u.o. 28 dicembre 2011 - n. 12869**

**Proroga dell'autorizzazione a immobiliare Snia per il completamento delle operazioni di bonifica del "settore B - Area pompaggio olio combustibile", approvate ed autorizzate con decreto 4836 del 27 maggio 2011 e per il completamento delle operazioni di bonifica del "settore E", approvate ed autorizzate con decreti n. 13026 del 23 luglio 2004, n. 6273 del 6 giugno 2006 e n. 13385 del 9 novembre 2007, da realizzarsi presso l'area di proprietà immobiliare Snia, inclusa nel sito contaminato comparto "ex-Snia" ubicato nei Comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo**

**IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V parte quarta «Bonifica dei siti contaminati»;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, recante le «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 - collegato 2007»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838, «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 con cui sono state trasferite le competenze ai comuni per i siti inquinati di solo interesse comunale;

Vista la d.g.r. n. 4033 del 24 gennaio 2007 con cui sono state indicate le prime modalità di applicazione dell'art. 5 della citata l.r. n. 30/2006;

Ricordato che nel territorio dei comuni di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e di Limbiate e Varedo, in provincia di Monza-Brianza, è ubicato il sito da bonificare di interesse regionale denominato comparto «ex-Snia», che comprende aree di proprietà della società Immobiliare Snia srl;

Richiamati i propri decreti:

- n. 5573 del 13 marzo 2001, con cui è stato approvato il progetto preliminare/definitivo per la bonifica del sito di interesse regionale ubicato nei Comuni di Varedo e Paderno Dugnano ed autorizzate le operazioni di bonifica previste nel progetto medesimo;
- n. 23723 del 8 ottobre 2001, avente per oggetto, tra l'altro, la ripermestrazione del sito di interesse regionale ubicato nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano;
- n. 21133 del 7 novembre 2002, avente per oggetto, tra l'altro, l'approvazione del nuovo perimetro del sito di interesse regionale denominato «ex-SNIA», ubicato nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano;
- n. 13026 del 26 luglio 2004 di approvazione del progetto preliminare/definitivo di bonifica delle aree interne di proprietà della società Immobiliare Snia srl e della proposta di allontanamento e smaltimento dei quantitativi di ceneri di pirite rinvenute e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti
- n. 6273 del 6 giugno 2006, di presa d'atto dello stato di avanzamento degli interventi in corso sul sito di interesse regionale «ex-Snia» ubicato nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano ed approvazione delle integrazioni al progetto di bonifica dell'area esterna di proprietà della società Immobiliare Snia srl;
- n. 13385 del 9 novembre 2007 di autorizzazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 alla società Immobiliare Snia per la proroga dei termini di scadenza per la realizzazione delle operazioni di bonifica approvate e autorizzate con d.d.u.o. n. 6273 del 6 giugno 2006;
- n. 1301 del 14 febbraio 2011 di diffida alla società Immobiliare SNIA srl, con sede legale in via Sebenico, 14, comune di Milano, a dare esecuzione a quanto previsto dai decreti d.d.u.o. 13026 del 23 luglio 2004, d.d.u.o. n. 6273 del 6 giugno 2006 e n. 13385 del 9 novembre 2007, in relazione alle operazioni di bonifica nell'area ex-Snia ubicata nei comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo;
- n. 4836 del 27 maggio 2011 di approvazione del progetto di bonifica del Settore B-Area «pompaggio olio combustibile», quale variante al progetto di bonifica autorizzato con d.d.u.o. n. 13026 del 23 luglio 2004 e contestuale autorizzazione alla società Immobiliare Snia srl per la realizzazione degli interventi in essi previsti;
- n. 5535 del 17 giugno 2011 di proroga dei termini di scadenza per la realizzazione delle operazioni di bonifica approvate ed autorizzate con d.d.u.o. 4863 del 27 maggio 2011;

Preso atto che la società Immobiliare Snia srl ha trasmesso, con nota del 4 ottobre 2010 (prot. regionale n.20763 del 6 ottobre 2011), ulteriore istanza di proroga dei termini previsti dal:

- d.d.u.o. n. 4836/2011 e successivo decreto di proroga, per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree «Settore B»;
- con d.d.u.o. n. 13026 e successivi decreti di proroga/rinnovo, per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree «Settore E»;

Considerato che, ai fini istruttori, è stato convocato in data 18 ottobre 2011, presso la sede della Regione Lombardia, un incontro Tecnico con gli Enti territorialmente competenti, per la valutazione degli interventi di bonifica in corso nelle aree del comparto ex-Snia;

Preso atto che nel corso del suddetto incontro del 18 ottobre 2011 non sono state rilevate motivazioni tecnico-amministrative di ostacolo al rilascio della proroga alla società Immobiliare Snia srl;

Ritenuto, per quanto sopra, di prorogare alla società Immobiliare SNIA srl l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree:

- «Settore B» previsti dal progetto di bonifica autorizzato d.d.u.o. n. 4836/2011 e successive proroghe/rinnovi;
- «Settore E» previsti dal progetto di bonifica autorizzato d.d.u.o. n. 13026/2004 e successive proroghe/rinnovi;

Ritenuto di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i dd.d.u.o. n. 5573/2001, n. 23723/2001, n. 21133/2002, n. 13026/2004, n. 6273/2006, n. 13385/2007, n. 4836 del 27 maggio 2011, d.d.u.o. n. 4836/2011;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

DECRETA

1. di prorogare alla società Immobiliare Snia srl, con sede legale in via Sebenico, 14 20124 Milano, l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree «Settore B» e «Settore E», previsti dai progetti di bonifica autorizzati rispettivamente con d.d.u.o. n. 4836/2011 e con d.d.u.o. n. 13026/2004 e successive proroghe/rinnovi;

2. di dare atto che il completamento dei lavori di bonifica, nei «Settore B» e «Settore E», di proprietà della società Immobiliare Snia srl dovrà concludersi entro la fine del mese di giugno 2012, con il rispetto di quanto previsto dai progetti di bonifica autorizzati rispettivamente con d.d.u.o. n. 4836/2011 e con d.d.u.o. n. 13026/2004 e successive proroghe/rinnovi;

3. di sollecitare la società Immobiliare Snia a prestare a favore della Regione Lombardia la fidejussione fissata dal citato d.d.u.o. n. 4836/2011, pari a 14.046,00 euro, a garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di bonifica, secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 2744 del 15 giugno 2006;

4. di dare atto che spettano a Provincia di Monza e Brianza e ARPA Lombardia le attività di controllo, di cui all'art. 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

5. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i dd.d.u.o. n. 5573/2001, n. 23723/2001, n. 21133/2002, n. 13026/2004, n. 6273/2006, n. 13385/2007, n. 4836 del 27 maggio 2011 e d.d.u.o. n. 4836/2011;

6. di dare atto che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al soggetto interessato;

7. di dare atto che eventuali proroghe potranno essere concesse sulla base della presentazione di idonea documentazione che ne comprovino la reale necessità;

8. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, alla Provincia di Monza e Brianza, all'Arpa Lombardia, ai comuni di Varedo, Paderno Dugnano e Limbiate e alla società Immobiliare Snia srl;

9. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a esclusione degli allegati;

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa  
Angelo Elefanti

**Testo coordinato decreto 5 gennaio 2012 - n. 18**  
**"Bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere (d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2604)", integrato e modificato con decreto 11 gennaio 2012, n. 64**

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Premesso che:

- la Giunta regionale, in attuazione delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nonché della legge regionale n. 24/06, ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria, ha approvato, con deliberazione 30 novembre 2011, n. 2604 i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel), non circolanti su strada (*off road*), operanti in ambito di cantiere;
- la suddetta misura si inserisce nell'ambito delle misure di incentivazione già intraprese da Regione Lombardia volte a favorire la diffusione di efficaci dispositivi di abbattimento del particolato derivante dalle motorizzazioni diesel;
- per la gestione dei bandi, promossi nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, Regione Lombardia si avvale di Automobile Club Milano (A.C.M.) in quanto soggetto idoneo a svolgere tale attività in relazione alle finalità statutarie dell'ente;
- i termini della collaborazione con A.C.M. sono disciplinati dalla Convenzione stipulata il 25 gennaio 2006, secondo lo schema approvato dalla d.G.R. 18 gennaio 2006, n. VIII/1734, riguardante l'azione di partenariato nel progetto «Utilizzo della Carta Regionale dei Servizi ed informatizzazione delle procedure relative ai bandi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli circolanti in Lombardia»;
- detta Convenzione è stata successivamente integrata con gli atti aggiuntivi di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale 5288/2007, 7633/2008, 9069/2009, 10106/2009, 10491/2009, 11340/2010 e 1495/2011, rispettivamente sottoscritti il 18 settembre 2007, il 30 luglio 2008, il 9 marzo 2009, il 17 settembre 2009, il 10 novembre 2009, il 18 febbraio 2010, il 1 aprile 2011 e il 5 dicembre 2011;
- la medesima Convenzione, per effetto della proroga concordata con l'atto aggiuntivo sottoscritto il 5 dicembre 2011, scade il 31 dicembre 2012;
- la Giunta regionale ha affidato ad Automobile Club Milano la gestione della misura di incentivazione approvata con la d.g.r. 2604/2011, anche al fine di assicurare omogeneità nell'attuazione delle azioni regionali di contenimento delle emissioni inquinanti;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 («campo di applicazione»), 2 («aiuti di importo minore e relativi massimali») e 3 («controlli»);

Evidenziato che:

a) la misura di incentivazione di cui alla predetta d.g.r. 2604/11, la cui scadenza è fissata al 15 aprile 2012, è rivolta alle imprese individuali o societarie, aventi sede legale o operativa in Regione Lombardia, come risultante da certificato della Camera di Commercio, che abbiano in proprietà mezzi d'opera diesel non circolanti su strada (*off road*), aventi una potenza installata maggiore di 37 Kwatt e anno di costruzione successivo al 1990, operanti all'interno di cantieri autorizzati localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2605 o in Comuni non ricadenti nelle medesime zone sopra individuate che abbiano aderito al protocollo volontario relativo all'adozione delle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria di cui alla d.g.r. 11 giugno 2009 n. 9595;

b) gli interventi ammissibili riguardano l'installazione di dispositivi antiparticolato omologati secondo il decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;

c) il numero massimo dei mezzi di proprietà ammessi a contributo per ciascuna impresa è di cinque;

d) all'iniziativa sono destinate risorse finanziarie per € 2.000.000,00 che trovano copertura mediante le risorse regionali residue attualmente nella disponibilità di Automobile Club Milano e relative alle misure di cui alle d.d.g.r. n. 7633/08, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 10293/09, n. 10490/09, n. 10322/09 e n. 11339/10;

e) l'entità del contributo è pari al 75% dei costi d'investimento ritenuti ammissibili (acquisto con relativa installazione come riportato nella specifica fattura). Il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

€ 4.000 a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt): 37 KW < P < 75 KW;

€ 4.500 a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt): 75 KW < P < 130 KW;

€ 5.000 a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt): P > 130 KW;

f) il contributo è rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore («de minimis») ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni della richiamata d.g.r. 2604/11 mediante approvazione di specifico bando che definisca nel dettaglio le modalità operative e le procedure di accesso al contributo regionale;

Visti la legge regionale 20/08 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato «Bando per l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere (d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2604)», comprensivo di n. 3 Allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che il Bando di cui al precedente punto 1. esplicherà i propri effetti a partire dal 16 gennaio 2012;

3. di prevedere che il bando ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento

4. di dare atto, altresì, che:

a) il Bando di cui al precedente punto 1. è finanziato con risorse pari ad € 2.000.000,00, che trovano copertura mediante le risorse regionali residue attualmente nella disponibilità di Automobile Club Milano e relative alle misure di cui alle d.d.g.r. n. 7633/08, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 10293/09, n. 10490/09, n. 10322/09 e n. 11339/10;

b) agli adempimenti connessi all'attuazione del bando provvederà il Dirigente della U.O. Protezione aria e prevenzione inquinamenti fisici e industriali;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale  
ambiente, energia e reti  
Franco Picco

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATOSU MEZZI D'OPERA A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) UTILIZZATI IN AMBITO DI CANTIERE****(D.G.R. 30 NOVEMBRE 2011, N. 2604)****1. Finalità**

Il presente bando, ai sensi della d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2604, disciplina le procedure per la presentazione delle domande e la conseguente erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di efficaci dispositivi antiparticolato<sup>1)</sup> su mezzi ad accensione spontanea (diesel). L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06 e ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria.

In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti da motori diesel, Regione Lombardia riconosce contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel), non circolanti su strada (*off road*), operanti in ambito di cantiere.

In ragione della tossicità intrinseca del particolato prodotto dalle motorizzazioni diesel, la presente misura contribuisce anche alla tutela della salute dei lavoratori esposti operanti all'interno dei cantieri.

L'istruttoria tecnica delle richieste di contributo è affidata ad **Automobile Club Milano (ACM)**, cui dovranno essere inoltrate le richieste secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 7.

**N.B. ACM ha istituito un apposito sportello telefonico informativo per gli utenti, in funzione dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 02.7745282 - 02.7745296).**

**2. Risorse stanziare**

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie per **€ 2.000.000,00**.

**3. Chi può presentare la domanda e requisiti per l'accesso al contributo**

Possono richiedere il contributo le **imprese individuali o societarie** aventi sede legale o operativa in Regione Lombardia, come risultante da certificato della Camera di Commercio, che abbiano in proprietà mezzi d'opera diesel, aventi una potenza installata maggiore di **37 KWatt** e anno di costruzione successivo al **1990**, operanti all'interno di cantieri autorizzati localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2605 o in Comuni non ricadenti nelle medesime zone sopra individuate che abbiano aderito al protocollo volontario relativo all'adozione delle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria di cui alla d.g.r. 11 giugno 2009 n. 9595, e riportati nell'Allegato 1 al presente bando.

Per "mezzi d'opera" si intendono i mezzi appartenenti alle categorie individuate dall'art. 54 lettera n) e dall'art. 58 del D.Lgs 285/92 (Codice della strada).

L'attività economica svolta dall'impresa deve appartenere alla Sezione F "Costruzioni" della classificazione ATECO 2007. Possono pertanto richiedere il contributo le imprese che, così come risultante dalla visura camerale, svolgono attività economiche comprese in almeno una delle divisioni (prime due cifre del codice ATECO 2007) individuate ai numeri 41. "Costruzioni di edifici" - 42. "Ingegneria civile" - 43. "Lavori di costruzione specializzati".

I requisiti di accesso al bando devono essere posseduti dall'impresa **alla data di richiesta** di accesso al contributo.

**4. Interventi e costi ammissibili**

Sono ammessi a contributo l'**acquisto con relativa installazione** di dispositivi antiparticolato sui mezzi definiti al precedente paragrafo 3.

I dispositivi antiparticolato installati dovranno essere **omologati** secondo il decreto del Ministero dei Trasporti **n. 39 del 25 gennaio 2008**.

Il contributo per singola impresa può essere richiesto fino ad un massimo di **cinque mezzi**, aventi le caratteristiche sopra individuate, di proprietà al medesimo soggetto.

**5. Entità del contributo**

L'entità del contributo è pari al **75% dei costi** d'investimento ritenuti ammissibili (acquisto con relativa installazione come riportato nella specifica fattura). Il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- a) **€ 4.000** a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt): 37 KW < P < 75 KW;
- b) **€ 4.500** a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt): 75 KW ≤ P < 130 KW;
- c) **€ 5.000** a filtro, per mezzi di potenza P (Kwatt): P ≥ 130 KW;

<sup>1</sup> Per dispositivo antiparticolato si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto da mezzi dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo.

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo.

Le spese ammissibili sono calcolate al lordo dell'IVA e sono relative a:

- i costi del dispositivo antiparticolato e dei relativi accessori necessari per il corretto funzionamento,
- i costi della manodopera per l'installazione e la regolazione del dispositivo antiparticolato.

Non sono considerate ammissibili le spese non pertinenti all'intervento o comunque non strettamente connesse al suo funzionamento.

Per le imprese il contributo viene rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento. Il finanziamento rilasciato secondo tale modalità viene erogato secondo la relativa disciplina comunitaria.

Per aiuto in regime *de minimis*, si intende un aiuto ottenuto con l'esplicito riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

La misura in questione non comporta l'erogazione di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il regime *de minimis* si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Sono esclusi dal regime *de minimis* :

- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
  - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- il settore carbonifero;
- le imprese in difficoltà;
- l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Sono in ogni caso esclusi dai benefici di legge le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere **una dichiarazione**, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti), nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

Il fac-simile dell'autodichiarazione è compreso all'interno della richiesta di contributo riportato nell'Allegato 2 al presente bando.

Per ogni informazione relativa alla normativa in materia di aiuti "de minimis" l'impresa dovrà contattare il proprio commercialista.

## 6. Operatività del bando

Il presente bando esplicherà i propri effetti, secondo le procedure di cui al successivo paragrafo 7, dal **giorno 16 gennaio 2012**.

Le domande di accesso al bando potranno pertanto essere inviate a partire dal giorno 16 gennaio 2012 e potranno essere accolte fino al giorno **15 aprile 2012** compreso, termine di operatività del bando.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta farà fede la data di spedizione riportata sulla raccomandata, con obbligo di ricevuta di ritorno.

## 7. Come presentare la domanda di contributo

Il bando prevede le seguenti due fasi.

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

**Fase UNO: PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il richiedente, a partire dal giorno 16 gennaio 2012, deve spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede di Automobile Club Milano (ACM) all'indirizzo di seguito riportato, la seguente documentazione:

a1. domanda di accesso al contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa secondo il modulo riportato in Allegato 2 al presente bando e scaricabile anche dal sito regionale [http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG\\_Reti%2FDGHomeLayout&cid=1213277017319&pagename=DG\\_RSSWrapper](http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti%2FDGHomeLayout&cid=1213277017319&pagename=DG_RSSWrapper) o di ACM [www.milano.aci.it](http://www.milano.aci.it);

b1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (carta di identità, patente di guida, passaporto);

c1. recapito telefonico, telefax e indirizzo di posta elettronica del richiedente il contributo;

d1. copia della visura camerale ordinaria aggiornata riportante i dati anagrafici, la partita IVA e il codice numerico attività ATECO 2007 della persona giuridica rappresentata;

e1. copia estratta da [www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/](http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/), della/e notifiche di avvio lavori nei cantieri di cui all'art. 99 DLgs 81/08 relativa/e al/i cantiere/i in cui operano i mezzi d'opera oggetto del presente bando;

f1. copia documento regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;

g1. copia della carta di circolazione aggiornata attestante la proprietà del mezzo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato o in alternativa documentazione attestante la proprietà del mezzo ed in particolare :

- copia della fattura d'acquisto del mezzo o, in alternativa, copia del documento di riscatto del leasing;
- copia aggiornata del registro dei beni ammortizzabili (previsto dal d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600), o altro documento di valore probatorio equivalente, relativamente ai mezzi d'opera sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato;

h1. documentazione attestante le caratteristiche identificative e la potenza del mezzo d'opera sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato ed in particolare certificato CE del mezzo e relativo allegato tecnico o, in alternativa, certificato d'origine del mezzo;

i1. dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, della posizione dell'impresa rispetto al regime "de minimis" (ai sensi del precedente paragrafo 5);

La sottoscrizione dell'autocertificazione di cui alla precedente lettera i1. costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo.

La domanda di accesso al contributo potrà essere compilata utilizzando il modulo riportato nell'allegato 2 al presente bando.

L'accettazione delle richieste di prenotazione del contributo, da parte di ACM, avverrà secondo l'**ordine cronologico** di presentazione, in base alla data e all'ora di spedizione riportata sulla raccomandata, fino ad esaurimento delle risorse disponibili .

In caso di possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando per la fase UNO, verrà rilasciata, da parte di ACM secondo il fac-simile riportato in Allegato 3, attestazione di avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo che sarà inviata tramite e-mail o in mancanza di posta elettronica con raccomandata A/R.

Dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo, a seguito dell'inserimento nella relativa graduatoria da parte di ACM, decorrerà il termine di **120 giorni** per perfezionare la domanda, secondo le modalità indicate alla successiva fase DUE.

Il termine di 120 giorni comprende la data di rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo.

ACM potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando.

---

***Il rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo da parte di ACM non costituisce diritto per l'erogazione del contributo ma è condizione necessaria per l'accesso alla fase DUE.***

---

L'indirizzo di ACM presso il quale inviare la documentazione relativa alla FASE UNO, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è:

**Automobile Club Milano  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere  
Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)**

**Fase DUE: RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**

Entro il termine di **120 giorni** dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo, **il richiedente spedisce ad ACM tramite raccomandata con ricevuta di ritorno**, la seguente documentazione:

a2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto) del legale rappresentante dell'impresa;

b2. codice identificativo IBAN del conto corrente sul quale verrà versato il contributo tramite bonifico;

c2. copia della fattura di acquisto con relativa installazione, con quietanza di avvenuto pagamento da parte dell'installatore, del dispositivo antiparticolato riportante le caratteristiche identificative del dispositivo stesso;

d2. certificazione rilasciata dall'installatore di avvenuto montaggio del dispositivo,

e2. certificazione delle caratteristiche del dispositivo installato rilasciato dal costruttore che attesti l'efficacia del dispositivo stesso in relazione al motore su cui viene installato rispetto alla famiglia di motori per la quale è stata ottenuta la relativa omologazione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;

f2. copia del certificato di omologazione del dispositivo installato ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 rilasciato dal costruttore;

g2. nulla osta della casa costruttrice del mezzo alla installazione del dispositivo.

Il termine di 120 giorni comprende la data di rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo.

L'indirizzo di ACM presso il quale inviare la documentazione relativa alla FASE DUE, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, è:

**Automobile Club Milano**  
**Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**  
**Corso Venezia, 43**  
**20121 Milano (MI)**

In caso di rinuncia al contributo, il richiedente dovrà inviare comunicazione al fax 02.76014531 oppure via e-mail all'indirizzo [filtricantiere@acimi.it](mailto:filtricantiere@acimi.it).

Nel caso in cui il richiedente non proceda con la fase DUE di richiesta del contributo entro 120 giorni dall'avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo, tale prenotazione decade automaticamente.

Non verranno pertanto liquidati contributi la cui documentazione prevista dalla fase DUE non sia pervenuta entro i 120 giorni prevista dall'accettazione della richiesta di prenotazione del contributo.

Solo qualora l'istruttoria al termine della FASE DUE abbia esito positivo, ACM potrà procedere alla liquidazione del contributo.

La liquidazione del contributo al soggetto beneficiario da parte di ACM avverrà entro il termine di **60 giorni** decorrenti dal ricevimento della documentazione **completa** relativa alla FASE DUE da parte di ACM.

### 8. Come viene erogato il contributo

I contributi saranno liquidati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale a consuntivo, a seguito della presentazione da parte del richiedente della documentazione prescritta nella fase DUE attestante l'avvenuta installazione del dispositivo e della positiva istruttoria da parte di ACM.

Contestualmente alla liquidazione, verrà inviata al richiedente una comunicazione via e-mail di avvenuto pagamento ai recapiti indicati sul modulo di prenotazione del contributo.

E' facoltà degli uffici regionali e di ACM chiedere integrazioni alla documentazione presentata.

Qualora venga richiesta documentazione integrativa ai sensi del presente bando, la stessa documentazione dovrà pervenire, ad ACM, entro e non oltre il termine di **30 giorni** dal ricevimento di tale richiesta, decorso inutilmente il quale il contributo non sarà liquidato. A tal fine farà fede la data di spedizione riportata sulla raccomandata, con obbligo di ricevuta di ritorno.

In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini previsti per la liquidazione del contributo saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento della documentazione completa.

La sottoscrizione della richiesta di contributo implica anche il consenso da parte del richiedente, ai fini del d.lgs. 196/2003, all'utilizzo dei dati personali per l'espletamento della pratica sia da parte della Regione Lombardia che di ACM.

Si ricorda che l'autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in caso di falsa dichiarazione, costituisce un reato perseguito a norma di legge.

L'ACM ha costituito un apposito sportello telefonico informativo per gli utenti in funzione dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 02.7745282 - 02.7745296).

### 9. Controlli

Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche e controlli anche a posteriori sui dati forniti dai soggetti richiedenti. Nel caso in cui si riscontrassero incongruenze o difformità, Regione Lombardia ha il diritto di procedere ad accertare la decadenza del contributo assegnato procedendo al recupero del medesimo con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**Elenco Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo  
con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)  
e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2605**

<i>PROVINCIA</i>	<i>COD_ISTAT</i>	<i>COMUNE</i>
BG	16003	ALBANO SANT'ALESSANDRO
BG	16008	ALZANO LOMBARDO
BG	16011	ARCENE
BG	16016	AZZANO SAN PAOLO
BG	16024	BERGAMO
BG	16029	BOLTIERE
BG	16037	BREMBATE
BG	16042	BRUSAPORTO
BG	16049	CANONICA D'ADDA
BG	16075	CISERANO
BG	16089	CURNO
BG	16091	DALMINE
BG	16098	FILAGO
BG	16115	GORLE
BG	16117	GRASSOBIO
BG	16123	LALLIO
BG	16139	MONTELLO
BG	16143	MOZZO
BG	16144	NEMBRO
BG	16150	ORIO AL SERIO
BG	16152	OSIO SOPRA
BG	16153	OSIO SOTTO
BG	16160	PEDRENGO
BG	16170	PONTE SAN PIETRO
BG	16169	PONTERANICA
BG	16172	PONTIROLO NUOVO
BG	16178	RANICA
BG	16189	SAN PAOLO D'ARGON
BG	16194	SCANZOROSCIATE
BG	16198	SERiate
BG	16207	STEZZANO
BG	16214	TORRE BOLDONE
BG	16216	TORRE DE' ROVERI
BG	16219	TREVIGLIO
BG	16220	TREVILO
BG	16232	VERDELLINO
BG	16240	VILLA DI SERIO
BS	17021	BORGOSATOLLO
BS	17023	BOTTICINO

BS	17025	BOVEZZO
BS	17029	BRESCIA
BS	17042	CASTEL MELLA
BS	17043	CASTENEDOLO
BS	17048	CELLATICA
BS	17057	COLLEBEATO
BS	17061	CONCESIO
BS	17072	FLERO
BS	17075	GARDONE VALTROMPIA
BS	17081	GUSSAGO
BS	17096	LUMEZZANE
BS	17104	MARCHENO
BS	17117	NAVE
BS	17161	REZZATO
BS	17165	RONCADELLE
BS	17173	SAN ZENO NAVIGLIO
BS	17174	SAREZZO
BS	17199	VILLA CARCINA
CO	13012	AROSIO
CO	13035	CABIATE
CO	13041	CANTU'
CO	13043	CAPIAGO INTIMIANO
CO	13048	CARUGO
CO	13053	CASNATE CON BERNATE
CO	13075	COMO
CO	13101	FIGINO SERENZA
CO	13102	FINO MORNASCO
CO	13110	GRANDATE
CO	13129	LIPOMO
CO	13143	MARIANO COMENSE
CO	13163	NOVEDRATE
CO	13212	SENNA COMASCO
CR	19006	BONEMERSE
CR	19026	CASTELVERDE
CR	19036	CREMONA
CR	19041	DOVERA
CR	19046	GADESCO PIEVE DELMONA
CR	19048	GERRE DE' CAPRIOLI
CR	19056	MALAGNINO
CR	19068	PERSICO DOSIMO
CR	19095	SESTO ED UNITI
CR	19100	SPINADESCO
LC	97002	AIRUNO
LC	97010	BRIVIO

## Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

LC	97012	CALCO
LC	97020	CERNUSCO LOMBARDONE
LC	97039	IMBERSAGO
LC	97044	LOMAGNA
LC	97048	MERATE
LC	97058	OLGIATE MOLGORA
LC	97061	OSNAGO
LC	97062	PADERNO D'ADDA
LC	97071	ROBBIATE
LC	97087	VERDERIO INFERIORE
LC	97088	VERDERIO SUPERIORE
LO	98003	BOFFALORA D'ADDA
LO	98021	CORNEGLIANO LAUDENSE
LO	98024	CORTE PALASIO
LO	98031	LODI
LO	98032	LODI VECCHIO
LO	98040	MONTANASO LOMBARDO
LO	98048	SAN MARTINO IN STRADA
LO	98056	TAVAZZANO CON VILLAVESCO
MB	108001	AGRATE BRIANZA
MB	108004	ARCORE
MB	108005	BARLASSINA
MB	108007	BERNAREGGIO
MB	108010	BOVISIO MASCIAGO
MB	108012	BRUGHERIO
MB	108052	CAPONAGO
MB	108015	CARATE BRIANZA
MB	108016	CARNATE
MB	108019	CESANO MADERNO
MB	108021	CONCOREZZO
MB	108023	DESIO
MB	108024	GIUSSANO
MB	108054	LENTATE SUL SEVESO
MB	108027	LIMBIATE
MB	108028	LISSONE
MB	108030	MEDA
MB	108033	MONZA
MB	108034	MUGGIO'
MB	108035	NOVA MILANESE
MB	108038	RONCO BRIANTINO
MB	108039	SEREGNO
MB	108040	SEVESO
MB	108044	USMATE VELATE
MB	108045	VAREDO

MB	108046	VEDANO AL LAMBRO
MB	108048	VERANO BRIANZA
MB	108049	VILLASANTA
MB	108050	VIMERCATE
MI	15009	ARESE
MI	15011	ASSAGO
MI	15250	BARANZATE
MI	15027	BOLLATE
MI	15032	BRESSO
MI	15036	BUCCINASCO
MI	15046	CANEGRATE
MI	15051	CARUGATE
MI	15070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MI	15072	CERRO MAGGIORE
MI	15074	CESANO BOSCONI
MI	15076	CESATE
MI	15077	CINISELLO BALSAMO
MI	15081	COLOGNO MONZESE
MI	15086	CORMANO
MI	15093	CORSICO
MI	15098	CUSANO MILANINO
MI	15105	GARBAGNATE MILANESE
MI	15116	LAINATE
MI	15118	LEGNANO
MI	15146	MILANO
MI	15154	NERVIANO
MI	15157	NOVATE MILANESE
MI	15159	OPERA
MI	15166	PADERNO DUGNANO
MI	15168	PARABIAGO
MI	15170	PERO
MI	15171	PESCHIERA BORROMEO
MI	15175	PIOLTELLO
MI	15176	POGLIANO MILANESE
MI	15181	RESCALDINA
MI	15182	RHO
MI	15189	ROZZANO
MI	15192	SAN DONATO MILANESE
MI	15194	SAN GIORGIO SU LEGNANO
MI	15201	SAN VITTORE OLONA
MI	15205	SEGRATE
MI	15206	SENAGO
MI	15209	SESTO SAN GIOVANNI
MI	15211	SETTIMO MILANESE

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 16 gennaio 2012

MI	15242	VIMODRONE
MN	20003	BAGNOLO SAN VITO
MN	20004	BIGARELLO
MN	20005	BORGOFORTE
MN	20014	CASTEL D'ARIO
MN	20016	CASTELLUCCHIO
MN	20021	CURTATONE
MN	20030	MANTOVA
MN	20033	MARMIROLO
MN	20045	PORTO MANTOVANO
MN	20051	RODIGO
MN	20052	RONCOFERRARO
MN	20053	ROVERBELLA
MN	20057	SAN GIORGIO DI MANTOVA
MN	20069	VIRGILIO
PV	18015	BORGARELLO
PV	18030	CARBONARA ALTICINO
PV	18046	CERTOSA DI PAVIA
PV	18060	CURA CARPIGNANO
PV	18086	MARCIGNAGO
PV	18092	MEZZANINO
PV	18110	PAVIA
PV	18135	SAN GENESIO ED UNITI
PV	18137	SAN MARTINO SICCOMARIO
PV	18141	SANT'ALESSIO CON VIALONE
PV	18159	TORRE D'ISOLA
PV	18162	TRAVACO' SICCOMARIO
PV	18169	VALLE SALIMBENE
VA	12026	BUSTO ARSIZIO
VA	12034	CARONNO PERTUSELLA
VA	12040	CASSANO MAGNAGO
VA	12042	CASTELLANZA
VA	12070	GALLARATE
VA	12075	GERENZANO
VA	12109	ORIGGIO
VA	12118	SAMARATE
VA	12119	SARONNO
VA	12130	UBOLDO

**Elenco Comuni della Lombardia non appartenenti alle zone  
sopra elencate che hanno aderito al protocollo volontario di cui alla d.g.r. 9595/09**

<i>PROVINCIA</i>	<i>COD_ISTAT</i>	<i>COMUNE</i>
BG	16018	BAGNATICA
BG	16063	CASTEL ROZZONE
BG	16096	FARA GERA D'ADDA
BG	16131	MADONE
PV	18041	CAVA MANARA
PV	18190	ZINASCO

Da spedire con raccomandata AR ad Automobile Club Milano:

Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere



**BANDO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO SU MEZZI D'OPERA A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) UTILIZZATI IN AMBITO DI CANTIERE (DGR 30 novembre 2011 n. 2604) – Allegato 2**

**RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO**  
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero \_\_\_\_\_ data di nascita: GG/MM/AA \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
luogo di residenza \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail (obbligatorio) \_\_\_\_\_  
n° FAX \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_   
con sede legale o operativa in \_\_\_\_\_  
indirizzo, comune, provincia \_\_\_\_\_  
Partita IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_  
n. telefono sede \_\_\_\_\_

Visto il bando di assegnazione contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere, indetto da Regione Lombardia con d.d.g. 5 gennaio 2012, n.18

**CHIEDE**

l'accesso al contributo, secondo le modalità previste al par.7 del bando in oggetto, per l'installazione di un dispositivo antiparticolato sui seguenti mezzi d'opera, di proprietà dell'impresa sopra indicata,:

**Da spedire con raccomandata AR ad Automobile Club Milano:**

**Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**

---

1. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

2. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

3. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

4. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

5. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

**Da spedire con raccomandata AR ad Automobile Club Milano:**

**Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**

---

A tal fine

**DICHIARA****consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000**

- di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere, indetto da Regione Lombardia con d.d.g. \_\_\_\_\_;
- di essere proprietario del/i mezzo/i d'opera sopra indicati;
- che il/i suddetto/i mezzo/i d'opera sopra indicati sono operanti all'interno di cantieri autorizzati localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A, come individuati dalla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2605 o in Comuni non ricadenti nelle medesime zone sopra individuate che abbiano aderito al protocollo volontario relativo all'adozione delle misure regionali di risanamento della qualità dell'aria di cui alla d.g.r. 11 giugno 2009 n. 9595;
- che l'attività economica svolta dall'impresa appartiene alla Sezione F "Costruzioni" della classificazione ATECO 2007 individuate ai numeri 41. "Costruzioni di edifici" - 42. "Ingegneria civile" - 43. "Lavori di costruzione specializzati";
- di rendersi disponibile per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare sia durante l'istruttoria che a valle della realizzazione dell'intervento;
- che l'impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") ed in particolare che:
  - o l'impresa non rientra nei seguenti settori:
    - settore della pesca e dell'acquacoltura;
    - settore carboniero;
    - settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
    - settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
      - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle

**Da spedire con raccomandata AR ad Automobile Club Milano:**

**Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**

---

imprese interessate;

- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- l'impresa non svolge attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - l'impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà;
  - la richiesta di finanziamento non riguarda l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- che nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari l'impresa:
- non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti "de minimis" ex Regolamento CE n. 1998/2006
  - ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti "de minimis" ex Regolamento CE n. 1998/2006 per un ammontare complessivo di euro \_\_\_\_\_ e specificatamente:

euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____

- non è tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;
- ha ricevuto aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 ed ha successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato tali somme per un ammontare complessivo di euro \_\_\_\_\_ e specificatamente:

euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____

**DICHIARA INOLTRE**

**Da spedire con raccomandata AR ad Automobile Club Milano:**

**Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**

---

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

---

(luogo e data)

---

(Il dichiarante)\*

*\* Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione, da trasmettere ad Automobile Club Milano, copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*

**INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")**

Gentile signore/a,

Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell'art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:

**Finalità e modalità del trattamento**

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del bando di cui alla dgr. 30 novembre 2011 n. 2604 ai fini dell'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su mezzi d'opera utilizzati in ambito di cantiere.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici.

**Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia, 1

**Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano. I dati saranno trattati anche da Automobile Club Milano, nella persona del suo Direttore, in qualità di ente incaricato della gestione delle richieste di contributo;

**Diritti dell'interessato**

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

---

(luogo e data)

---

(Il dichiarante)\*

Rilasciato da Automobile Club Milano:

Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere



**BANDO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO SU MEZZI D'OPERA A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) UTILIZZATI IN AMBITO DI CANTIERE (DGR 30 novembre 2011 n. 2604) – Allegato 3**

## ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Visto il bando di assegnazione contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere, indetto da Regione Lombardia con d.d.g. 5 gennaio 2012, n. 18

Vista la richiesta di accesso al contributo spedita in data \_\_\_\_\_

dal Sig. \_\_\_\_\_  
cognome nome

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede legale o operativa in \_\_\_\_\_

indirizzo, comune, provincia

Partita IVA \_\_\_\_\_

Verificata la sussistenza della documentazione richiesta dal medesimo bando per la fase UNO – Prenotazione del contributo – (paragrafo7), relativamente ai seguenti mezzi d'opera, di proprietà dell'impresa sopra indicata,:

1. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

Contributo massimo prenotabile .....

**Rilasciato da Automobile Club Milano:**

**Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**

---

2. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

Contributo massimo prenotabile .....

3. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

Contributo massimo prenotabile .....

4. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

Contributo massimo prenotabile .....

5. Caratteristiche identificative del mezzo .....

Anno di costruzione .....

Potenza installata P (KW):

- $37 < P < 75$
- $75 \leq P < 130$
- $P \geq 130$

Contributo massimo prenotabile .....

**Rilasciato da Automobile Club Milano:**

**Corso Venezia, 43  
20121 Milano (MI)  
Ufficio bando filtri mezzi da cantiere**

---

**SI CONFERMA**

l'avvenuta accettazione della richiesta di prenotazione del contributo in base alla documentazione presentata relativamente ai mezzi d'opera di proprietà sopra indicati.

A tal fine si rammenta che la presente prenotazione del contributo non costituisce diritto per l'erogazione del contributo ma è condizione necessaria per l'accesso alla successiva fase DUE – Richiesta del contributo - (paragrafo7) del presente bando.

---

(luogo e data)

---

**Funzione di Controllo  
Automobile Club Milano**

FAC-SIMILE